



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 13 OTTOBRE 2008

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

A) CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 23 SETTEMBRE 2008 - N. VIII/691 (1.2.0)	3004
Convalida della elezione dei Consiglieri Edgardo Arosio, Francesco Fiori e Vanni Ligasacchi	
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 23 SETTEMBRE 2008 - N. VIII/692 (1.2.0)	3004
Presenza d'atto delle dimissioni del Consigliere Gianluigi Farioli dalla carica di Consigliere regionale e provvedimenti conseguenti	
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 23 SETTEMBRE 2008 - N. VIII/693 (1.2.0)	3004
Presenza d'atto delle dimissioni del Consigliere Fabio Rizzi dalla carica di Consigliere regionale e provvedimenti conseguenti	
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 23 SETTEMBRE 2008 - N. VIII/694 (1.2.0)	3005
Composizione delle Commissioni consiliari permanenti – Sedicesima variazione	
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 23 SETTEMBRE 2008 - N. VIII/696 (1.1.3)	3005
Mozione concernente l'appello per la moratoria universale sulla pena di morte per Tarek Aziz nonché l'attuazione del trattato di Roma istitutivo della Corte Penale Internazionale	
COMUNICATO REGIONALE 7 OTTOBRE 2008 - N. 181 (1.8.0)	3006
Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi: ERSAF	

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 24 SETTEMBRE 2008 - N. 10362 (1.8.0)	3007
Delega all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente sig. Massimo Ponzoni per l'adozione degli atti di concessione del patrocinio e di partecipazione della Regione a comitati d'onore, ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni	
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 24 SETTEMBRE 2008 - N. 10364 (1.8.0)	3007
Delega all'Assessore alla Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale sig. Stefano Maullu per l'adozione degli atti di concessione del patrocinio e di partecipazione della Regione a comitati d'onore, ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni	

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 1 OTTOBRE 2008 - N. 8/8069 (2.1.0)	3007
Variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio dell'esercizio finanziario 2008	
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 1 OTTOBRE 2008 - N. 8/8099 (1.8.0)	3010
Nomina del rappresentante della Regione Lombardia nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione «Biblioteca Europea di Informazione e Cultura – BEIC»	
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 1 OTTOBRE 2008 - N. 8/8106 (3.1.0)	3010
Riconoscimento di Ente Unico Arca Centro Mantovano di Solidarietà Onlus con sede legale in via San Vincenzo, n. 31/a a Ospitaletto di Marcaria (MN)	
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 1 OTTOBRE 2008 - N. 8/8108 (3.1.0)	3010
Revoca dell'accreditamento al Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti «Il Club del 900» sito in Milano – via San Faustino, 27, per cessata attività	
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 1 OTTOBRE 2008 - N. 8/8110 (3.1.0)	3011
Accreditamento della Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità «Albatros» sita in Barlassina (MI) – via Marconi, 53 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008	

1.2.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale
 1.1.3 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali / Affari di politica internazionale e comunitaria
 1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
 2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE I OTTOBRE 2008 - N. 8/8III (3.1.0)	
Accreditamento della Comunità «Madonna di Lourdes» – via Grandi, n. 2 a San Donato Milanese, gestita dalla Cooperativa sociale «Promozione Umana» Onlus	3011
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE I OTTOBRE 2008 - N. 8/8II3 (3.2.0)	
Comune di Dubino (SO) – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2008.	3011
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE I OTTOBRE 2008 - N. 8/8II4 (3.2.0)	
Comune di Busto Garolfo (MI) – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2008	3012
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE I OTTOBRE 2008 - N. 8/8II5 (3.2.0)	
Comune di Luino (VA) – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2006	3013
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE I OTTOBRE 2008 - N. 8/8I20 (3.2.0)	
Sanità Penitenziaria – Prime determinazioni in ordine al trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale in attuazione del d.p.c.m. 1 aprile 2008	3013
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE I OTTOBRE 2008 - N. 8/8I38 (5.1.0)	
Determinazioni in merito al Piano di Governo del Territorio dei comuni con popolazione compresa tra 2001 e 15000 abitanti (art. 7, comma 3, l.r. n. 12/2005)	3015
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE I OTTOBRE 2008 - N. 8/8I39 (5.1.0)	
Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 7977/2008 «Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche» (art. 146, c. 6, d.lgs. n. 42/2004)	3020

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 29 SETTEMBRE 2008 - N. 10547 (3.3.0)	
L.r. 5 maggio 2004 n. 11 art. 5 comma 3 approvazione graduatoria e assegnazione contributi ai piccoli Comuni per l'acquisto di autoveicoli da utilizzarsi anche per il trasporto alunni – Anno 2008 – Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 1.000.000,00 UPB 2.1.2.3.78 cap. 428	3021

D.G. Sanità

DECRETO DIRETTORE GENERALE 18 SETTEMBRE 2008 - N. 10068 (3.2.0)	
Determinazioni in merito all'«Organizzazione in rete e criteri di riconoscimento delle Unità di Cura Cerebrovascolari (UCV – Stroke Unit)»	3022

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 7 OTTOBRE 2008 - N. 10987 (4.3.0)	
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Misura 112 «Insediamento di giovani agricoltori» – Riparto delle risorse finanziarie alle Amministrazioni Provinciali – Secondo periodo anno 2008	3026

D.G. Artigianato e servizi

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 24 SETTEMBRE 2008 - N. 10387 (4.0.0)	
DocUP Ob. 2 (2000-2006) – Sottomisura 1.1C «Sostegno agli investimenti nelle imprese artigiane» – Revoca parziale o totale dei contributi concessi alle imprese artigiane: Torneria Automatica s.n.c., Tessitura Banfi Adriano, Brambilla Alma Paola, Curti s.n.c., Alaimo Ignazio, Saia Rosolino e G.B. FER s.n.c.	3031

D.G. Industria, PMI e cooperazione

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 24 SETTEMBRE 2008 - N. 10388 (4.4.0)	
Parere favorevole all'erogazione dei finanziamenti alle imprese Valagussa s.r.l., Doneda F.lli s.r.l., Dispotech s.r.l. e Bioengineering Laboratories s.p.a. tramite gli Istituti di credito convenzionati in adempimento alla d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003	3032
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 24 SETTEMBRE 2008 - N. 10390 (4.4.0)	
Parere favorevole all'assegnazione del finanziamento all'impresa Ecochimica s.r.l. tramite gli Istituti di credito convenzionati in adempimento alla d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003.	3033
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 26 SETTEMBRE 2008 - N. 10525 (4.4.0)	
Parere favorevole all'assegnazione e all'erogazione del finanziamento all'impresa Cidneo Metallurgica s.p.a. tramite l'Istituto di credito convenzionato in adempimento alla d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003	3034

D.G. Qualità dell'ambiente

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 24 SETTEMBRE 2008 - N. 10347 (5.3.4)	
Approvazione graduatoria progetti ammessi domande e integrazioni pervenute dal 23 maggio 2008 al 17 settembre 2008 e relativa assegnazione contributi per spese di investimento e per spese correnti a favore di enti pubblici per la realizzazione di progetti di mobilità eco-sostenibile attuati con il rinnovo e lo sviluppo dell'efficienza gestionale del parco auto, settimo gruppo	3034

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

5.1.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio

3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO

4.4.0 SVILUPPO ECONOMICO / Industria

5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento

D.G. Territorio e urbanistica

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 26 AGOSTO 2008 - N. 9267 (5.3.5)	
Progetto di ampliamento quantitativo dell'attività di un impianto di trattamento e valorizzazione di rifiuti solidi urbani, assimilabili agli urbani e frazioni derivanti dalla raccolta differenziata, in esercizio in località Cascina Bella Isolina, nel comune di Montanaso Lombardo (LO). Committente: Bellisolina s.r.l. - Montanaso Lombardo. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal d.lgs. 4/2008	3036
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 10 SETTEMBRE 2008 - N. 9742 (5.0.0)	
Progetto del collegamento stradale Arcisate - Bisuschio, in variante alla S.S. 344 «di Porto Ceresio», in provincia di Varese. Proponente: ANAS s.p.a. - Roma. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4.1 del d.lgs. 4/2008 e all'art. 35.2.ter del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal d.lgs. 4/2008	3036
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 17 SETTEMBRE 2008 - N. 10033 (5.0.0)	
Progetto di discarica per rifiuti inerti da realizzarsi all'interno dell'ATEG43 del vigente Piano cave della provincia di Brescia - località Cascina Lunga - Levate nel comune di Montichiari (BS). Proponente: Bernardelli Inerti s.r.l. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità agli articoli 4, comma 1 del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/06, così come sostituito dal d.lgs. 4/08	3043
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 17 SETTEMBRE 2008 - N. 10045 (5.0.0)	
Progetto di ampliamento di un allevamento suinicolo, per una capacità complessiva di 7.457 capi, in località Gerre Borghi, nel comune di Cremona. Committente: Azienda Agricola Grandi Paolo Alberto. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal d.lgs. 4/2008	3044
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 23 SETTEMBRE 2008 - N. 10306 (5.0.0)	
Progetto di realizzazione di n. 1 pozzo ad uso irriguo in Comune di Paderno Ponchielli (CR). Committente: Azienda Agricola Camparada Giorgio Aldo. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 21 e seguenti del d.lgs. 152/06, così come modificati dal d.lgs. 4/08	3045

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO**Corte Costituzionale**

ATTO DI PROMUOVIMENTO 15 MAGGIO 2008 - N. 302	
Ordinanza n. 302 del 15 maggio 2008 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Babou & C. di Ismaila Babou c/ Ministero dell'Interno ed altri.	3046

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 42/01-SE.O. 2008	
CORECOM Comitato Regionale per le Comunicazioni - Deliberazione n. 11 del 29 settembre 2008 - Approvazione della graduatoria delle emittenti televisive locali per l'attribuzione dei contributi previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Anno 2008	3050

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2008011)

D.c.r. 23 settembre 2008 - n. VIII/691

(1.2.0)

Convalida della elezione dei Consiglieri Edgardo Arosio, Francesco Fiori e Vanni Ligasacchi

Presidenza del Presidente De Capitani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Viste le disposizioni della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di eleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio Sanitario Nazionale);

Visti l'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) modificato, da ultimo, con legge 13 dicembre 1999, n. 475, nonché la legge regionale 16 gennaio 1995, n. 6 (Norme di attuazione della l. 18 gennaio 1992 n. 16 e della l. 12 gennaio 1994, n. 30, concernenti la convalida, la sospensione e la decadenza dalla carica dei Consiglieri regionali);

Visto l'art. 3, comma 9, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni;

Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia delle regioni);

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma della Costituzione);

Visto l'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a Statuto normale);

Visti gli articoli 13, dello Statuto regionale e 7 del regolamento interno;

Esaminata e condivisa la motivata relazione approvata dalla Giunta delle elezioni in data 17 settembre 2008 nella quale si dà conto che non sussistono, in termini di diritto e di fatto, situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità a carico dei Consiglieri Edgardo Arosio, Francesco Fiori e Vanni Ligasacchi.

Con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di convalidare ad ogni conseguente effetto di legge l'elezione dei Consiglieri Edgardo Arosio, Francesco Fiori e Vanni Ligasacchi;

- di disporre che la presente deliberazione venga depositata, ai sensi dell'art. 17, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968 n. 108, presso la segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente: Giulio De Capitani
Il consigliere segretario: Carlo Maccari
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008012)

D.c.r. 23 settembre 2008 - n. VIII/692

(1.2.0)

Presa d'atto delle dimissioni del Consigliere Gianluigi Farioli dalla carica di Consigliere regionale e provvedimenti conseguenti

Presidenza del Presidente De Capitani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108 «Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto normale» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 154 «Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio Sanitario regionale»;

Vista la legge regionale 16 gennaio 1995, n. 6 «Norme di attuazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e della legge 12 gennaio 1994, n. 30 concernenti la convalida, la sospensione e la decadenza dalla carica dei Consiglieri regionali»;

Vista la d.c.r. n. VIII/633 del 10 giugno 2008 con la quale il signor Gianluigi Farioli è stato nominato Consigliere regionale;

Considerato che il signor Gianluigi Farioli riveste la carica di Sindaco della città di Busto Arsizio;

Vista la d.c.r. n. VIII/684 del 29 luglio 2008 con la quale il Consiglio regionale ha ritenuto che sussista nei confronti del Consigliere regionale Gianluigi Farioli la causa di incompatibilità prevista dall'articolo 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, derivante dal cumulo delle cariche di Consigliere regionale e di Sindaco;

Considerato che con lettera in data 11 agosto 2008 (prot. Consiglio regionale n. 9823 del 19 agosto 2008) il signor Gianluigi Farioli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere regionale avendo optato per la carica di Sindaco di Busto Arsizio contestualmente esercitata;

Considerato che il Consigliere regionale Gianluigi Farioli era stato eletto nella lista provinciale avente come contrassegno «Forza Italia per Formigoni», nella circoscrizione di Lecco;

Visto il verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale istituito presso il Tribunale di Lecco ed accertato che nella lista «Forza Italia per Formigoni» non risultano ulteriori candidati non eletti in graduatoria;

Vista la graduatoria delle circoscrizioni nelle quali sono stati attribuiti i seggi assegnati ai gruppi di liste provinciali da parte dell'ufficio centrale regionale, ai sensi del comma 10 dell'articolo 15 della legge n. 108/1968;

Visto il verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale istituito presso il Tribunale di Sondrio ed accertato che nella lista «Forza Italia per Formigoni» nella circoscrizione di Sondrio il primo e unico candidato in graduatoria, Giovanni BORDONI, risulta già proclamato eletto Consigliere;

Visto il verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale istituito presso il Tribunale di Pavia ed accertato che nella lista «Forza Italia per Formigoni» nella circoscrizione di Pavia l'ordine dei candidati non eletti, in base ai voti riportati è il seguente:

1. Francesco FIORI,
2. Antonella LOTTINI,
3. Giovanni GUZZETTI;

Considerato che il primo candidato in graduatoria, Francesco FIORI, risulta già proclamato eletto Consigliere;

Delibera

di prendere atto delle dimissioni del Consigliere regionale Gianluigi Farioli e della conseguente cessazione dalla carica di Consigliere regionale e che pertanto, ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge n. 108/1968, il seggio di Consigliere regionale resosi vacante viene attribuito alla signora Antonella LOTTINI, che nella lista provinciale avente come contrassegno «Forza Italia per Formigoni», nella circoscrizione provinciale di Pavia, risulta essere la prima candidata non eletta in graduatoria, come risulta dal verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale istituito presso il Tribunale di Pavia per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del 3 e 4 aprile 2005.

Il presidente: Giulio De Capitani
Il consigliere segretario: Carlo Maccari
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008013)

D.c.r. 23 settembre 2008 - n. VIII/693

(1.2.0)

Presa d'atto delle dimissioni del Consigliere Fabio Rizzi dalla carica di Consigliere regionale e provvedimenti conseguenti

Presidenza del Presidente De Capitani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108 «Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto normale» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 154 «Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio Sanitario regionale»;

Vista la legge regionale 16 gennaio 1995, n. 6 «Norme di attuazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e della legge 12 gennaio 1994, n. 30 concernenti la convalida, la sospensione e la decadenza dalla carica dei Consiglieri regionali»;

Vista la d.c.r. n. VIII/647 del 24 giugno 2008 con la quale il signor Fabio Rizzi è stato nominato Consigliere regionale;

Considerato che con lettera in data 22 settembre 2008 (prot. Consiglio regionale n. 10530 del 22 settembre 2008) il signor Fa-

bio Rizzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere regionale avendo optato per la carica di Senatore;

Considerato che il Consigliere regionale Fabio Rizzi era stato eletto nella lista provinciale avente come contrassegno «Lega Nord Padania», nella circoscrizione di Varese;

Visto il verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale istituito presso il Tribunale di Varese ed accertato che nella lista «Lega Nord Padania» l'ordine dei candidati non eletti, in base ai voti riportati è il seguente:

1. Luciana Maria RUFFINELLI,
2. Fabio RIZZI,
3. Domenico USLENGHI,
4. Antonella SCREMIN in Ballerio,
5. Sergio TREZZI;

Delibera

di prendere atto delle dimissioni del Consigliere regionale Fabio Rizzi e della conseguente cessazione dalla carica di Consigliere regionale e che pertanto, ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge n. 108/1968, il seggio di Consigliere regionale resosi vacante viene attribuito al signor Domenico USLENGHI, che nella lista provinciale avente come contrassegno «Lega Nord Padania», nella circoscrizione provinciale di Varese, risulta essere il primo candidato non eletto in graduatoria, come risulta dal verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale istituito presso il Tribunale di Varese per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del 3 e 4 aprile 2005.

Il presidente: Giulio De Capitani
 Il consigliere segretario: Carlo Maccari
 Il segretario dell'assemblea consiliare:
 Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008014)

D.c.r. 23 settembre 2008 - n. VIII/694

(1.2.0)

Composizione delle Commissioni consiliari permanenti – Sedicesima variazione

Presidenza del Presidente De Capitani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Richiamata la d.c.r. n. VIII/6 avente ad oggetto «Istituzione delle Commissioni consiliari permanenti dell'VIII legislatura» come modificata dalle successive deliberazioni consiliari, concernenti variazioni alla composizione numerica delle Commissioni stesse;

Richiamata la d.c.r. n. VIII/675 avente ad oggetto «Rinnovo delle Commissioni consiliari permanenti»;

Vista la nota in data 17 settembre 2008 del Presidente del Gruppo consiliare Forza Italia – Il Popolo della Libertà che chiede di modificare il numero dei rappresentanti del Gruppo stesso nelle Commissioni consiliari come segue:

- diminuzione da 6 a 4 rappresentanti in IV Commissione;
- diminuzione da 4 a 3 rappresentanti in V Commissione;
- diminuzione da 4 a 3 rappresentanti in VI Commissione;

Vista la nota in data 19 settembre 2008 del Presidente del Gruppo consiliare Lega Lombarda – Lega Nord-Padania che chiede l'aumento da 2 a 3 dei rappresentanti del Gruppo stesso nelle Commissioni V e VI;

Visto l'art. 21, comma 4, del regolamento interno;

Vista la proposta formulata dall'ufficio di Presidenza con propria deliberazione n. 260 del 22 settembre 2008;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

- di variare il numero dei rappresentanti dei Gruppi consiliari Forza Italia – Il Popolo della Libertà e Lega Lombarda – Lega Nord – Padania nelle Commissioni IV, V e VI come in premessa indicato;

- di rideterminare pertanto la composizione delle Commissioni consiliari così come segue:

COMMISSIONI CONSILIARI	I	II	III	IV	V	VI	VII
TOTALE CONSIGLIERI ASSEGNATI	20	22	29	27	24	23	24
GRUPPI							
FORZA ITALIA – IL POPOLO DELLA LIBERTÀ	2	3	7	4	3	3	4
PARTITO DEMOCRATICO	4	5	6	6	5	5	5
LEGA LOMBARDA – LEGA NORD – PADANIA	2	2	2	4	3	3	3
ALLEANZA NAZIONALE – IL POPOLO DELLA LIBERTÀ	1	1	3	2	2	1	1
RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA SINISTRA DEMOCRATICA U.D.C. VERDI PER LA PACE COMUNISTI ITALIANI ITALIA DEI VALORI PARTITO PENSIONATI PER LA LOMBARDIA	1 componente per ogni gruppo consiliare in ciascuna commissione						
MISTO	1 componente per ogni formazione politica del gruppo misto in ciascuna commissione						

Il presidente: Giulio De Capitani
 Il consigliere segretario: Carlo Maccari
 Il segretario dell'assemblea consiliare:
 Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008015)

(1.1.3)

D.c.r. 23 settembre 2008 - n. VIII/696**Mozione concernente l'appello per la moratoria universale sulla pena di morte per Tarek Aziz nonché l'attuazione del trattato di Roma istitutivo della Corte Penale Internazionale**

Presidenza del Presidente De Capitani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la mozione n. 240 presentata in data 23 settembre 2008;

A norma degli artt. 97 e 98 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

di approvare la mozione n. 240 concernente l'appello per la moratoria universale sulla pena di morte per Tarek Aziz, nonché

l'attuazione del trattato di Roma istitutivo della Corte Penale Internazionale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Consapevole della responsabilità di operare nel solco della prestigiosa tradizione di Cesare Beccaria, di Pietro Verri, di Alessandro Verri, di Alessandro Manzoni e dei principi di civiltà giuridica da essi enunciati e difesi;

Rivendica

le iniziative politiche intraprese per affermare quei principi ovunque nel mondo, per affermare una civile convivenza tra i suoi abitanti, fondata sul «diritto positivo storicamente acquisito» nelle convenzioni internazionali sui diritti umani, civili e politici, compreso il diritto di ciascuno alla democrazia;

Considerato che:

- la Regione Lombardia ha sostenuto per anni la campagna di "Nessuno tocchi Caino" per una risoluzione ONU sulla moratoria universale delle esecuzioni capitali, rilanciata sull'onda dello sdegno suscitato dall'esecuzione del dittatore Saddam Hussein;
- in sintonia con tale campagna, il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato tempestivamente atti di indirizzo politico, in grado di orientare positivamente le scelte del Governo italiano, dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, facilitando la partecipazione attiva di tutte le Regioni del Consiglio d'Europa;
- la campagna per la moratoria universale si è conclusa con successo il 18 dicembre 2007 con l'approvazione della risoluzione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, risoluzione da cui occorre trarre slancio per avanzare verso l'abolizione totale della pena di morte;
- l'Iraq rischia di ripetere con Tarek Aziz il tragico errore già commesso con Saddam Hussein, di sentenziare la morte ad un altro testimone di eccellenza, indispensabile per ricostruire i fatti e le responsabilità di ciascuno durante il regime di Saddam Hussein e nella gestione della crisi irachena, sfociata poi nella guerra;
- il Consiglio regionale della Lombardia con la mozione del 12 febbraio 2003 (atto 10857), la mozione del 18 marzo 2003 (atto 11335), la mozione del 25 marzo 2003 (atto 11398), di indirizzo politico per la soluzione incruenta della crisi irachena, approvate a grandissima maggioranza, ha sostenuto l'iniziativa per l'esilio del dittatore iracheno e l'insediamento in Iraq di una amministrazione fiduciaria sotto le insegne dell'ONU, guidata da personalità politiche scelte tra le più apprezzate per l'alto profilo culturale e politico, e l'avvio del processo di democratizzazione dell'Iraq nell'arco di due anni;
- dai documenti de-secretati dal Governo spagnolo (El Pais del 27 settembre 2007) emerge con chiarezza che la via dell'esilio per Saddam Hussein sostenuta dal Consiglio regionale della Lombardia era una opzione reale, sostenuta anche da alcuni Paesi arabi;

Convinto che l'accertamento della verità storica è un diritto fondamentale e un interesse inalienabile della collettività umana e che la pena di morte non deve impedire o interrompere l'accertamento della verità;

Consapevole che per le considerazioni svolte, il Consiglio ha titoli particolarmente forti e credibili per esigere, a nome dei cittadini lombardi, verità e informazione trasparente per capire la vera genesi delle scelte di guerra, pagate con la vita e la sofferenza estrema di milioni di persone;

Sottoscrive

L'appello internazionale "Moratoria universale sulla pena di morte, anche per Tarek Aziz" promosso da "Nessuno tocchi Caino" e dal Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito, in particolare affinché il Governo e la Magistratura iracheni assicurino la piena pubblicità del processo, il rispetto dei diritti di difesa degli imputati, escludano l'esecuzione della probabile condanna a morte di Tarek Aziz e ripristinino la moratoria sulla pena di morte che avevano proclamato alla fine della guerra, appello già sottoscritto da centinaia di parlamentari italiani ed europei di ogni parte politica, dal Consiglio comunale di Milano e dal Presidente della Regione Lombardia, appello allegato alla presente mozione come parte integrante;

Sollecita il Parlamento europeo e il Parlamento italiano

ad attivarsi nei modi opportuni per verificare le condizioni di salute e il trattamento, anche giudiziario, del detenuto Tarek Aziz;

Sollecita il Parlamento italiano

ad approvare al più presto le norme per il raccordo della legislazione italiana con il Trattato di Roma istitutivo della Corte Penale Internazionale;

Chiede al Governo italiano

- di sollecitare Iraq e USA a sottoscrivere e ratificare il Trattato di Roma istitutivo della Corte Penale Internazionale, che esclude l'applicazione della pena di morte anche per i reati più gravi;
- di mettere a disposizione dell'opinione pubblica, sull'esem-

pio della Spagna, eventuali documenti sinora secretati, utili per chiarire il perché della mancata presa in considerazione della proposta "esilio di Saddam e Governo di transizione alla democrazia sotto controllo ONU";

- di considerare l'accertamento di queste verità come atti dovuti alla memoria di tutte le vittime, utili per evitare nuove guerre in futuro e altrove;

Impegna i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale a inviare il testo della presente mozione, tradotta in inglese e in esperanto:

- al Presidente iracheno Jalal Talabani, al Primo Ministro iracheno Nuri al-Maliki, al Ministro della Giustizia iracheno Hashim al-Shibli, al Presidente del Parlamento iracheno Hajim Al-Hassani;
- al Presidente del Consiglio italiano, ai Presidenti della Camera e del Senato, ai Presidenti delle rispettive Commissioni esteri;
- al Presidente della Commissione Europea José Manuel Barroso, al Presidente del Parlamento europeo Hans-Gert Pötering, al Presidente della Commissione del Parlamento europeo per le libertà dei cittadini;
- al Comitato delle Regioni, alle Regioni dei Paesi del Consiglio d'Europa e dei Paesi Osservatori, con l'invito a sottoscrivere l'appello internazionale per applicare la moratoria ONU sulla pena di morte a Tarek Aziz, garantendo ai propri cittadini un'ampia informazione sull'iniziativa e la possibilità di sottoscrivere l'appello stesso".».

Il presidente: Giulio De Capitani

Il consigliere segretario: Carlo Maccari

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2008016)

(1.8.0)

Com.r. 7 ottobre 2008 - n. 181

Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi: ERSAF

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

COMUNICA

Il Consiglio regionale deve procedere, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 12 gennaio 2002, n. 3, alla nomina di **tre** membri effettivi, di cui **uno** con funzioni di Presidente, e **due** membri supplenti nel

Collegio dei revisori dei conti di

ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE ERSAF

Scadenza presentazione candidature: **giovedì 30 ottobre 2008.**

Le proposte di candidatura vanno presentate al **Presidente del Consiglio regionale** - via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano e devono pervenire entro la data di scadenza.

Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai Consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia.

Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal candidato, relative a:

- a) dati anagrafici completi e residenza;
- b) titolo di studio;
- c) rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;
- d) disponibilità all'accettazione dell'incarico;
- e) iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Dovranno inoltre essere allegati:

- 1) il *curriculum* professionale, includente l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti;
- 2) la specifica dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle

condizioni di cui all'art. 6 della l.r. n. 14/95, che costituiscono cause di esclusione;

3) la specifica dichiarazione di non sussistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse con l'incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 14/95;

4) la documentazione attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Gli incarichi di cui alla l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modificazioni, non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto; per l'incarico a revisore dei conti o di membro del collegio sindacale è consentito il cumulo di due incarichi.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio a quanto previsto dalla l.r. n. 14/95 e successive modificazioni.

Al fine di agevolare la presentazione delle proposte di candidatura potranno essere utilizzati i moduli (includenti le specifiche dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 soprasmpecificati) disponibili presso il Servizio per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Unità Operativa Nomine - via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - tel. 02/67482.491-496-373, ove sarà altresì possibile ottenere ulteriori informazioni relative alle nomine.

Il presente comunicato sarà inoltre pubblicato sul sito www.consiglio.regione.lombardia.it (link: nomine) dal quale potrà essere scaricato il modulo da utilizzare per le proposte di candidatura.

Il presidente:
Giulio De Capitani

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2008017)

D.p.g.r. 24 settembre 2008 - n. 10362

(1.8.0)

Delega all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente sig. Massimo Ponzoni per l'adozione degli atti di concessione del patrocinio e di partecipazione della Regione a comitati d'onore, ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il proprio decreto del 30 luglio 2008, n. 8441 «Nomina del sig. Massimo Ponzoni quale Assessore alla Qualità dell'Ambiente - Definizione ambito e modalità di svolgimento dell'incarico»;

Dato atto che il citato decreto, al punto 4 del dispositivo, stabilisce che all'Assessore possa essere delegata l'adozione di specifici atti di competenza del Presidente mediante apposito decreto;

Vista la d.g.r. n. 2 del 18 maggio 2005 «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I Provvedimento Organizzativo - VIII Legislatura e successivi provvedimenti organizzativi»;

Vista la legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'articolo 7, commi 1 e 2;

Vista la d.g.r. del 27 dicembre 2001, n. 7663 - Criteri e modalità per la concessione del patronato/patrocinio e per l'adesione a comitati d'onore, ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50;

Ritenuto di delegare l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente all'adozione degli atti di concessione del patrocinio e di partecipazione della Regione a comitati d'onore, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della l.r. 12 settembre 1986, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito delle materie oggetto dell'incarico;

Decreta

1. l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Massimo Ponzoni, nell'ambito delle materie oggetto dell'incarico conferito con decreto del 30 luglio 2008, n. 8441, è delegato alla adozione degli atti di concessione del patrocinio e di partecipazione della Regione a comitati d'onore;

2. il patrocinio e la partecipazione a comitati d'onore è concesso nel rispetto dei criteri e secondo le modalità previste nella d.g.r. del 27 dicembre 2001, n. 7663;

3. l'elenco dei patrocini concessi sulla base del presente atto di delega è trasmesso ogni trimestre alle Relazioni esterne della Presidenza;

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR2008018)

D.p.g.r. 24 settembre 2008 - n. 10364

(1.8.0)

Delega all'Assessore alla Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale sig. Stefano Maullu per l'adozione degli atti di concessione del patrocinio e di partecipazione della Regione a comitati d'onore, ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il proprio decreto del 30 luglio 2008, n. 8442 «Nomina del sig. Stefano Maullu quale Assessore alla Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale - Definizione ambito e modalità di svolgimento dell'incarico»;

Dato atto che il citato decreto, al punto 4 del dispositivo, stabilisce che all'Assessore possa essere delegata l'adozione di specifici atti di competenza del Presidente mediante apposito decreto;

Vista la d.g.r. n. 2 del 18 maggio 2005 «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I Provvedimento Organizzativo - VIII Legislatura e successivi provvedimenti organizzativi»;

Vista la legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'articolo 7, commi 1 e 2;

Vista la d.g.r. del 27 dicembre 2001, n. 7663 - Criteri e modalità per la concessione del patronato/patrocinio e per l'adesione a comitati d'onore, ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50;

Ritenuto di delegare l'Assessore alla Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale all'adozione degli atti di concessione del patrocinio e di partecipazione della Regione a comitati d'onore, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della l.r. 12 settembre 1986, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito delle materie oggetto dell'incarico,

Decreta

1. l'Assessore alla Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale, Stefano Maullu, nell'ambito delle materie oggetto dell'incarico conferito con decreto del 30 luglio 2008, n. 8442, è delegato alla adozione degli atti di concessione del patrocinio e di partecipazione della Regione a comitati d'onore;

2. il patrocinio e la partecipazione a comitati d'onore è concesso nel rispetto dei criteri e secondo le modalità previste nella d.g.r. del 27 dicembre 2001, n. 7663;

3. l'elenco dei patrocini concessi sulla base del presente atto di delega è trasmesso ogni trimestre alle Relazioni esterne della Presidenza;

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008019)

D.g.r. 1 ottobre 2008 - n. 8/8069

(2.1.0)

Variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio dell'esercizio finanziario 2008

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. n. 36 del 29 dicembre 2007 riguardante l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico;

Vista la d.g.r. n. 8/6260 del 21 dicembre 2007 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto il decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Ragioneria Generale e Direzione OPR n. 4697 del 12 maggio 2008, con il quale sono stati determinati i residui attivi e passivi certi al 31 dicembre 2007;

Vista la d.g.r. n. 8/7576 dell'11 luglio 2008 «Variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio dell'esercizio finanziario 2008 a seguito della determinazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2007»;

Considerata la necessità di provvedere all'integrazione degli stanziamenti di cassa dei capitoli di cui all'allegato «A», al fine di adempiere alle obbligazioni già assunte, per un importo complessivo di € 44.042.569,56;

Dato atto che si rende necessario prelevare la somma di € 44.042.569,56 dall'UPB 7.4.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», che presenta la sufficiente disponibilità;

Visto l'art. 41, comma 2, della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad effettuare i prelievi di somme dal fondo di riserva di cassa e le relative destinazioni ed integrazioni a favore degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa da comunicare al consiglio regionale entro dieci giorni dalla adozione per la ratifica e la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini;

Verificata, da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa Ragioneria Generale e Direzione OPR la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di € 44.042.569,56 dall'UPB 7.4.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», ai sensi dell'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di apportare le conseguenti variazioni degli stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione dell'esercizio 2008 e del Documento tecnico di accompagnamento così come dettagliatamente indicato nell'allegato «A» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per un importo complessivo di € 44.042.569,56;

3. di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale e pubblicarlo sul Bollettino della Regione Lombardia ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 41, comma 2, della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO «A»

UPB 2.1.1.3.278 Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità			
Capitolo	Autonome	Capitale	Euro
Spese per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento, nonché la dotazione di beni ed arredi delle strutture destinate all'attuazione del diritto allo studio nelle università	Assestato		1.000.000,00
	Cassa attuale		700.000,00
	Residui al 01.01.08		
	Fabbisogno di cassa		300.000,00

UPB 2.2.1.2.401 Promozione e sviluppo del mercato del lavoro			
Capitolo	Vincolate	Correnti operative	Euro
Spese per il personale, l'affitto ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro, per le funzioni riguardanti il mercato del lavoro	Assestato		1.541.222,78
	Cassa attuale		1.078.855,95
	Residui al 01.01.08		
	Fabbisogno di cassa		462.366,83
Capitolo 005269 Vincolate Correnti operative	Assestato		1.495.398,66
	Cassa attuale		1.046.779,06
	Residui al 01.01.08		
	Fabbisogno di cassa		448.619,60
Capitolo 005690 Vincolate Correnti operative	Assestato		2.086.532,00
	Cassa attuale		1.460.672,40
	Residui al 01.01.08		
	Fabbisogno di cassa		625.959,60

UPB 2.3.1.2.55 Valorizzazione del patrimonio culturale			
Capitolo	Autonome	Correnti operative	Euro
Cofinanziamento regionale al Progetto «Erica» dalla conservazione alla conoscenza passato e futuro di una cattedrale europea, nell'ambito del Programma Comunitario Cultura 2000	Assestato		0,00
	Cassa attuale		10.125,00
	Residui al 01.01.08		11.250,00
	Fabbisogno di cassa		1.125,00

UPB 2.6.1.2.239 Integrazione delle politiche per i giovani			
Capitolo	Autonome	Correnti operative	Euro
Cofinanziamento regionale per il Progetto «Un sistema territoriale per la creatività giovanile»	Assestato		7.000,00
	Cassa attuale		6.300,00
	Residui al 01.01.08		
	Fabbisogno di cassa		700,00

UPB 3.4.1.3.361 Sistemi turistici			
Capitolo	Vincolate	Capitale	Euro
Contributi statali in capitale sull'ammontare attualizzato degli interessi relativi a finanziamenti concessi a soggetti privati anche diversi dai proprietari, per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche	Assestato		845.186,10
	Cassa attuale		338.074,44
	Residui al 01.01.08		
	Fabbisogno di cassa		507.111,66

UPB 3.4.2.2.31 Promozione del territorio lombardo			
Capitolo	Vincolate	Correnti operative	Euro
Cofinanziamento statale per la realizzazione del «Progetto per la promocommercializzazione e lo sviluppo turistico di interesse nazionale della Regione Lombardia»	Assestato		0,00
	Cassa attuale		139.438,60
	Residui al 01.01.08		199.198,00
	Fabbisogno di cassa		59.759,40

UPB 3.6.2.3.404 Interventi a favore del sistema dei servizi			
Capitolo	Vincolate	Capitale	Euro
Spese per l'attuazione del Programma d'iniziativa comunitaria Obiettivo 2 e sostegno transitorio 2000-2007 per animazione economica (misura 1.9)	Assestato		1.227.681,01
	Cassa attuale		1.104.912,91
	Residui al 01.01.08		
	Fabbisogno di cassa		122.768,10

UPB 5.1.3.2.262 Prevenzione			
Capitolo	Vincolate	Correnti operative	Euro
Spese per indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati	Assestato		22.507.104,20
	Cassa attuale		15.754.972,94
	Residui al 01.01.08		
	Fabbisogno di cassa		6.752.131,26

UPB 5.2.4.2.94 Politiche di inclusione e integrazione sociale			
Capitolo	Vincolate	Correnti operative	Euro
Impiego del cofinanziamento statale per il Progetto «Coach per anziani/parzialmente o totalmente autosufficienti»	Assestato		1.669,43
	Cassa attuale		1.502,49
	Residui al 01.01.08		
	Fabbisogno di cassa		166,94

Capitolo	005176 Vincolate	Correnti operative	Euro
Impiego del cofinanziamento U.E. per il Progetto «Coach per anziani/e parzialmente o totalmente autosufficienti»	Assestato		1.669,43
	Cassa attuale		1.502,49
	Residui al 01.01.08		
	Fabbisogno di cassa		166,94
Capitolo	005178 Vincolate	Correnti operative	Euro
Impiego del cofinanziamento nazionale per il progetti nell'ambito del Progetto quadro «I percorsi dell'esclusione sociale»	Assestato		9.386,26
	Cassa attuale		8.447,63
	Residui al 01.01.08		
	Fabbisogno di cassa		938,63
Capitolo	005256 Vincolate	Correnti operative	Euro
Impiego del cofinanziamento U.E. per i progetti nell'ambito del Progetto quadro «I percorsi dell'esclusione sociale»	Assestato		12.068,03
	Cassa attuale		10.861,23
	Residui al 01.01.08		
	Fabbisogno di cassa		1.206,80

UPB 5.3.2.3.393 Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente			
Capitolo	006803 Vincolate	Capitale	Euro
Cofinanziamento Piano operativo regionale del Programma nazionale 20.000 abitazioni in affitto	Assestato		6.810.114,57
	Cassa attuale		2.724.045,83
	Residui al 01.01.08		
	Fabbisogno di cassa		4.086.068,74
Capitolo	006869 Vincolate	Capitale	Euro
Cofinanziamento Accordo di Programma PRU quartiere ex INCIS in Pieve Emanuele per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale	Assestato		22.428.177,09
	Cassa attuale		8.971.270,84
	Residui al 01.01.08		
	Fabbisogno di cassa		13.456.906,25

UPB 6.1.99.3.353 Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e metrotranviario regionale			
Capitolo	004486 Autonome	Capitale	Euro
Contributo per l'eliminazione dei passaggi a livello e potenziamento della linea ferroviaria Milano-Asso	Assestato		1.313.295,46
	Cassa attuale		1.390.759,86
	Residui al 01.01.08		673.504,34
	Fabbisogno di cassa		596.039,94

UPB 6.2.1.2.120 Servizio Ferroviario Regionale			
Capitolo	005369 Vincolate	Correnti operative	Euro
Trasferimenti statali per il pagamento dell'IVA sui contratti di servizio e di programma per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale	Assestato		26.110.557,87
	Cassa attuale		18.277.390,51
	Residui al 01.01.08		
	Fabbisogno di cassa		7.833.167,36

UPB 6.2.2.3.122 Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale			
Capitolo	006252 Autonome	Capitale	Euro
Quote relative ai ribassi d'asta derivanti dallo svolgimento delle procedure di gara da assegnare agli EE.LL. per la realizzazione degli investimenti per lo sviluppo del Trasporto Pubblico Locale (70%)	Assestato		617.293,77
	Cassa attuale		670.105,64
	Residui al 01.01.08		340.000,00
	Fabbisogno di cassa		287.188,13

Capitolo	007091 Autonome	Capitale	Euro
Contributi per l'acquisto di autobus a metano	Assestato		0,00
	Cassa attuale		525.000,00
	Residui al 01.01.08		750.000,00
	Fabbisogno di cassa		225.000,00

UPB 6.3.1.3.151 Reti e servizi di pubblica utilità			
Capitolo	003931 Autonome	Capitale	Euro
Contributi regionali per l'Unione di Comuni	Assestato		2.321.713,00
	Cassa attuale		1.727.889,10
	Residui al 01.01.08		146.700,00
	Fabbisogno di cassa		740.523,90
Capitolo	005383 Autonome	Capitale	Euro
Fondo per la gestione associata delle funzioni degli Enti Locali	Assestato		4.800.000,00
	Cassa attuale		3.759.846,99
	Residui al 01.01.08		571.209,99
	Fabbisogno di cassa		1.611.363,00

UPB 6.4.1.2.299 Aree protette e tutela dell'ambiente naturale			
Capitolo	006890 Vincolate	Correnti operative	Euro
Cofinanziamento della CE per l'attuazione del Progetto «Viadventure» nell'ambito del Programma Interreg III B - Spazio Alpino	Assestato		5.704,87
	Cassa attuale		7.725,27
	Residui al 01.01.08		5.331,23
	Fabbisogno di cassa		3.310,83
Capitolo	006892 Vincolate	Correnti operative	Euro
Cofinanziamento dello Stato per l'attuazione del Progetto Interregionale «Viadventure» nell'ambito del Programma Interreg III B - Spazio Alpino	Assestato		5.704,86
	Cassa attuale		7.725,27
	Residui al 01.01.08		5.331,24
	Fabbisogno di cassa		3.310,83

UPB 6.5.2.3.110 Pianificazione territoriale e difesa suolo			
Capitolo	004233 Vincolate	Capitale	Euro
Interventi diretti ad eliminare i rischi derivanti da dissesti idrogeologici e da movimenti franosi nelle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade di novembre 1994	Assestato		32.378,24
	Cassa attuale		12.951,30
	Residui al 01.01.08		
	Fabbisogno di cassa		19.426,94
Capitolo	006092 Vincolate	Capitale	Euro
Contributi per interventi urgenti di Protezione Civile per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici del mese di novembre 2002	Assestato		322.756,60
	Cassa attuale		212.702,64
	Residui al 01.01.08		209.000,00
	Fabbisogno di cassa		319.053,96
Capitolo	006189 Vincolate	Capitale	Euro
Impiego del mutuo con la Cassa DD.PP. per la ricostruzione delle opere pubbliche e infrastrutture danneggiate e per opere urgenti di difesa del suolo	Assestato		2.504.698,83
	Cassa attuale		1.147.529,23
	Residui al 01.01.08		364.124,24
	Fabbisogno di cassa		1.721.293,84
Capitolo	006285 Vincolate	Capitale	Euro
ADPQ in materia di difesa del suolo e di prevenzione e difesa dal dissesto idrogeologico	Assestato		737.984,05
	Cassa attuale		295.193,62
	Residui al 01.01.08		
	Fabbisogno di cassa		442.790,43

Capitolo	006611 Vincolate	Capitale	Euro
Interventi di ricostruzione di opere pubbliche ed infrastrutture danneggiate ed opere urgenti di difesa del suolo in seguito all'alluvione del novembre 2002	Assestato		3.547.324,05
	Cassa attuale		2.072.474,95
	Residui al 01.01.08		1.633.863,32
	Fabbisogno di cassa		3.108.712,42

UPB 6.5.3.3.398 Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti			
Capitolo	002839 Autonome	Capitale	Euro
Contributi in capitale a Province, Comuni e loro Consorzi per la realizzazione di piste ciclabili e di parcheggi attrezzati e di punti di noleggio riservati alle biciclette esclusi quelli situati in aree di interscambio	Assestato		0,00
	Cassa attuale		345.804,77
	Residui al 01.01.08		494.006,81
	Fabbisogno di cassa		148.202,04

UPB 6.5.5.3.343 La riqualificazione e lo sviluppo urbano			
Capitolo	005450 Autonome	Capitale	Euro
Cofinanziamento regionale relativo all'iniziativa comunitaria Urban II	Assestato		0,00
	Cassa attuale		492.111,86
	Residui al 01.01.08		546.790,96
	Fabbisogno di cassa		54.679,10

UPB 7.4.0.3.282 Iniziative e azioni per il nuovo Fondo Sociale Europeo 2000-2006			
Capitolo	004807 Vincolate	Capitale	Euro
Programma operativo (Obiettivo 3) Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale, cofinanziamento FSE	Assestato		516.408,35
	Cassa attuale		464.767,51
	Residui al 01.01.08		
	Fabbisogno di cassa		51.640,84
Capitolo 004808 Vincolate	Assestato		382.773,53
	Cassa attuale		344.496,18
	Residui al 01.01.08		
	Fabbisogno di cassa		38.277,35
Capitolo 004809 Autonome	Assestato		125.929,00
	Cassa attuale		113.336,10
	Residui al 01.01.08		
	Fabbisogno di cassa		12.592,90
TOTALE ALLEGATO			
Autonome	Correnti		1.825,00
	Capitale		3.975.589,01
Vincolate	Correnti		16.191.105,02
	Capitale		23.874.050,53
Partite di giro			
TOTALE GENERALE			44.042.569,56

(BUR20080110)

D.g.r. 1 ottobre 2008 - n. 8/8099

(1.8.0)

Nomina del rappresentante della Regione Lombardia nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione «Biblioteca Europea di Informazione e Cultura - BEIC»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la d.g.r. del 18 dicembre 2003, n. 15673 «Partecipazione della Regione Lombardia alla Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura in forma abbreviata BEIC»;

Preso atto che a norma dell'art. 15 dello Statuto della Fondazione spetta alla Regione Lombardia, in qualità di socio fondatore, nominare un componente nel Consiglio di Indirizzo, che dura in carica quattro anni;

Richiamata la d.g.r. del 30 settembre 2004, n. 18792 con la quale era stato nominato rappresentante regionale nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione il Consigliere regionale Sveva Dalmasso;

Considerata la scadenza del mandato quadriennale del Consiglio di Indirizzo della Fondazione e ritenuto, a tale riguardo, di confermare l'incarico al Consigliere regionale Sveva Dalmasso;

Delibera

1) di nominare, in rappresentanza della Regione Lombardia, quale componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione «Biblioteca Europea di Informazione e Cultura - BEIC» il Consigliere regionale Sveva Dalmasso;

2) di notificare il presente atto ai soggetti interessati e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080111)

D.g.r. 1 ottobre 2008 - n. 8/8106

(3.1.0)

Riconoscimento di Ente Unico Arca Centro Mantovano di Solidarietà Onlus con sede legale in via San Vincenzo, n. 31/a a Ospitaletto di Marcaria (MN)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di riconoscere come Ente Unico Arca Centro Mantovano di Solidarietà Onlus, con sede legale in via San Vincenzo, n. 31/a a Ospitaletto di Marcaria (MN) per la gestione complessiva di 59 posti residenziali così accreditati con d.g.r. 15562/2003:

- 12 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale e 6 posti di modulo di trattamento specialistico per pazienti in comorbidità psichiatrica residenziale nella Comunità Arcobaleno» in via Baccelli a Marengo di Marmirolo (MN),
- 17 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale nella Comunità «San Biagio» in via Zello a Revere (MN),
- 16 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale e 8 posti di modulo di trattamento specialistico per Alcol e Polidipendenti nella Comunità «San Marco» in via San Marco a Romanore di Borgoforte (MN);

2. di procedere alla comunicazione del presente atto al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la pubblicazione e al Consiglio regionale.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080112)

D.g.r. 1 ottobre 2008 - n. 8/8108

(3.1.0)

Revoca dell'accreditamento al Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti «Il Club del 900» sito in Milano - via San Faustino, 27, per cessata attività

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di prendere atto:

- della cessata attività del CDI «Il Club del 900» sito in Milano, via S. Faustino, 27, gestito dalla Coop. Soc. a r.l. Polo Geriatrico Riabilitativo, via dei Lavoratori, 133 - Cinisello Balsamo, a far data dal 17 aprile 2008;
- della revoca dell'autorizzazione al funzionamento e della risoluzione del contratto disposte con determinazione 25 giugno 2008, n. 318 dell'ASL Città di Milano;

2) di procedere alla revoca dell'accreditamento disposto al CDI in oggetto con d.g.r. 18 aprile 2005 n. 21298, per n. 30 posti e alla cancellazione dello stesso dal Registro regionale dei Centri Diurni accreditati;

3) di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio regionale, all'Ente gestore interessato nonché alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080113)

D.g.r. 1 ottobre 2008 - n. 8/8110

(3.1.0)

Accreditamento della Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità «Albatros» sita in Barlassina (MI) - via Marconi, 53 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità «Albatros» sita in Barlassina (MI) - via Marconi, 53, per n. 10 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL MI 3;

2. di stabilire che il Patto di accreditamento, che deve essere sottoscritto tra il gestore della struttura in oggetto e l'ASL di ubicazione, è requisito indispensabile per poter assicurare ai propri ospiti gli interventi socio sanitari stabiliti dal progetto e dal programma individualizzati e ricevere dalle ASL, tramite i voucher socio sanitari di lungoassistenza, le remunerazioni corrispondenti ai 3 profili di voucher stabiliti;

3. di stabilire che la ASL territorialmente competente deve provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del Patto suddetto, formulato in conformità ai requisiti di cui all'allegato D della deliberazione n. 18333/04;

4. di stabilire che la ASL territorialmente competente ha il compito di accertare:

- il possesso dell'idoneità professionale del personale nonché organizzativo-gestionale delle strutture, individuate dall'allegato D della d.g.r. 18333/04 quali requisiti necessari alla sottoscrizione del Patto;
- la compiuta attuazione, da parte delle Comunità Socio Sanitarie accreditate, dei contenuti del Patto di accreditamento, d'ufficio oltre che su richiesta della persona assistita e/o dei suoi famigliari;

5. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL di competenza deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di stabilire che per gli utenti ospiti per pronto intervento non può essere richiesto il voucher socio sanitario di lungoassistenza;

7. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare, all'Ente gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080114)

D.g.r. 1 ottobre 2008 - n. 8/8111

(3.1.0)

Accreditamento della Comunità «Madonna di Lourdes» - via Grandi, n. 2 a San Donato Milanese, gestita dalla Cooperativa sociale «Promozione Umana» Onlus

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accreditare la Comunità «Madonna di Lourdes» - via Grandi, n. 2 a San Donato Milanese, gestita dalla Cooperativa sociale «Promozione Umana» Onlus con sede legale in via delle Crociate, n. 1 a San Giuliano Milanese per 12 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale;

2. di vincolare l'Ente gestore alla sottoscrizione del contratto, previsto con dd.g.r. 12621/2003 e 5509/2007, con l'ASL di ubicazione della struttura e all'accettazione delle tariffe stabilite con d.g.r. 5509/2007, secondo le modalità dalla stessa indicate nonché all'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

3. di precisare che la sottoscrizione del contratto, di cui al

punto precedente, da parte dell'ASL di ubicazione della struttura, dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale definitivo dei servizi residenziali e semiresidenziali dell'area dipendenze per l'anno 2008;

4. di stabilire che l'ASL di Milano 2 debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze al fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

5. di procedere alla comunicazione del presente atto al Consiglio regionale e di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080115)

D.g.r. 1 ottobre 2008 - n. 8/8113

(3.2.0)

Comune di Dubino (SO) - Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2008

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il decreto del medico provinciale di Sondrio n. 2966/XII del 1964, che istituiva la pianta organica del Comune di Dubino (SO), prendendo atto della farmacia esistente e ubicata in Dubino centro;

Vista la delibera n. 40 del 30 giugno 2000 del Consiglio comunale di Dubino, che chiede l'istituzione di una seconda sede nella frazione Nuovo Olonio secondo il criterio topografico;

Visti i pareri favorevoli dell'ASL di Sondrio (delibera n. 1416 del 25 ottobre 2000) e dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Sondrio (prot. 1830 del 25 ottobre 2000) all'istituzione della 2ª sede da istituirsi con il criterio topografico nella frazione nuova Olonio, che conta 1.743 abitanti e dista più di 4 km dalle farmacie più vicine;

Vista la nota prot. 6148 del 5 ottobre 2000 del Sindaco di Dubino, che si oppone alla richiesta di trasferimento della farmacia esistente in frazione Nuova Olonio, in quanto risulta in corso la revisione della pianta organica richiesta con la delibera n. 40 del 30 giugno 2000 e che tale trasferimento recherebbe un grave disagio alla popolazione del centro capoluogo;

Vista la delibera della Giunta comunale di Dubino n. 201 del 6 ottobre 2000, che prende atto dell'avvenuto trasferimento della farmacia dal centro capoluogo alla frazione Nuovo Olonio, e rileva che le motivazioni addotte per l'istituzione di una farmacia in Nuovo Olonio sussistono anche per il capoluogo Dubino, che dista più di 3 km dalla frazione e con collegamenti disagiati, e che conferma la richiesta della revisione della pianta organica del Comune di Dubino, precisando che la seconda sede dovrà essere ubicata nel centro capoluogo, in conseguenza del trasferimento della farmacia;

Richiamata la d.g.r. n 7/2420 dell'1 dicembre 2000 che istituisce la sede n. 2 del Comune di Dubino secondo il criterio topografico a seguito del trasferimento della farmacia in frazione Nuovo Olonio avvenuto nelle more del perfezionamento della pratica;

Preso atto che la popolazione residente nel Comune di Dubino, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, risulta essere al 31 dicembre 2007, di n. 3.351 abitanti;

Richiamato il decreto D.G. Sanità n. 17365 del 24 settembre 2002, con il quale viene istituito un dispensario situato in Dubino centro, in locali situati in zona centrale e atti a soddisfare le esigenze di assistenza farmaceutica;

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 4 del 27 febbraio 2008 con la quale il Comune di Dubino chiede che vengano ridefiniti i criteri istitutivi delle due sedi esistenti, assegnando a ciascuna sede il criterio più adeguato e cioè prevedendo che la sede n. 1 (frazione Nuova Olonio) sia ridefinita come sede ex art. 104 (criterio topografico) e la sede n. 2 (Dubino capoluogo) sia ridefinita con il criterio demografico;

Preso atto del parere favorevole dell'ASL di Sondrio alla ridefinizione dei criteri, in quanto «per rispettare la distanza di 3000 metri dalle farmacie esistenti la farmacia di nuova istituzione dovrebbe essere ubicata al di fuori dell'area individuata come "centro" vanificando l'utilità della seconda farmacia» (delibera n. 230 del 16 maggio 2008);

Preso atto del parere negativo dell'Ordine dei Farmacisti di Sondrio: «dato che l'adozione del criterio istitutivo demografico o topografico è giustificabile solo in relazione alla situazione pre-

sente al momento della effettiva istituzione della sede» (prot. 906/O del 27 maggio 2008);

Ritenuto di non condividere il parere negativo in quanto il medesimo Ordine con nota prot. 1830 del 25 ottobre 2000 aveva espresso parere positivo all'istituzione della sede in Nuovo Olonio secondo il criterio topografico, e l'istituzione della 2ª sede in Dubino centro anziché in frazione Nuova Olonio era stata determinata dal trasferimento della farmacia nelle more del perfezionamento della pratica;

Accertato che le esigenze di assistenza farmaceutica della popolazione sono adeguatamente assicurate dalla presenza di due farmacie, una in frazione Olonio e l'altra in Dubino centro;

Rilevato, in particolare, che l'assistenza nella frazione Olonio è garantita dalla farmacia ivi trasferitasi nel 2000, e che dista più di 3.000 metri dalle farmacie esistenti, nonché dal centro capoluogo, mentre l'assistenza in Dubino può essere garantita solo collocando la farmacia dove ora sorge il dispensario e cioè a meno di 3000 metri dalle farmacie dei Comuni limitrofi;

Rilevato che la farmacia del centro capoluogo di Dubino, per ottemperare ai 3000 metri di distanza dalle farmacie più vicine richiesti dal criterio topografico dovrebbe essere collocata a 700-800 metri fuori dal centro, lungo una strada provinciale estremamente trafficata, non permettendo pertanto di assicurare l'assistenza farmaceutica necessaria agli abitanti del centro capoluogo;

Rilevata pertanto la necessità di dover assicurare la possibilità di collocare la farmacia pertinente alla sede n. 2 in una posizione tale da soddisfare le esigenze di assistenza farmaceutica della popolazione;

Valutata complessivamente la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentata dal Comune di Dubino, alla luce dei pareri sopra richiamati e delle considerazioni sopra esposte;

Valutata positivamente la richiesta di ridefinizione dei criteri di istituzione proposta dal Comune, in base alle caratteristiche del territorio e alle esigenze di assistenza farmaceutica della popolazione;

Ritenuto quindi di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Dubino (SO), assestando a ciascuna sede il criterio più adeguato e cioè:

Sede farmaceutica n. 1

Frazione Olonio – criterio topografico ex art. 104 TULS

Sede farmaceutica n. 2

Centro capoluogo e restante territorio comunale con esclusione della frazione Olonio – criterio demografico;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti:

• il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con r.d. 1265/34, e s.m.i., ed in particolare l'art. 104;

• la legge 2 aprile 1968 n. 475 e s.m.i.;

• il d.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 e s.m.i.;

• la legge 8 novembre 1991 n. 362 s.m.i.;

• la l.r. 25 maggio 1983 n. 46 e s.m.i.;

Valutate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1) di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Dubino (SO), che risulta pertanto così costituita:

Sede farmaceutica n. 1

Frazione Olonio – criterio topografico ex art. 104 TULS

Sede farmaceutica n. 2

Centro capoluogo e restante territorio comunale con esclusione della frazione Olonio – criterio demografico;

2) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080116)

(3.2.0)

D.g.r. 1 ottobre 2008 - n. 8/8114

Comune di Busto Garolfo (MI) – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2008

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la d.g.r. n. 5746 del 31 ottobre 2007, che prevede

che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Busto Garolfo (MI), sia costituita da n. 3 sedi farmaceutiche;

Vista la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Busto Garolfo, approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 21 aprile 2008, diretta alla ridelimitazione territoriale delle sedi farmaceutiche sulla base del criterio urbanistico, al fine di garantire l'assistenza farmaceutica alla popolazione residente nella frazione Olcella del territorio comunale;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 46/83:

– il direttore generale dell'ASL della Provincia di Milano 1, con decreto n. 146 del 27 giugno 2008,

– l'Ordine dei Farmacisti di Milano e Lodi, con nota del 30 maggio 2008, prot. n. 200801390,

hanno formulato parere favorevole circa la suddetta proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Busto Garolfo;

Preso atto che il comune di Busto Garolfo, alla data del 31 dicembre 2007, annoverava una popolazione residente di n. 13.082 abitanti, come da rilevazioni pubblicate dall'Istat;

Valutata complessivamente la richiesta di decentramento delle sedi farmaceutiche presentata dal comune di Busto Garolfo, alla luce dei pareri sopra richiamati;

Ritenuto di accogliere l'istanza di decentramento avanzata dal comune, e di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Busto Garolfo per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 5 della l. 362/91, approvando la delimitazione territoriale delle sedi farmaceutiche esistenti riportata nell'allegato 1, parte integrante del presente atto;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti:

• la legge 2 aprile 1968 n. 475 e s.m.i.;

• il d.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 e s.m.i.;

• la legge 8 novembre 1991 n. 362 s.m.i.;

• la l.r. 25 maggio 1983 n. 46 e s.m.i.;

Valutate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Busto Garolfo (MI) per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 5 della l. 362/91, secondo la delimitazione territoriale delle sedi farmaceutiche riportata nell'allegato 1, parte integrante del presente atto;

2) Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

_____ • _____

ALLEGATO 1

Sede n. 1 (istituita e funzionante – privata)

Delimitata a nord dai limiti territoriali della fraz. Olcella – coincidente con la zona 1 – e dai confini territoriali del comune, ad Est dal lato sx di via Busto Arsizio all'incrocio con la S.P. 12, dal tratto della S.P. 12 compreso tra l'incrocio con via Busto Arsizio e via S.D. Savio, dal lato sx di via S.D. Savio, dal lato dx di via S.G. Bosco dall'incrocio con via S.D. Savio all'incrocio con via Tagliamento, dal lato dx di via IV Novembre dall'incrocio con via Tagliamento all'incrocio con via L. Cadorna, dal lato sx di via Cadorna dall'incrocio con via IV Novembre all'innesto in piazza N. Bixio, dal lato sx di piazza N. Bixio, dal lato sx di piazza Cavour, dal lato sx di via Libertà, dal lato sx di via Dante sino all'innesto in piazza Lombardia, dal lato dx di piazza S. Salvatore, dal lato dx di via Magenta, dal lato dx di via Matteotti, dal lato dx di via Casorezzo dall'incrocio con via Matteotti all'incrocio con via Val Seriana, dal lato dx di via Val Seriana, dal lato dx di via Val Camonica, dal lato dx della Vicinale dei Chiosi di Sinistra, dal lato dx di via per Casorezzo dall'incrocio con la Vicinale dei Chiosi di Sinistra ai confini territoriali del comune, a Sud e ad Ovest dai confini territoriali del comune.

Sede n. 2 (istituita e funzionante – comunale)

Delimitata a nord, sud e ad est dai confini territoriali del comune; ad ovest dal lato dx di via Busto Arsizio all'incrocio con la

ALLEGATO 1

S.P. 12, dal tratto della S.P. 12 compreso tra l'incrocio con via Busto Arsizio e via S.D. Savio, dal lato dx di via S.D. Savio, dal lato sx di via S.G. Bosco dall'incrocio con via S.D. Savio all'incrocio con via Tagliamento, dal lato sx di via IV Novembre dall'incrocio con via Tagliamento all'incrocio con via L. Cadorna, dal lato sx di via Cadorna dall'incrocio con via IV Novembre all'innesto in piazza N. Bixio, dal lato dx di piazza N. Bixio, dal lato dx di piazza Cavour, dal lato dx di via Libertà, dal lato dx di via Dante sino all'innesto in piazza Lombardia, dal lato sx di piazza S. Salvatore, dal lato sx di via Magenta, dal lato sx di via Matteotti, dal lato sx di via Casorezzo dall'incrocio con via Matteotti all'incrocio con via Val Seriana, dal lato sx di via Val Seriana, dal lato sx di via Val Camonica, dal lato sx della vicinale dei Chiosi di Sinistra, dal lato sx di via per Casorezzo dall'incrocio con la Vicinale dei Chiosi di Sinistra ai confini territoriali del comune.

Sede n. 3 Istituita con d.g.r. n. 8/5746 del 31 ottobre 2007

Frazione Olcella.

Delimitata dai confini territoriali della frazione stessa.

(BUR20080117)

(3.2.0)

D.g.r. 1 ottobre 2008 - n. 8/8115

Comune di Luino (VA) – Revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2006

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la d.g.r. n. 6/15077 del 27 giugno 1996, che prevede che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Luino (VA), sia costituita da n. 4 sedi farmaceutiche;

Viste le sottoindicate proposte di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Luino, dirette a una nuova determinazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche:

- deliberazione della giunta comunale n. 120 del 22 maggio 2007;
 - deliberazione della giunta comunale n. 266 del 6 novembre 2007;
- Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 46/83:
- il direttore generale dell'ASL della Provincia di Varese, con deliberazione n. 28 del 22 gennaio 2008;
 - l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Varese, con nota del 28 gennaio 2008, prot. n. 59,

hanno formulato parere favorevole circa la suddetta proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Luino (VA);

Preso atto che il comune di Luino, alla data del 31 dicembre 2005, annoverava una popolazione residente di n. 14.2219 abitanti, come da rilevazioni pubblicate dall'Istat;

Valutata complessivamente la richiesta di ridelimitazione territoriale delle sedi farmaceutiche presentata dal comune di Luino, alla luce dei pareri sopra richiamati;

Ritenuto di accogliere l'istanza di ridelimitazione territoriale avanzata dal comune, e di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Luino per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 5 della l. 362/91, approvando la delimitazione territoriale delle sedi farmaceutiche esistenti riportata nell'allegato 1, parte integrante del presente atto;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti:

- la legge 2 aprile 1968 n. 475 e s.m.i.;
- il d.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 e s.m.i.;
- la legge 8 novembre 1991 n. 362 s.m.i.;
- la l.r. 25 maggio 1983 n. 46 e s.m.i.;

Valutate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Luino (VA) per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 5 della l. 362/91, secondo la delimitazione territoriale delle sedi farmaceutiche riportata nell'allegato 1, parte integrante del presente atto;

2) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

Sede n. 1 – Istituita e funzionante, privata

Delimitata a nord e ad est dai confini del territorio comunale, ad ovest dal lago Maggiore, a sud delimitata dalle seguenti vie e piazze tutte incluse: via Manzoni, via Sereni, via XV Agosto, via Battisti, via Del Bosco, via S. Pietro, piazza S. Francesco, via Lugano, via Dumenza, via delle Motte e via Valdo.

Sede n. 2 – Istituita e funzionante, privata

Delimitata ad ovest dal lago Maggiore, a sud dal fiume Tresa, a nord dalle seguenti vie e piazze tutte incluse, eccetto piazza Risorgimento (sede farmacia dott. Clerici): piazza Libertà, via Manzoni, via Sereni, via XV Agosto, piazza Risorgimento (inclusa), via Battisti, via Don Bosco, via S. Pietro (da incrocio con via Don Bosco a linea ferroviaria), linea ferroviaria, via Voldomino, via Galilei, via Forlanini, via Voldomino, via Don Folli.

Sede n. 3 – Istituita e funzionante, comunale

Delimitata a nord dal tratto del fiume Tresa e dalle seguenti vie tutte incluse: via Voldomino (dal termine di via Don Folli fino all'incrocio con via Forlanini), via Forlanini, via Turati fino all'incrocio con via Valleggio, tratto di via Valleggio fino alla sponda del fiume Tresa, tratto del fiume Tresa, sponda del «Laghetto di Creva» sino al confine con il territorio comunale. Delimitata a sud, a est e a ovest dai confini del territorio comunale.

Sede n. 4 – Di nuova istituzione, privata

Delimitata ad est dai confini del territorio comunale, a sud dalla sponda dx del «Laghetto di Creva», fiume Tresa dalla sponda del fiume Tresa all'ultimo tratto di via Valleggio che si immette su via Turati, via Turati fino alla rotatoria «Amleto del Grosso», a nord ed ovest delimitata dalle seguenti vie e piazze tutte escluse: via Galilei, via Voldomino, linea ferroviaria, via San Pietro, tratto di via Confalonieri, piazza San Francesco, via Lugano, via Dumenza, via delle Motte, via Valdo.

(BUR20080118)

(3.2.0)

D.g.r. 1 ottobre 2008 - n. 8/8120

Sanità Penitenziaria – Prime determinazioni in ordine al trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale in attuazione del d.p.c.m. 1 aprile 2008

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 e s.m.i. «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sue integrazioni con le attività dei servizi sociali» che definisce gli ambiti di intervento delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere e stabilisce che le Aziende Ospedaliere esercitano attività sanitarie ospedaliere e specialistiche;

- il d.lgs. 22 giugno 1999 n. 230 «Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'art. 5 della l. 30 novembre 1998 n. 419» recante norme per il riordino della medicina penitenziaria;

- il d.p.c.m. del 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» per quanto attiene alle attività sanitarie e socio-sanitarie a favore dei detenuti;

- la d.g.r. 13915 dell'1 agosto 2003 «Prime determinazioni in attuazione della d.g.r. n. 7/11705 del 23 dicembre 2002 relativa all'accordo quadro tra la Regione Lombardia e il Ministero della Giustizia in ordine all'individuazione di priorità in materia penale per adulti e per minori»;

- la l.r. 14 febbraio 2005, n. 8 e s.m.i. recante «Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti Penitenziari della Regione Lombardia»;

- la l. 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008), ed in particolare l'art. 2, comma 283, che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione finanziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, afferenti alla sanità penitenziaria, stanziando a tale proposito l'importo di € 157,8 milioni per l'anno 2008, 162,8 milioni per l'anno 2009 e 167,8 milioni a decorrere dal 2010;

– il d.p.c.m. 1 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 30 maggio 2008, n. 126 concernente «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria»;

Dato atto che il suddetto d.p.c.m. disciplina le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro del personale sanitario, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria demandando alle Regioni le funzioni trasferite;

Atteso che per quanto riguarda i rapporti di lavoro del personale sanitario operante negli Istituti penitenziari il suddetto d.p.c.m. prevede che:

– il personale dipendente e di ruolo dei Dipartimenti dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile che esercita funzioni sanitarie, in servizio alla data del 15 marzo 2008, è trasferito alle Aziende Sanitarie Locali nel cui territorio sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili e che tale personale è inquadrato nelle corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale;

– il personale di cui al punto precedente, appartenente al profilo di psicologo, viene inquadrato in apposito ruolo ad esaurimento nell'ambito dell'Area III della dirigenza sanitaria non medica del SSN, articolato in sezioni distinte in base al possesso o meno dei necessari requisiti e titoli professionali, definite in sede di contrattazione collettiva con attribuzione, in fase di prima applicazione, del trattamento economico iniziale della dirigenza sanitaria non medica;

– l'elenco nominativo dei titolari dei rapporti di lavoro trasferiti ai sensi del d.p.c.m. 1 aprile 2008 è indicato con specifico decreto adottato dal Direttore Generale del personale dei Dipartimenti dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile;

– nelle more del trasferimento alle Aziende Sanitarie per il tramite delle Regioni delle risorse finanziarie, e comunque non oltre il 30 settembre 2008, i Dipartimenti dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile continuano a svolgere le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito, salvo gli eventuali conguagli di competenza delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale;

Preso atto che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (nota dell'11 giugno 2008 prot. n. 2091/08) e il Dipartimento della Giustizia Minorile (nota del 7 maggio 2008 prot. n. 14661) hanno trasmesso al Coordinamento della Commissione Salute gli elenchi del personale in servizio negli Istituti Penitenziari che transita al Servizio sanitario nazionale per effetto della normativa in materia;

Stabilito pertanto:

– di prendere in carico il personale dipendente di ruolo e i rapporti di lavoro instaurati ai sensi della l. 9 ottobre 1970 n. 740, che svolgono funzioni sanitarie negli istituti penitenziari per adulti e minori ubicati in Lombardia, in servizio il 15 marzo 2008;

– di inquadrare il personale di ruolo nelle corrispondenti categorie e profili previsti per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale e che per quanto riguarda l'inquadramento giuridico ed economico del personale trasferito dovrà farsi riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente;

– di assegnare il suddetto personale alle Aziende Ospedaliere, nel cui territorio insistono gli Istituti Penitenziari e i Centri di Giustizia Minorile, così come precisato nell'Allegato parte integrante del presente provvedimento, a decorrere dall'1 ottobre 2008;

– che, per effetto del suddetto d.p.c.m., le dotazioni organiche delle Aziende Ospedaliere individuate sono rideterminate in relazione al numero di unità di personale interessato al trasferimento;

Stabilito, altresì, che le suddette Aziende Ospedaliere adottino i necessari provvedimenti in ordine alla verifica dell'adeguatezza delle attrezzature sanitarie, degli arredi e dei beni strumentali inerenti le attività sanitarie per la formale acquisizione nel patrimonio delle Aziende medesime;

Ritenuto di assicurare l'assistenza farmaceutica ai detenuti adulti e ai minori internati presso gli Istituti Penitenziari collocati

in Lombardia, secondo le determinazioni assunte con d.g.r. n. 13915 dell'1 agosto 2003;

Ritenuto, altresì, che le convenzioni in atto tra le Aziende Ospedaliere e gli Istituti Penitenziari, per adulti e minori, mantengono la loro efficacia fino al 31 dicembre 2008 e comunque fino a diverse determinazioni che verranno assunte dai soggetti interessati dal presente atto e secondo linee di indirizzo regionali;

Preso atto dell'ipotesi di riparto 2008 al Servizio sanitario nazionale delle risorse finanziarie afferenti la medicina penitenziaria approvato in Commissione Salute e della proposta di deliberazione per il CIPE «Fondo Sanitario Nazionale 2008: ripartizione della quota destinata al finanziamento della sanità penitenziaria. Richiesta di intesa alla Conferenza Stato-Regioni» all'attenzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'acquisizione del parere tecnico e, una volta acquisito tale parere, sarà trasmessa alla Conferenza Stato-Regioni per l'acquisizione del parere di competenza;

Preso atto, altresì, che le risorse finanziarie alle Regioni, a valere sul Fondo Sanitario Nazionale, saranno trasferite dal MEF a conclusione della suddetta procedura;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Sanità la funzione di coordinamento tra Regione, Amministrazione Penitenziaria e Giustizia Minorile per la definizione degli aspetti organizzativi relativi alle attività sanitarie e le attività inerenti il trattamento e la sicurezza di competenza dell'Amministrazione Penitenziaria, dando atto che dovrà comunque essere assicurata la continuità dei servizi in essere;

Ritenuto, altresì, di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di disporre gli atti conseguenti all'attuazione del presente provvedimento;

Ritenuto, inoltre, di perfezionare il percorso di attuazione della normativa sopra richiamata attraverso ulteriori ed eventuali provvedimenti che si ritenessero necessari;

Stabilito di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, completo dell'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità;

Informate le Organizzazioni Sindacali del Comparto e della Dirigenza;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

per le motivazioni espresse nella premessa del presente provvedimento:

1) di recepire il d.p.c.m. 1 aprile 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126 inerente le modalità e i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie, delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria e di disporre, a far tempo dall'1 ottobre 2008, il relativo trasferimento alle Aziende Ospedaliere nei cui territori insistono gli istituti penitenziari e i centri di giustizia minorile;

2) di stabilire che il personale sanitario in servizio negli istituti penitenziari e presso il Centro di Giustizia Minorile alla data del 15 marzo 2008, è trasferito alle Aziende Ospedaliere individuate nell'Allegato parte integrante del presente provvedimento, a decorrere dall'1 ottobre 2008;

3) di trasferire alle Aziende Ospedaliere individuate nell'Allegato al presente provvedimento i necessari adempimenti in ordine alla verifica dell'adeguatezza delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali inerenti le attività sanitarie degli Istituti Penitenziari e del Centro per la Giustizia minorile per la formale acquisizione da parte delle stesse nel patrimonio immobiliare;

4) di disporre il mantenimento da parte delle Aziende Ospedaliere, nei cui territori insistono gli istituti penitenziari e i centri di giustizia minorile, delle convenzioni già in essere con gli Istituti Penitenziari e il Centro di Giustizia Minorile fino al 31 dicembre 2008 e comunque fino a diverse determinazioni che verranno assunte dai soggetti interessati dal presente atto e secondo le linee di indirizzo regionali;

5) di assicurare la continuità dell'assistenza farmaceutica ai detenuti adulti e minori internati presso gli Istituti Penitenziari collocati in Lombardia, secondo le determinazioni assunte con d.g.r. n. 13915 dell'1 agosto 2003;

6) di dare atto che gli oneri per l'anno 2008 per l'assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari, a carico del Fondo Sanitario

Regionale, sono assicurati con il riparto delle risorse finanziarie approvato dalla Conferenza Stato-Regioni;

7) di demandare alla Direzione Generale Sanità la funzione di coordinamento tra Regione, Amministrazione Penitenziaria e Giustizia Minorile per la definizione degli aspetti organizzativi relativi alle attività sanitarie e alle attività inerenti il trattamento e la sicurezza di competenza dell'Amministrazione Penitenziaria, dando atto che dovrà comunque essere assicurata la continuità dei servizi in essere;

8) di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di disporre tutti gli atti conseguenti all'attuazione del presente provvedimento;

9) di dare atto di perfezionare il percorso di attuazione della normativa sopra richiamata attraverso ulteriori ed eventuali provvedimenti che si ritenessero necessari;

10) di disporre la pubblicazione del presente atto, completo dell'Allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO

<i>Istituti penitenziari</i>	<i>Aziende Ospedaliere</i>
C.C. Bergamo	A.O. Ospedali Riuniti – Bergamo
C.C. Brescia	A.O. Spedali Civili – Brescia
C.C. Brescia/Verziano	A.O. Spedali Civili – Brescia
C.C. Busto Arsizio	A.O. Ospedale Circolo – Busto Arsizio
C.C. Como	A.O. Sant'Anna – Como
C.C. Cremona	A.O. «Istituti Ospitalieri» – Cremona
C.C. Lecco	A.O. «Ospedale di Lecco»
C.C. Lodi	A.O. della Provincia di Lodi
C.C. Mantova	A.O. C. Poma – Mantova
C.C. Milano San Vittore	A.O. L. Sacco – Milano
C.R. Bollate	A.O. L. Sacco – Milano
C.R. Opera	A.O. San Paolo – Milano
C.C. Monza	A.O. San Gerardo dei Tintori – Monza
C.C. Pavia	A.O. della Provincia di Pavia
C.C. Sondrio	A.O. Valtellina e Valchiavenna – Sondrio
C.C. Varese	A.O. Fondazione Macchi – Varese
C.C. Vigevano	A.O. della Provincia di Pavia
C.C. Voghera	A.O. della Provincia di Pavia
Istituto per minori «C. Beccaria»	A.O. San Carlo – Milano
Istituto Centrale di Formazione del Dipartimento della Giustizia Minorile Castiglione delle Stiviere	A.O. C. Poma – Mantova

(BUR20080119)

(5.1.0)

D.g.r. 1 ottobre 2008 - n. 8/8138

Determinazioni in merito al Piano di Governo del Territorio dei comuni con popolazione compresa tra 2001 e 15000 abitanti (art. 7, comma 3, l.r. n. 12/2005)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 7, comma 3, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 14 marzo 2008, n. 4, ove si dispone che la Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione Consiliare competente, definisca i contenuti del PGT di cui agli articoli 8, 9 e 10 della predetta legge, per i Comuni con popolazione compresa tra 2001 e 15000 abitanti, fermo restando la possibilità per gli stessi Comuni di avvalersi della disciplina ordinaria;

Considerato che:

– il medesimo art. 7, comma 3, specifica che la disciplina del

PGT possa essere differenziata in ragione dei diversi contesti territoriali e socio-economici presenti in ambito regionale;

– la proposta di Piano Territoriale Regionale, ancorché *in itinere*, costituisce riferimento generale di indirizzo e coordinamento della pianificazione alle diverse scale territoriali;

Ritenuto di dover approvare il documento «Contenuti del Piano di Governo del Territorio per i Comuni con popolazione compresa tra 2001 e 15000 abitanti», all'Allegato 1 nonché l'annesso Allegato A, che formano parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che l'attività di cui trattasi trova specifico riferimento nel PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.2. «Pianificazione territoriale e difesa del suolo» e nel DPEFR 2008-2010 che specifica l'Obiettivo Operativo 6.5.2.1. «Accompagnamento, supporto e monitoraggio della Pianificazione degli Enti Locali e Raccordo tra la pianificazione territoriale regionale e le pianificazioni provinciali», nonché l'Obiettivo Straordinario OS10 «L.r. 14 marzo 2008, n. 4: Pronta attuazione delle innovazioni alla l.r. 12/2005, legge per il Governo del Territorio»;

Dato atto altresì che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

Acquisito, così come previsto dall'art. 7, comma 3, della l.r. 12/2005 e successive modificazioni e integrazioni, il parere della Commissione Consiliare competente per materia, che, in data 17 settembre 2008, si è espressa favorevolmente formulando la seguente raccomandazione: «di prevedere obbligatoriamente, come avviene per i Comuni fino a 2000 abitanti, anche per i Comuni interessati dal provvedimento, la predisposizione del PUG-SS (Piano del Sottosuolo), in quanto elemento strategico per la gestione del territorio»;

Dato atto che il documento «Contenuti del Piano di Governo del Territorio per i Comuni con popolazione compresa tra 2001 e 15000 abitanti», all'Allegato 1 nonché l'annesso Allegato A, è stato modificato conseguentemente al recepimento della suddetta raccomandazione;

A voti unanimi espressi secondo le modalità di legge:

Delibera

1) di approvare il documento «Contenuti del Piano di Governo del Territorio per i Comuni con popolazione compresa tra 2001 e 15000 abitanti», all'Allegato 1 nonché l'annesso Allegato A, che formano parte integrante della presente deliberazione;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

CONTENUTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO PER I COMUNI CON POPOLAZIONE COMPRESA TRA 2.001 E 15.000 ABITANTI

Al fine di soddisfare le esigenze di essenzialità nel processo di pianificazione ed in ottemperanza ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, il presente documento ha lo scopo di individuare, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della l.r. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, gli elementi ed i contenuti da considerarsi essenziali nei Piani di Governo del Territorio (PGT) dei Comuni con popolazione compresa tra 2001 e 15000 abitanti.

In coerenza con il documento relativo alle «Modalità per la pianificazione comunale» approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1681 del 29 dicembre 2005 si riconoscono, in ogni caso, i seguenti principi:

- applicazione del criterio di sostenibilità nelle attività di pianificazione;
- sviluppo della dimensione strategica nell'elaborazione degli obiettivi di piano;
- completezza e adeguatezza nella costruzione del quadro delle conoscenze del territorio;
- pubblicità e trasparenza nella formazione degli strumenti;
- partecipazione dei cittadini ed associazioni al processo di costruzione dei PGT;

come essenziali e caratterizzanti la qualità e il grado di innova-

zione dei nuovi strumenti di governo del territorio, indipendentemente dai diversi contesti territoriali e socio-economici presenti nell'ambito regionale.

Le diversità territoriali ed i contesti socio-economici

Appartengono alla classe demografica costituita dai Comuni con popolazione compresa tra 2001 e 15000 abitanti, la metà circa dei Comuni lombardi, vi risiede il 45% della popolazione complessiva e l'estensione territoriale corrisponde al 53% della superficie regionale.

All'interno di una così vasta rappresentanza comunale sussistono evidenti diversità di contesti territoriali e di fattori socio-economici: le differenziazioni possono riguardare la configurazione territoriale (comuni montani piuttosto che di pianura), le vocazioni funzionali prevalenti (comuni turistici piuttosto che a forte valenza produttiva; comuni fortemente influenzati dalle problematiche tipiche dei contesti metropolitani piuttosto che appartenenti a territori prettamente agricoli); le differenze possono inoltre afferire il modello insediativo (comuni caratterizzati da un unico e compatto nucleo abitato ovvero da un insieme di frazioni e nuclei sparsi a volte persino numericamente considerevoli). A questo quadro si possono aggiungere poi le differenziazioni attinenti alla composizione della popolazione e le dinamiche demografiche nonché la caratterizzazione delle attività economiche e dei livelli di sviluppo economico raggiunti nelle diverse realtà comunali, fattori che concorrono ulteriormente a caratterizzare la fisionomia e le problematiche territoriali a scala locale.

È di fondamentale importanza pertanto premettere che i contenuti del Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole devono essere determinati nei singoli PGT, sulla base dei principi di essenzialità ed adeguatezza, in relazione alle peculiarità e al grado di complessità delle diverse realtà territoriali, prestando particolare attenzione anche al contesto sovracomunale, ed attraverso una responsabilizzazione diretta degli Enti Locali nella determinazione di cosa sia congruo ed appropriato per il governo del proprio territorio, riguardo al livello di approfondimento del sistema delle conoscenze a supporto delle scelte di pianificazione, quanto in merito alla determinazione delle strategie di sviluppo e di valorizzazione paesaggistica.

Il ruolo della Regione e del Piano Territoriale Regionale

L'approvazione da parte della Giunta regionale, con deliberazione n. 6447 del 16 gennaio 2008, della proposta di Piano Territoriale Regionale ha costituito un significativo passaggio per rendere concreta ed efficace la nuova stagione di pianificazione del territorio lombardo prefigurata dalla l.r. 12/2005.

La pianificazione di Province e Comuni può infatti trovare in essa, ancorché *in itinere*, un riferimento generale di indirizzo e coordinamento, nonché gli elementi essenziali di supporto per le scelte da operare alle diverse scale territoriali.

Il PTR opera infatti attraverso:

- la lettura del territorio condotta attraverso una logica sistemica, entro la quale dare senso ed efficacia all'azione di progettazione urbanistica degli Enti locali;
- l'individuazione di obiettivi, tematici e specifici per sistemi territoriali, da perseguire per tutti i soggetti presenti sul territorio e da declinare in tutte le sedi pianificatorie.

A questo proposito si richiama quanto espressamente indicato nel paragrafo relativo agli «Orientamenti per la pianificazione comunale» del Documento di Piano della proposta di PTR (cap. 1.5.7).

Del resto l'art. 20 della l.r. 12/2005 riconosce al PTR la valenza di quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio degli Enti territoriali, in particolare di Comuni e Province; ciò implica che l'assunzione degli obiettivi di PTR all'interno delle politiche e strategie dei Piani alle diverse scale deve essere esplicita e puntualmente riconoscibile.

In particolare i Comuni, in sede di predisposizione del Documento di Piano del PGT, devono indicare i «sistemi territoriali» riconosciuti nella proposta di PTR, cui fanno riferimento per la definizione delle proprie strategie ed azioni, tenendo conto delle correlate indicazioni della sezione Piano Paesaggistico.

Il presente documento, nella parte relativa ai contenuti essenziali del Documento di Piano dei PGT assume gli obiettivi tematici e territoriali individuati dalla proposta di PTR, quale fondamentale riferimento per evidenziare le possibili differenziazioni, in relazione alle specificità dei contesti territoriali, paesaggistici e socio-economici presenti nell'ambito regionale.

Si segnala inoltre che, nell'esercizio della propria attività di predisposizione ed emanazione di atti di indirizzo e di orientamento per il sistema degli Enti territoriali, la Regione intende provvedere alla definizione di quadri di riferimento a scala sovracomunale per le valutazioni ambientali (VAS) locali.

Anche lo strumento della VAS trova fondamento in taluni contenuti della proposta di Piano Territoriale Regionale e del relativo Rapporto Ambientale deliberati dalla Giunta regionale (d.g.r. 6447 del 16 gennaio 2008).

Il ruolo delle Province e dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciale

Le Province sono chiamate a svolgere un importante ruolo di supporto nel processo di costruzione dei PGT, soprattutto nei confronti dei Comuni caratterizzati dalla carenza, nei propri organici, di figure professionali adeguate oltretutto dalla scarsità di risorse finanziarie disponibili.

Le strutture provinciali di interfaccia territoriale con i Comuni possono in effetti contribuire sotto vari aspetti all'elaborazione dei PGT, in particolare:

- con la fornitura del quadro delle programmazioni e pianificazioni di scala provinciale e regionale, evidenziando gli eventuali interventi e/o azioni interessanti il territorio comunale e di cui la pianificazione locale deve, necessariamente, tener conto;
- con la fornitura a livello informatico di quelle conoscenze territoriali, che permettono di comporre facilmente il quadro di riferimento sovracomunale, cui la componente strategica della pianificazione comunale deve relazionarsi ed integrarsi.

Inoltre le Province, all'interno degli approfondimenti territoriali dei propri PTCP, possono riconoscere o individuare particolari ambiti, all'interno dei quali i PGT comunali, debbano obbligatoriamente prendere in considerazione determinati tematismi od elaborare specifici approfondimenti conoscitivi ritenuti prioritari e qualificanti, anche per le realtà territoriali proprie di Comuni di media e medio-piccola dimensione.

I contenuti essenziali del Documento di Piano del PGT

Il Documento di Piano dovrà essere predisposto secondo quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, così come più dettagliatamente specificato al capitolo 2 del documento «Modalità per la pianificazione comunale», approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1681 del 29 dicembre 2005, qualora si determini almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il comune sia individuato come «polo attrattore» dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, a' sensi dell'art. 9, comma 5, della l.r. 12/2005;
- b) il comune sia caratterizzato da rilevanti fenomeni di natura turistica (in prima approssimazione i Comuni in cui, per effetto delle presenze stagionali, si arrivi almeno a raddoppiare la popolazione presente rispetto a quella residente);
- c) il comune appartenga alla prima cintura dei Comuni capoluogo di Provincia;
- d) il comune appartenga ai Comuni rivieraschi dei laghi di cui all'allegato A, art. 80, comma 3 lettera d), della l.r. 12/2005;
- e) il PGT comunale contenga proposte di modifiche o integrazioni della programmazione provinciale o regionale, a' sensi dell'art. 8, comma 1 lettera a), della l.r. 12/2005;
- f) il PGT comunale contenga scelte di rilevanza sovracomunale in applicazione dell'art. 15, comma 2 lettera g), della l.r. 12/2005.

In assenza delle fattispecie soprarichiamate il Documento di Piano può essere redatto considerando gli elementi essenziali sottoriportati.

Il quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, di cui all'art. 8, comma 1 lettera a), della l.r. 12/2005, potrà essere predisposto mediante l'analisi delle caratteristiche della popolazione e della struttura economica, la verifica dei vincoli amministrativi definiti dalla legislazione vigente, la valutazione delle indicazioni degli atti di programmazione emanati da Enti sovracomunali, nonché mediante l'effettuazione di forme efficaci di informazione e di confronto preventivo con la cittadinanza ed il sistema associativo.

La costruzione del quadro delle conoscenze potrà essere facilitata

tato dall'utilizzo di dati ed elaborazioni attinte ai giacimenti informativi del Sistema Informativo Territoriale Regionale e della Provincia, nonché attraverso la ricerca del confronto e della collaborazione con i Comuni contermini.

Il quadro conoscitivo del territorio comunale, di cui all'art. 8, comma 1 lettere b) e c), della l.r. 12/2005, potrà essere predisposto finalizzando il sistema delle conoscenze all'identificazione:

- delle principali dinamiche in atto a livello locale;
- delle maggiori criticità del territorio;
- delle potenzialità e degli elementi strategici da considerare punti di forza su cui impostare gli obiettivi di sviluppo programmato.

Per sviluppare il quadro conoscitivo i Comuni potranno utilizzare le analisi riportate nel Documento di Piano della proposta di PTR, dove sono stati identificati i principali punti di forza/debolezza nonché prefigurate alcune opportunità/minacce per ciascuno dei sei sistemi territoriali ivi riconosciuti: metropolitano; pedemontano; della pianura irrigua; della montagna; dei laghi; del Po e dei grandi fiumi.

Si dovranno comunque prendere in considerazione i seguenti fattori:

- l'assetto e la dinamica di funzionamento del sistema insediativo (in modo particolare per i Comuni che si relazionano con i sistemi territoriali metropolitano e pedemontano);
- l'organizzazione e le tendenze evolutive delle attività economiche;
- le caratteristiche degli ambiti agricoli ed il valore agroforestale del territorio (in modo particolare per i Comuni che si relazionano con i sistemi territoriali della montagna, dei laghi, della pianura irrigua e dei grandi fiumi);
- le caratteristiche del sistema infrastrutturale e della mobilità;
- le caratteristiche e le problematiche ambientali emergenti;
- le caratteristiche e le vulnerabilità paesaggistiche del territorio;
- la presenza di aree di interesse archeologico, di beni storico-monumentali e di siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario;
- la componente geologica, idrogeologica e sismica, redatta ai sensi dei criteri ed indirizzi approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 1566 del 22 dicembre 2005 (in modo particolare per i Comuni che si relazionano con i sistemi territoriali della montagna e dei grandi fiumi).

Eventuali ulteriori tematiche, così come l'opportunità di considerare nell'analisi aspetti specifici di natura territoriale, potranno essere evidenziate ed indagate in relazione alle peculiarità dei processi in atto a livello locale nonché al riconoscimento dell'importanza degli effetti indotti sul territorio comunale derivanti dalle caratteristiche del più ampio contesto territoriale di riferimento.

In ogni caso si dovrà tenere conto di quanto indicato nell'Allegato A, Contenuti paesaggistici del PGT, del documento «Modalità per la pianificazione comunale», approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1681 del 29 dicembre 2005, e dovranno essere redatte la Carta condivisa del paesaggio e la Carta delle sensibilità/vulnerabilità paesaggistiche del territorio comunale, ivi indicate.

Il Documento di Piano sulla base della costruzione dello scenario territoriale comunale sopradescritto dovrà:

- a) individuare gli obiettivi strategici di sviluppo, miglioramento e conservazione per il comune (art. 8, comma 2 lettera a)), essenzialmente dimostrandone la compatibilità alla luce dei seguenti criteri:
 - coerenza con eventuali previsioni / disposizioni ad efficacia prevalente contenute in atti di programmazione e/o pianificazione sovraordinata;
 - sostenibilità ambientale;
 - efficacia in termini di salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione paesaggistica;
 - coerenza con gli obiettivi individuati nella proposta del PTR, secondo quanto meglio specificato nell'Allegato A al presente documento;
- b) determinare gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT (art. 8, comma 2 lettera b)), dimostrandone la compatibilità rispetto ai seguenti principi:

- riqualificazione di parti del territorio degradato o sottoutilizzato (in modo particolare per i Comuni che si relazionano con i sistemi territoriali metropolitano e pedemontano);
 - minimizzazione di consumo di suolo libero;
 - utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, paesaggistiche, ambientali ed energetiche (in modo particolare per i Comuni che si relazionano con i sistemi territoriali pedemontano, della montagna e dei laghi);
 - ottimizzazione dell'assetto viabilistico e della mobilità;
 - ottimizzazione del sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale;
- c) formulare politiche di intervento e linee di azione per i sistemi funzionali della residenza, delle attività produttive primarie, secondarie, terziarie, ecc. (art. 8, comma 2 lettera c)), verificandole alla luce dei seguenti criteri:
 - coerenza rispetto agli obiettivi strategici individuati;
 - coerenza di eventuali previsioni di rilevanza sovracomunale rispetto ai livelli di gerarchia urbana riconoscibili nel contesto territoriale di riferimento;
 - compatibilità con l'assetto viabilistico e della mobilità (esistente e previsto);
 - ricerca della razionalizzazione complessiva degli insediamenti;
 - realizzazione di effetti sinergici positivi tra le diverse politiche settoriali;
 - compatibilità con la distribuzione (esistente e prevista) del sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico e generale (anche a scala sovracomunale);
 - d) individuare puntualmente gli ambiti di trasformazione (art. 8, comma 2 lettera e)), attraverso rappresentazioni grafiche in scala adeguata verificandoli alla luce dei seguenti criteri:
 - coerenza rispetto agli obiettivi strategici individuati nonché alla definizione delle politiche di intervento per i sistemi funzionali della residenza, delle attività produttive primarie, secondarie, terziarie, ecc.;
 - interessamento di parti di città o di territorio caratterizzate da processi di dismissione già conclusi o in atto (in modo particolare per i Comuni che si relazionano con i sistemi territoriali metropolitano e pedemontano);
 - interessamento di parti di città o di territorio caratterizzate da uno stato di abbandono o di degrado urbanistico e/o paesaggistico (in modo particolare per i Comuni che si relazionano con i sistemi territoriali metropolitano, pedemontano, della montagna e della pianura irrigua).

Inoltre per ciascun ambito di trasformazione dovranno essere determinate le modalità attuative, evidenziando in particolare:

 - gli indici urbanistico-edilizi applicabili;
 - le vocazioni funzionali insediabili, fissando le relative percentuali massime nell'ipotesi di realizzazione di mix funzionali;
 - i criteri per la tutela e la valorizzazione paesaggistica, storico-monumentale ed ecologica, nonché le linee di intervento per la riqualificazione e/o il recupero paesaggistico;
 - i requisiti di qualità edilizia e di efficienza energetica;
 - l'applicazione di eventuali elementi di premialità;
 - le principali connotazioni di assetto urbano;
 - i criteri di negoziazione per la concreta attuazione degli interventi.

Il Documento di Piano potrà altresì individuare ambiti di trasformazione di limitata estensione, che, in quanto già dotati di tutte le opere di urbanizzazione, potranno essere assoggettati a semplice permesso di costruire;
 - e) definire specifici criteri di applicazione nel caso in cui sia previsto l'utilizzo della compensazione, della perequazione e dell'incentivazione urbanistica.

Il Documento di Piano, al fine di dare impulso al sistema delle conoscenze in modo circolare e consentire l'interscambio tra le varie banche dati che costituiscono il Sistema Informativo Territoriale, dovrà essere corredato dalla «Tavola delle Previsioni di Piano», di cui al cap. 2.1.4 del documento «Modalità per la piani-

ficazione comunale» approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1681/05 con i contenuti e le modalità ivi indicati.

L'integrato processo di Valutazione Ambientale di Piani e programmi - VAS di cui all'art. 4, comma 2, della l.r. 12/2005 dovrà essere sviluppato tenendo conto delle indicazioni formulate nella deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 2007 n. 6420 e relativi allegati.

I contenuti essenziali del Piano dei Servizi del PGT

Il Piano dei Servizi concorre al perseguimento degli obiettivi dichiarati nel Documento di Piano per realizzare un coerente disegno di pianificazione sotto l'aspetto della corretta dotazione di aree per attrezzature pubbliche nonché per assicurare, attraverso il sistema dei servizi, l'integrazione tra le diverse componenti del tessuto edificato e garantire così un'adeguata ed omogenea accessibilità ai diversi servizi da parte di tutta la popolazione comunale.

Il Piano dei Servizi dovrà essere predisposto secondo quanto previsto dall'art. 9 della l.r. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, così come più dettagliatamente specificato al capitolo 3 del documento «Modalità per la pianificazione comunale», attraverso un approccio alla tematica delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, più mirato e strettamente connesso a supportare le funzioni già insediate o previste sul territorio, ponendo massima attenzione:

- alla preservazione, al mantenimento o alla creazione di corridoi ecologici e alla progettazione del verde di connessione tra territorio rurale e territorio edificato (in particolare, per i Comuni che si relazionano con i sistemi territoriali pedemontano, della montagna e della pianura irrigua);
- alla previsione di eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica e del verde attrezzato, (in particolare per i Comuni che si relazionano con i sistemi territoriali metropolitano e pedemontano);
- alla considerazione dei servizi a supporto dell'attività turistica (in particolare per i Comuni che si relazionano con i sistemi territoriali dei laghi e della montagna).

Si sottolinea l'importanza di valutare attentamente la possibilità di predisporre il Piano dei Servizi in modo congiunto tra più Comuni, condividendolo a livello operativo e gestionale.

In riferimento ai contenuti conoscitivi e normativi rappresentati nel cap. 3.1 del documento «Modalità per la pianificazione comunale», è comunque indispensabile che il Piano dei Servizi, basandosi sul quadro conoscitivo e orientativo del territorio comunale definito dal Documento di Piano, contenga l'elencazione dei servizi presenti sul territorio sia a scala comunale che di bacino più ampio nonché l'esplicitazione dello stato dei bisogni e della domanda di servizi proveniente dalla popolazione comunale, come presupposti di conoscenza indispensabili per determinare il progetto di Piano e le priorità di azione.

Il Piano dei Servizi dovrà pertanto definire le necessità di sviluppo ed integrazione dei servizi esistenti, quantificandone i costi e precisando le relative modalità di intervento sia in riferimento alla realtà comunale consolidata, che alle previsioni di sviluppo e riqualificazione del proprio territorio, assicurando, in ogni caso, una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a 18 mq per abitante.

Per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e che si relazionano con i sistemi territoriali della montagna, della pianura irrigua e dei grandi fiumi, la predisposizione del Piano dei Servizi potrà essere ricondotta a quanto specificato dall'art. 10-bis, commi 5 e 6, della l.r. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni.

È necessario comunque, ai fini sia della ricerca di omogeneità nella documentazione conoscitiva sia dell'incentivazione all'interscambio tra le varie banche dati che costituiscono il Sistema Informativo Territoriale, che la collocazione spaziale dei servizi e le relative interrelazioni con il tessuto urbano siano rappresentate cartograficamente ad una scala non inferiore a 1:10.000, con riferimento all'intero territorio comunale e con i contenuti e le ulteriori indicazioni riportate al cap. 3.4 del documento «Modalità per la pianificazione comunale».

In coerenza con quanto stabilito dall'art. 10-bis della l.r. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni per quanto riguarda la disciplina dei PGT per i Comuni con popolazione inferiore o pari a 2000 abitanti, il Piano dei Servizi dovrà obbligatoriamente essere integrato con le disposizioni del Piano Urbano Ge-

nerale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) di cui all'art. 38 della l.r. 26/2003, in quanto elemento strategico per una corretta gestione del territorio, mentre si riconosce, per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e compatibilmente con esigenze locali o particolari criticità del territorio, che le altre specificazioni settoriali del Piano dei Servizi (Piano Comunale di Emergenza di cui all'art. 2, della l.r. 16/2004, Piano di Zonizzazione Acustica di cui all'art. 2, della l.r. 13/2001, nonché quant'altro ascrivibile a Piani di Settore) possano essere rinviate a successivi specifici atti integrativi del Piano dei Servizi, mediante le procedure previste dall'art. 13 della l.r. 12/2005, senza pregiudicare l'iter di approvazione del PGT nel suo complesso.

I contenuti essenziali del Piano delle Regole del PGT

Il Piano delle Regole si connota come strumento di programmazione e controllo della qualità urbana e territoriale.

È infatti lo strumento che deve consentire e promuovere un coerente disegno di pianificazione sotto l'aspetto insediativo, tipologico e morfologico nonché il miglioramento della qualità edilizia e paesaggistica delle diverse parti del territorio urbano ed extraurbano. Inoltre, in coerenza e sintonia con il Piano dei Servizi, deve disciplinare, sotto l'aspetto tipologico e morfologico, anche le aree e gli edifici destinati a servizi, al fine di assicurare l'integrazione tra le diverse componenti del tessuto edificato e tra questo ed il territorio rurale.

Il Piano delle Regole dovrà essere predisposto secondo quanto previsto dall'art. 10 della l.r. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, così come più dettagliatamente specificato al capitolo 4 del documento «Modalità per la pianificazione comunale», con particolare attenzione all'applicazione di indicazioni derivanti da atti sovraordinati in merito alla dettagliata articolazione della disciplina d'intervento relativa a specifici ambiti o sistemi, e con particolare riferimento agli obiettivi di tutela, valorizzazione e riqualificazione dei valori paesaggistici locali.

Per quanto riguarda gli ambiti del tessuto urbano consolidato, questi potranno essere oggetto di disciplina tipologica e funzionale, attraverso:

- la specifica individuazione dei nuclei di antica formazione, cui dovranno corrispondere adeguate analisi per riconoscerne la valenza storica e documentale e conseguente puntuale normativa in ordine alle modalità di recupero, ai criteri di riqualificazione e valorizzazione, alle condizioni di ammissibilità per eventuali interventi integrativi o sostitutivi;
- l'individuazione delle altre parti del tessuto urbano consolidato riconosciute per ambiti in relazione alle caratteristiche prevalenti tipologiche o funzionali e per le quali il Piano delle Regole dovrà precisare:
 - a) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento;
 - b) percentuale di occupazione di suolo e di permeabilizzazione;
 - c) altezza massima degli edifici;
 - d) destinazioni d'uso non ammissibili;
 - e) requisiti qualitativi degli interventi, ivi compresi quelli di integrazione paesaggistica e di efficienza energetica;
- la verifica degli interventi in funzione delle classi di fattibilità geologica e delle aree soggette ad amplificazione sismica locale individuate nello studio geologico redatto ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1566 del 22 dicembre 2005.

Per quanto riguarda la disciplina del territorio non urbanizzato il Piano delle Regole dovrà identificare:

- le aree destinate all'esercizio dell'attività agricola, prestando attenzione:
 - alla preservazione dei suoli a più elevato valore agroforestale e a favorire la contiguità e la continuità intercomunale dei sistemi agroforestali, (in particolare per i Comuni che si relazionano con i sistemi territoriali pedemontano, della pianura irrigua e dei grandi fiumi);
 - all'individuazione di specifiche strategie per la destinazione d'uso e la valorizzazione delle aree intercluse nell'urbanizzato e per le aree di frangia, (in particolare per i Comuni che si relazionano con i sistemi territoriali metropolitano e pedemontano);
 - alla necessità di contrastare i processi di ulteriore frammentazione dello spazio rurale e del sistema poderale delle aziende agricole concorrendo così ad incrementare la

compattanza complessiva del tessuto urbano, (in particolare per i Comuni che si relazionano con i sistemi territoriali pedemontano e della pianura irrigua);

- alla conservazione e alla valorizzazione ambientale e paesaggistica, alla difesa dal dissesto idrogeologico e dal degrado del territorio, (in particolare per i Comuni che si relazionano con i sistemi territoriali della montagna, dei laghi e dei grandi fiumi);
- le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
- le aree non soggette ad interventi di trasformazione urbanistica;
- i vincoli e le classi di fattibilità delle azioni di piano secondo i «Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57 della l.r. 12/2005», ad integrazione e maggior dettaglio rispetto alle indicazioni sovraordinate;
- le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado, che richiedono una particolare attenzione manutentiva ed una disciplina degli interventi di recupero e valorizzazione, (in particolare per i Comuni che si relazionano con i sistemi territoriali metropolitano e pedemontano).

ALLEGATO A

Il Documento di Piano del PGT, nell'individuazione degli obiettivi strategici per il comune, dovrà riferirsi ai sei sistemi territoriali individuati nella proposta di PTR, considerando che gli stessi non rappresentano ambiti rigidamente perimetrati ma sistemi di relazioni che si attivano sul territorio regionale e che devono costituire la chiave territoriale di lettura comune, per riconoscere potenzialità o debolezze del territorio e per cogliere opportunità o allontanare minacce per il suo sviluppo.

Potranno pertanto, e in modo non infrequente, presentarsi casi di realtà comunali che si dovranno relazionare con più sistemi territoriali: ciò comporterà la necessità di confrontarsi, contemporaneamente, con più obiettivi individuati dalla proposta di PTR, e, in questi casi, dovrà essere ricercato un equilibrio ottimale in relazione allo specifico contesto territoriale.

Il Documento di Piano dei Comuni che si relazionano con il sistema territoriale metropolitano (caratterizzato dall'intenso sviluppo insediativo, dall'elevatissimo consumo di suolo, dalla forte dispersione edilizia con presenza di fenomeni di periurbanizzazione, configurando un modello insediativo inefficiente nel suo insieme a causa degli effetti negativi in termini di costi esterni di tipo ambientale, sociale e per la forte domanda di mobilità non facilmente soddisfabile con programmi di servizi pubblici), dovrà definire obiettivi di governo locale del territorio coerenti con:

- il contenimento della diffusività dello sviluppo urbano, priorità da assumersi anche dal punto di vista paesaggistico e ambientale, per garantire un corretto rapporto tra zone costruite e aree non edificate, ridare spazio agli elementi strutturanti la morfologia del territorio, restituire qualità alle frange urbane ed evitare la perdita dell'identità delle centralità urbane e delle permanenze storiche in un indifferenziato *continuum* edificato;
- l'applicazione sistematica di modalità di progettazione integrata, che assumano la qualità paesistico-culturale, la tutela delle risorse naturali e l'efficienza energetica nel settore edilizio, come opportunità di qualificazione progettuale soprattutto nei riguardi degli ambiti degradati delle periferie;
- il recupero e la rifunzionalizzazione delle aree dismesse o degradate con modalità che prendano in considerazione anche il possibile insediamento di servizi pubblici e di verde, così da potenziare ulteriormente l'azione di valorizzazione del verde nel ridisegno delle aree di frangia per il miglioramento della qualità del paesaggio urbano e periurbano;
- lo sviluppo della rete del verde regionale, attraverso la tutela e il miglioramento della funzionalità ecologica dei corridoi di connessione e la tutela delle aree naturali residue, la ricomposizione e la connessione delle aree agricole, con particolare riguardo a quelle di cintura metropolitana, come fattore di contenimento delle pressioni generate dalla tendenza insediativa;
- la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle sue diverse

forme e, in particolare, la riduzione dei livelli di congestione da traffico privato, favorendo modalità di spostamento sostenibili, contribuendo così efficacemente alla tutela della salute dei cittadini.

Il Documento di Piano dei Comuni che si relazionano con il sistema territoriale pedemontano (caratterizzato eminentemente da una struttura insediativa fortemente tendente alla saldatura e da forti contraddizioni ambientali tra il consumo di risorse e la salvaguardia degli elementi di pregio naturalistico e paesistico ancora presenti), dovrà definire obiettivi di governo locale del territorio coerenti con:

- la necessità di contrastare i fenomeni dispersivi degli insediamenti residenziali e produttivi a favore di forme compatte dell'edificato, anche attraverso il controllo dell'attrattività residenziale in funzione di un'adeguata dotazione di infrastrutture di mobilità pubblica e di servizi alla persona;
- la necessità di contrastare l'insediamento, in specie sulle direttrici di traffico già sature, di funzioni sovralocali (centri commerciali, logistici, per il tempo libero) portatrici di ulteriori squilibri in termini di pressione edilizia, di traffico, di inquinamento, di banalizzazione del paesaggio;
- l'applicazione sistematica di modalità di progettazione integrata, che assumano la qualità paesistico-culturale, la tutela delle risorse naturali e l'efficienza energetica nel settore edilizio, come opportunità di qualificazione progettuale;
- la necessità di riconoscere e valorizzare gli antichi borghi, il sistema delle ville storiche, le aree verdi sui versanti collinari e la rete verde in generale, impedendo ulteriori saldature dell'edificato e garantendo la conservazione dei corridoi ecologici soprattutto in direzione nord-sud, con particolare riferimento agli obiettivi di tutela, valorizzazione e riqualificazione paesaggistica e ambientale dei sistemi fluviali.

Il Documento di Piano dei Comuni che si relazionano con il sistema territoriale della montagna (caratterizzato da situazioni molto articolate nella struttura geografica e ambientale: dalla montagna delle altitudini elevate, alla montagna dei fondovalle congestionati; e socio-economica: dalla montagna del declino demografico, dell'invecchiamento e della marginalità, alla montagna dell'industria turistica, anche invasiva, e delle eccellenze agricole), dovrà definire obiettivi di governo locale del territorio coerenti con:

- la tutela degli aspetti naturalistici e ambientali propri dell'ambiente e dei grandi scenari montani, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'equilibrio ecologico e delle biodiversità; l'uso parsimonioso e compatibile delle risorse naturali; il ripristino degli ambienti naturali degradati;
- la tutela degli aspetti paesaggistici, culturali ed identitari del territorio, attraverso l'incentivazione del recupero dell'edilizia montana rurale in una logica di controllo del consumo di suolo e di trasmissione delle testimonianze della cultura alpina;
- la necessità di garantire una pianificazione attenta alla difesa del suolo ed alla gestione integrata dei rischi in una logica che privilegi la prevenzione ed il recupero della funzionalità idrogeologica del territorio;
- l'applicazione sistematica di modalità di progettazione integrata, che assumano la qualità paesistico-culturale, la tutela delle risorse naturali e l'efficienza energetica nel settore edilizio, come opportunità di qualificazione progettuale;
- la necessità di contrastare lo spopolamento dei piccoli centri attraverso la promozione di uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso dell'ambiente e del paesaggio, il sostegno della multifunzionalità delle attività agricole e delle produzioni biologiche e di qualità, lo sviluppo turistico che incentivi l'organizzazione integrata e diversificata dell'offerta turistica (culturale, termale, enogastronomica) anche tramite il recupero e la valorizzazione dei percorsi di fruizione paesaggistica.

Il Documento di Piano dei Comuni che si relazionano con il sistema territoriale della pianura irrigua (caratterizzato da una bassa densità abitativa, da un'elevata qualità paesistica frutto di secolari bonifiche e sistemazioni idrauliche, da un tessuto sociale ed economico marcatamente rurale con presenza di problematiche relative all'invecchiamento della popolazione nei centri minori ma anche di una rete di città medie connotate da elevati livelli di qualità della vita), dovrà definire obiettivi di governo locale del territorio coerenti con:

- il mantenimento della competitività, basata essenzialmente sull'equilibrio tra produttività agricola, qualità dell'ambiente e fruizione antropica;
- la conservazione e valorizzazione delle aree naturalistiche e delle aree prioritarie per la biodiversità (parchi fluviali, zone umide, ecc.) importanti per la costituzione della rete del verde regionale;
- la tutela e la valorizzazione delle aree agricole, delle tessiture verdi e della rete idrografica artificiale che le innervano, quali elementi connotativi della pianura, presidio del paesaggio rurale lombardo, fonte di valori culturali ed identitari delle popolazioni e del consolidato rapporto tra sviluppo antropico e gestione delle acque;
- il recupero e la valorizzazione dell'ingente patrimonio culturale e paesaggistico rappresentato dai nuclei rurali e dal sistema delle cascine, quali componenti del sistema insediativo storico, sapientemente integrato nel paesaggio e testimonianza della cultura materiale locale;
- la necessità di evitare insediamenti nelle aree di naturale erosione dei fiumi, indispensabili per il contenimento e la laminazione delle acque in piena, a salvaguardia del territorio e premessa per la valorizzazione e riqualificazione dei sistemi fluviali;
- l'applicazione sistematica di modalità di progettazione integrata, che assumano la qualità paesistico-culturale, la tutela delle risorse naturali e l'efficienza energetica nel settore edilizio, come opportunità di qualificazione progettuale.

Il Documento di Piano dei Comuni che si relazionano con il sistema territoriale dei laghi (caratterizzato eminentemente da grande rilevanza paesaggistica ed ambientale dovuta alla varietà della configurazione morfologica d'ambito e della relativa copertura vegetazionale), dovrà definire obiettivi di governo locale del territorio coerenti con:

- la necessità di evitare ulteriori compromissioni delle sponde lacuali con episodi di urbanizzazione disordinata, contrastando la saldatura dell'edificato e mantenendo la riconoscibilità dei centri urbani per il paesaggio e lungo i versanti, salvaguardando le specifiche connotazioni morfologiche relazionate con i caratteri culturali e storico-insediativi che hanno contribuito alla definizione dell'identità e riconoscibilità dei paesaggi rivieraschi;
- la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, favorendo un loro utilizzo sostenibile in chiave turistica;
- la tutela e la valorizzazione dei centri, nuclei e insediamenti storici e tradizionali, preservandone le specifiche coerenze materiche, cromatiche e dimensionali e salvaguardandone i caratteri compositivi e le peculiari relazioni tra edificato e giardino, tra insediamento e paesaggio agrario che connotano i versanti prealpini;
- la salvaguardia e la valorizzazione del sistema delle percorrenze lago-monte, lungolago e di mezza costa, degli accessi e degli approdi a lago, dei punti panoramici e dei belvedere, quale infrastruttura di fruizione paesaggistica e sviluppo turistico compatibile;
- l'applicazione sistematica di modalità di progettazione integrata, che assumano la qualità paesistico-culturale, la tutela delle risorse naturali e l'efficienza energetica nel settore edilizio, come opportunità di qualificazione progettuale;
- la valorizzazione, anche attraverso la diffusione di iniziative di marketing territoriale, dell'eccezionale patrimonio di ville storiche, centri storici e complessi monumentali quali fattori di traino ad un più generale sviluppo economico.

Il Documento di Piano dei Comuni che si relazionano con il sistema territoriale del Po e dei Grandi Fiumi (caratterizzato dalla linearità rappresentata dalle grandi aste fluviali, elemento qualificante del paesaggio di pianura e al contempo importante occasione per lo sviluppo di attività ludico-ricreative e di fruizione turistica grazie anche alla presenza di manufatti che hanno storicamente caratterizzato i corsi d'acqua: ponti, infrastrutture idrauliche, archeologia industriale), dovrà definire obiettivi di governo locale del territorio coerenti con:

- la sicurezza del territorio, questione prioritaria e prerequisito imprescindibile per qualsiasi trasformazione insediativa, da garantire mediante una costante prevenzione del rischio idraulico;
- il mantenimento e il recupero di uno standard elevato di

naturalità per gli ambiti fluviali, promuovendo il ruolo anche sociale dell'agricoltura per conservare l'identità collettiva del territorio fluviale;

- la salvaguardia e la valorizzazione degli argini, quali elemento di forte connotazione morfologica e di elevata percezione del paesaggio oltre che di difesa idraulica;
- la tutela e la valorizzazione del complesso sistema insediativo storico connotato da centri, nuclei e insediamenti, percorsi ed opere d'arte, manufatti e opere idrauliche, beni culturali minori, che definiscono l'identità delle diverse parti del sistema fluviale e ne rappresentano risorsa fondamentale per la promozione turistica;
- l'incentivazione degli usi del suolo a maggiore contenuto di naturalità, contrastando i fenomeni di banalizzazione dell'ambiente naturale e promuovendo la ricostruzione degli elementi propri del paesaggio fluviale e rurale locale;
- l'applicazione sistematica di modalità di progettazione integrata, che assumano la qualità paesistico-culturale, la tutela delle risorse naturali e l'efficienza energetica nel settore edilizio, come opportunità di qualificazione progettuale.

(BUR20080120)

(5.1.0)

D.g.r. 1 ottobre 2008 - n. 8/8139

Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 7977/2008 «Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche» (art. 146, c. 6, d.lgs. n. 42/2004)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. 6 agosto 2008 n. 8/7977 «Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche - art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004» con la quale, la Giunta regionale ha approvato i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, così come individuate nell'allegato A alla d.g.r. sopraccitata;

Considerate le criticità segnalateci dagli enti titolari delle funzioni paesaggistiche, in merito alle candidature per i componenti della Commissione per il Paesaggio, relativamente all'impossibilità degli stessi di svolgere incarichi di progettazione edilizia presso il medesimo ente, in ottemperanza a quanto previsto dai requisiti indicati nell'allegato A alla suddetta delibera regionale;

Valutate le osservazioni avanzate dagli enti titolari delle funzioni paesaggistiche in merito al quinto capoverso del capitolo «Istituzione e nomina della Commissione per il Paesaggio» di cui all'allegato A della d.g.r. 6 agosto 2008 n. 8/7977 e tenuto conto delle possibili modifiche proposte;

Ritenuto di condividere le sopraccitate osservazioni e quindi di annullare il quarto capoverso e di modificare il quinto capoverso dell'allegato A sopraccitato;

Visto la d.c.r. n. 25 del 26 ottobre 2005 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura ed in particolare l'asse di intervento «6.5.3. - Valutazioni ambientali e paesistiche di Piani e Progetti»;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di eliminare il quarto capoverso del capitolo «Istituzione e nomina della Commissione per il Paesaggio» di cui all'allegato A della d.g.r. 6 agosto 2008 n. 8/7977;

2. di modificare il quinto capoverso del sopraccitato capitolo, come sotto specificato:

«I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quinto grado.»

Il segretario: Pilloni

D) ATTI DIRIGENZIALI**GIUNTA REGIONALE****D.G. Istruzione, formazione e lavoro**

(BUR20080121)

D.d.s. 29 settembre 2008 - n. 10547

(3.3.0)

L.r. 5 maggio 2004 n. 11 art. 5 comma 3 approvazione graduatoria e assegnazione contributi ai piccoli Comuni per l'acquisto di autoveicoli da utilizzarsi anche per il trasporto alunni - Anno 2008 - Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 1.000.000,00 UPB 2.1.2.3.78 cap. 428

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PARITÀ E DIRITTO ALLO STUDIO**

Vista la l.r. 5 maggio 2004 n. 11 - art. 5, comma 3;

Considerato che la d.g.r. n. 8/7456 del 13 giugno 2008, nel documento tecnico di accompagnamento all'assestamento di bilancio dell'esercizio finanziario 2008, all'UPB 2.1.2.3.78, ha previsto lo stanziamento di € 10.350.000,00, al capitolo 428 «Spese per interventi urgenti e di ristrutturazione di edifici scolastici pubblici e per l'acquisto di mezzi di trasporto collettivo scolastico» (ll.r. 70/1980 e 11/2004) e € 1.500.000,00, al capitolo 6560 «Spese per interventi urgenti e di ristrutturazione di scuole per l'infanzia di enti privati senza scopo di lucro» (l.r. 70/1980);

Considerato inoltre che la d.g.r. n. 8/7604 del 7 luglio 2008 ha stabilito di destinare lo stanziamento complessivo come segue:

- € 8.350.000,00 - cap. 428 per interventi di ristrutturazione di edifici scolastici pubblici (art. 3 lett. b), l.r. 70/80);

- € 1.000.000,00 - cap. 428 per interventi urgenti su edifici scolastici pubblici (art. 3 lett. a), l.r. 70/80);

- € 1.000.000,00 - cap. 428 per l'acquisto di mezzi di trasporto collettivo scolastico (art. 5 e 11, l.r. 11/04);

- € 1.200.000,00 - cap. 6560 per interventi di ristrutturazione di scuole per l'infanzia di enti privati senza scopo di lucro (art. 3 lett. b), l.r. 70/80);

- € 300.000,00 - cap. 6560 per interventi urgenti destinati a scuole per l'infanzia di enti privati senza scopo di lucro (art. 3 lett. a), l.r. 70/80);

Visto che con la suddetta d.g.r. sono state approvate le modalità per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto di mezzi di trasporto collettivo scolastico, per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 5 comma 3 e dell'art. 11 comma 3 della legge regionale 5 maggio 2004 n. 11, destinando a tale scopo la somma complessiva di € 1.000.000,00, di cui alla sopra richiamata UPB 2.1.2.3.78 cap. 428;

Vista la circolare regionale n. 14 del 14 luglio 2008 «Termini di presentazione domande di contributo per l'acquisto di autoveicoli utilizzabili anche per il trasporto di alunni Anno 2008»

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Serie Ordinaria n. 30 del 21 luglio 2008;

Considerato che risultano pervenute n. 47 richieste di contributo delle quali n. 9, riportate nell'allegato «B», parte integrante e sostanziale del presente decreto, ritenute non accoglibili per mancanza dei requisiti prescritti;

Considerato inoltre che le 38 istanze accoglibili sono state indicate nell'allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente decreto, in ordine di graduatoria sulla base dei criteri stabiliti con la succitata d.g.r. n. 8/7604 del 7 luglio 2008;

Ritenuto necessario procedere alla assunzione dell'impegno di spesa e alla contestuale liquidazione di € 1.000.000,00 a favore delle Amministrazioni comunali riportate nel prospetto di assegnazione dei contributi indicato come allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Verificato che le predette somme di € 1.000.000,00 rientrano tra le tipologie di spese imputabili ai capitoli di spesa indicati in oggetto e che questi ultimi presentano la necessaria disponibilità;

Vista la l.r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Visto il d.d.g. Istruzione, Formazione e Lavoro n. 186 del 16 gennaio 2008 inerente l'assegnazione delle risorse finanziarie dell'esercizio 2007 ai Dirigenti delle Strutture e delle U.O.;

Decreta

1. di approvare il Piano di riparto come indicato nell'allegato «A», che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, formulato in applicazione dei criteri stabiliti con d.g.r. n. 8/7604 del 7 luglio 2008;

2. di ritenere non accoglibili le n. 9 istanze elencate nell'allegato «B», parte integrante e sostanziale del presente decreto, per le motivazioni specificate nello stesso;

3. di assegnare alle Amministrazioni comunali elencate nel suddetto allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente decreto, i contributi indicati a fianco di ciascun beneficiario;

4. di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 1.000.000,00 a valere sul capitolo di bilancio 2.1.1.3.278.428 dell'esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a favore Beneficiari legge 11 - 2008 (cod. 32654);

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
parità e diritto allo studio:
Enzo Galbiati

ALLEGATO «A»

L.r. 5 maggio 2004 n. 11 - Contributi ai piccoli Comuni per l'acquisto di mezzi di trasporto collettivo**FONDI BILANCIO ANNO 2008****PIANO RIPARTO**

Pos. grad.	Comune	Codice benef.	Abit.	Ab/kmq	Scuole dell'obbligo	Costo automezzo	Contributo
1	Cassiglio (BG)	10062	107	8	Nessuna	29.694,00	14.847,00
2	Dorio (LC)	10547	346	27	Nessuna	18.000,00	9.000,00
3	Songavazzo (BG)	10205	616	49	Nessuna	89.000,00	44.500,00
4	Crotta d'Adda (CR)	10741	670	52	Nessuna	82.738,00	41.369,00
5	Bertonico (LO)	10908	1.116	55	Nessuna	17.918,00	8.959,00
6	Meleti (LO)	11029	450	61	Nessuna	54.000,00	27.000,00
7	Suardi (PV)	11291	703	72	Nessuna	18.412,00	9.206,00
8	Pizzale (PV)	11253	640	88	Nessuna	34.850,00	17.425,00
9	Vercana (CO)	10696	730	50	1 scuola	57.900,00	28.950,00
10	Motta Baluffi (CR)	10764	968	58	1 scuola	107.100,00	53.550,00
11	Primaluna (LC)	10648	1.916	84	1 scuola	59.400,00	29.700,00
12	Quingentole (MN)	10864	1.235	86	1 scuola	39.700,00	19.850,00
13	Solarolo Rainerio (CR)	10799	989	86	1 scuola	101.400,00	50.700,00
14	Adrara San Rocco (BG)	10002	804	89	1 scuola	13.164,00	6.582,00
15	Cervesima (PV)	11184	1.200	96	1 scuola	48.894,00	24.447,00

Pos. grad.	Comune	Codice benef.	Abit.	Ab/kmq	Scuole dell'obbligo	Costo automezzo	Contributo
16	Ossimo (BS)	10378	1.434	97	1 scuola	51.000,00	25.500,00
17	Acquanegra Cremonese (CR)	10704	1.226	133	1 scuola	53.170,00	26.585,00
18	Bedulita (BG)	10023	710	172	1 scuola	66.044,00	33.022,00
19	Cadegliano Viconago (VA)	11432	1.774	173,1	1 scuola	34.046,00	17.023,00
20	Milzano (BS)	10358	1.483	174	1 scuola	78.600,00	39.300,00
21	Mantello (SO)	11366	683	185	1 scuola	25.154,00	12.577,00
22	Lenno (CO)	10581	1.786	185	1 scuola	57.350,00	28.675,00
23	Crespiatica (LO)	10983	1.564	222	1 scuola	88.650,00	44.325,00
24	Caslino d'Erba (CO)	10508	1.714	245	1 scuola	57.996,00	28.998,00
25	Copiano (PV)	11190	1.364	316	1 scuola	86.500,00	43.250,00
26	Castelmarte (CO)	10514	1.247	643	1 scuola	40.876,00	20.438,00
27	Ponte di Legno (BS)	10398	1.869	19	2 scuole	36.392,00	18.196,00
28	Campodolcino (SO)	11339	1.086	22	2 scuole	26.170,00	13.085,00
29	Oltre il Colle (BG)	10150	1.142	35	2 scuole	57.900,00	28.950,00
31	Vilminore di Scalve (BG)	10247	1.547	38	2 scuole	64.000,00	32.000,00
32	Pozzaglio ed Uniti (CR)	10780	1.202	59	2 scuole	106.014,00	53.007,00
33	Gromo (BG)	10121	1.225	61	2 scuole	30.142,00	15.071,00
34	Piubega (MN)	10859	1.630	99	2 scuole	82.000,00	41.000,00
35	Lodrino (BS)	10340	1.717	104	2 scuole	14.500,00	7.250,00
36	Cedegolo (BS)	10297	1.261	107	2 scuole	90.492,00	45.246,00
37	Corno Giovine (LO)	10978	1.202	122	2 scuole	13.334,00	6.667,00
38	Casalmorano (CR)	10725	1.653	136	2 scuole	67.500,00	33.750,00
TOTALE							1.000.000,00

ALLEGATO «B»

**L.r. 5 maggio 2004 n. 11 – Contributi ai piccoli Comuni per l'acquisto di mezzi di trasporto collettivo
FONDI BILANCIO ANNO 2008
ELENCO DOMANDE ESCLUSE**

N.	COMUNE	MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE
1	Griante (CO)	Non è indicato come piccolo Comune nella d.g.r. n. 7/19319 del 12 novembre 2004
2	Strozza (BG)	Non è indicato come piccolo Comune nella d.g.r. n. 7/19319 del 12 novembre 2004
3	Casalzuigno (VA)	Non è indicato come piccolo Comune nella d.g.r. n. 7/19319 del 12 novembre 2004
4	Brandico (BS)	Non è indicato come piccolo Comune nella d.g.r. n. 7/19319 del 12 novembre 2004
5	Anzano del Parco (CO)	Non è indicato come piccolo Comune nella d.g.r. n. 7/19319 del 12 novembre 2004
6	Premana (LC)	Non è indicato come piccolo Comune nella d.g.r. n. 7/19319 del 12 novembre 2004
7	Terranova dei Passerini (LO)	Beneficiario di contributo per l'anno 2006
8	Fortunago (PV)	Beneficiario di contributo per l'anno 2006
9	Limone sul Garda (BS)	Beneficiario di contributo per l'anno 2006

D.G. Sanità

(BUR20080122)

(3.2.0)

D.d.g. 18 settembre 2008 - n. 10068**Determinazioni in merito all'«Organizzazione in rete e criteri di riconoscimento delle Unità di Cura Cerebrovascolari (UCV – Stroke Unit)»**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

– il d.lgs. 502/92 e s.m.i., recante il riordino della disciplina in materia sanitaria;

– il documento «Patologie cardiocerebrovascolari: interventi di prevenzione, diagnosi e cura» (cd. Piano Cardiocerebrovascolare) approvato con d.g.r. n. 7/20592 dell'11 febbraio 2005 ed in particolare i seguenti punti fondamentali:

- lo sviluppo dell'attività dell'Osservatorio Epidemiologico regionale sulle patologie di che trattasi;
- l'avvio di una incisiva azione preventiva in considerazione della rilevanza della valutazione globale del rischio cardiocerebrovascolare, quale premessa a qualsiasi intervento preventivo di tipo farmacologico e non;

- il trattamento e l'assistenza della patologia cerebrovascolare con il completamento della rete delle Stroke Units – Unità di Cura Cerebrovascolare;

– il «Piano Sanitario Nazionale 2007-2009» nella parte in cui dichiara che «nel campo delle malattie cardiocerebrovascolari l'intervento del SSN deve essere in primo luogo rivolto alla prevenzione. Per questo lo Stato e le Regioni hanno concordato di attivare, nell'ambito del programma del Piano Nazionale di Prevenzione, il Programma di prevenzione cardiocerebrovascolare»;

– il Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009 (PSSR), approvato con d.c.r. n. VIII/257 del 26 ottobre 2006, che identifica, tra gli obiettivi prioritari di salute, la prevenzione, diagnosi e cura delle patologie cardiocerebrovascolari e ravvisa la necessità di:

- sviluppare programmi di prevenzione primaria in accordo con quanto previsto nel settore «promozione degli stili di vita sani»;
- sostenere la creazione della rete per garantire il raccordo tra l'impostazione di comunità e di intervento sul singolo individuo;
- sviluppare la rete di assistenza primaria per quanto riguar-

da l'utilizzo del counseling individuale nell'ambito della somministrazione della carta del rischio;

Richiamata la d.g.r. n. 8/6994 del 2 aprile 2008 avente ad oggetto «Attivazione dell'Azienda Regionale Urgenza Emergenza (AREU) in attuazione della l.r. 12 dicembre 2007 n. 32 "Istituzione dell'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza, modifiche e integrazioni alla l.r. 11 luglio 1997, n. 31 (norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)» quale struttura organizzativa con funzioni operative nell'area dell'emergenza-urgenza extraospedaliera;

Rilevato che, coerentemente con le azioni previste dal PSSR 2007-2009, uno degli obiettivi fortemente attesi in campo cardiocerebrovascolare è il completamento della rete interospedaliera per la gestione dell'ictus cerebrale sia in fase acuta (Stroke Unit) sia in fase post-acuta;

Dato atto che il documento «Patologie cardiocerebrovascolari: interventi di prevenzione, diagnosi e cura», «cd. Piano Cardiocerebrovascolare», auspica la realizzazione di una rete di servizi per il trattamento dell'ictus nella Regione Lombardia che coinvolga tutte le strutture sanitarie interessate, sul modello dello Stroke Unit Network (cioè collegando le unità operative semplici e complesse, specializzate nella cura dell'ictus ed identificate sulla base dei criteri minimali previsti dallo studio PROSIT-PROJECT on Stroke Services in Italy), e che questa rete debba essere parte integrante della rete cardiocerebrovascolare regionale.

Dato atto altresì che, così come previsto dal «cd. Piano Cardiocerebrovascolare», è stata costituita con d.d.g. Sanità n. 2787 del 14 marzo 2006 la «Commissione Regionale per la patologia cardiocerebrovascolare» – ricostituita con d.d.g. Sanità n. 3391 del 7 aprile 2008 – che, in linea con i propri obiettivi, ha elaborato il documento tecnico «Organizzazione in rete e criteri di riconoscimento delle Unità di Cura Cerebrovascolari (UCV – Stroke Unit)»;

Evidenziato che in tale documento viene ampiamente illustrata la modalità organizzativa delle UCV e vengono contemplate le seguenti azioni:

- l'istituzione di un gruppo di lavoro per le emergenze cerebrovascolari che coinvolga il Servizio sanitario urgenza emergenza 118 (S.S.U.Em.118) e le UCV presenti sul territorio per stilare protocolli organizzativi e terapeutici comuni (creazione rete di servizi integrati);

- l'individuazione, in base all'analisi delle necessità del territorio, delle strutture in cui attivare UCV, con l'eventuale riqualificazione dei posti letto neurologici presenti, al fine di garantire, coerentemente con quanto definito nel «cd Piano Cardiocerebrovascolare», che il 70% dei ricoveri per ictus sia trattato nelle UCV (creazione rete di servizi integrati, promozione qualità e appropriatezza);

- la creazione di collegamenti tra strutture della stessa Azienda/Ente o di Aziende/Enti diversi, qualora il percorso diagnostico terapeutico non fosse altrimenti completabile in un'unica sede (creazione rete di servizi integrati);

- definizione del percorso terapeutico incentrato sul trattamento della fase acuta e sull'intervento riabilitativo (promozione qualità e appropriatezza);

- la possibilità di connessione telematica con centri di livello organizzativo più elevato per la trasmissione di dati e/o referti e immagini per realizzare forme di teleconsulto (creazione rete integrata di servizi);

- l'identificazione di indicatori di qualità e di outcome e loro monitoraggio nel tempo (promozione qualità e appropriatezza);

Dato atto che tale documento costituisce un importante supporto tecnico-organizzativo da destinare alle A.O. e alle ASL in quanto definisce l'organizzazione in rete e i criteri di riconoscimento delle stroke unit nella Regione Lombardia;

Ritenuto di approvare il documento «Organizzazione in rete e criteri di riconoscimento delle Unità di Cura Cerebrovascolari (UCV – Stroke Unit)» – allegato parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di rinviare a successivi atti l'attuazione ed il monitoraggio degli indirizzi contenuti nell'allegato al presente provvedimento;

Ritenuto altresì di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle Leggi Regio-

nali in materia di Organizzazione e Personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare il documento «Organizzazione in rete e criteri di riconoscimento delle Unità di Cura Cerebrovascolari (UCV – Stroke Unit)» – allegato parte integrante del presente provvedimento – quale importante supporto tecnico-organizzativo da destinare alle A.O. e alle ASL in quanto definisce l'organizzazione in rete e i criteri di riconoscimento delle stroke unit nella Regione Lombardia;

2. di rinviare a successivi atti l'attuazione ed il monitoraggio degli indirizzi contenuti nel documento di cui al punto precedente;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità.

Il direttore generale
Direzione Generale Sanità:
Carlo Lucchina

ALLEGATO

Organizzazione in rete e criteri di riconoscimento delle Unità di Cura Cerebrovascolari (UCV – Stroke Unit)

INDICE

Introduzione
Concetto di Rete: La Stroke Unit Network
Riconoscimento delle UCV
Livelli in rete
Indicazioni per l'invio dei pazienti
Trasporto dei pazienti eligibili per la terapia fibrinolitica
Trasporto dei pazienti eligibili per la terapia fibrinolitica intrarteriosa
Indicazioni diagnostico-terapeutico in urgenza
Monitoraggio e trattamento semi-intensivo
Gestione della fase riabilitativa
Bibliografia

Introduzione

Il PSSR 2007-2009 sottolinea come le patologie cardiocerebrovascolari siano, analogamente ai paesi più sviluppati, la causa di morte più diffusa in Lombardia, e ciò nonostante il riscontro di una diminuzione della mortalità per entrambe le due quote maggiori di patologia cardiovascolare implicate: la mortalità coronarica e la mortalità per accidenti cerebro-vascolari.

La lotta alle patologie cardiocerebrovascolari richiede uno sforzo integrato dell'intero sistema sanitario prevedendo di raggiungere, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

- la promozione di iniziative per la specializzazione, cooperazione e comunicazione fra le strutture sanitarie della rete cardiocerebrovascolare e fra esse e il territorio, anche con l'utilizzo di servizi di telemedicina;

- la riorganizzazione e la riallocazione delle risorse nelle strutture più idonee per rispondere alle esigenze del percorso di cura del paziente, evitando l'utilizzo improprio delle strutture stesse, con vantaggi anche in termini di accessibilità;

- lo sviluppo di ricerche in ambito epidemiologico, clinico e gestionale per rispondere in modo sempre più adeguato alle necessità dei pazienti;

- il completamento della rete interospedaliera per la gestione dell'ictus cerebrale sia in fase acuta (stroke unit) sia in fase post-acuta.

Il documento: «Patologie Cardiocerebrovascolari: interventi di prevenzione, diagnosi e cura», allegato alla d.g.r. 7/20592 dell'11 febbraio 2005, evidenzia come sia auspicabile la realizzazione di una rete di servizi per l'ictus nella Regione Lombardia che raccolga tutte le strutture sanitarie coinvolte, sul modello dello Stroke Unit Network, e come questa rete debba essere parte integrante della rete per il trattamento delle patologie cardiocerebrovascolari regionali.

Tra le azioni previste sono contemplate:

- l'istituzione, nell'ambito della Commissione Regionale Cardiocerebrovascolare, di un gruppo di lavoro per le emergenze cerebrovascolari che coinvolga l'Azienda Regionale Emergenza

Urgenza (AREU) e rappresentanti delle UCV (Unità di Cura Cerebrovascolari) presenti sul territorio, per stilare protocolli organizzativi e terapeutici comuni (creazione rete di servizi integrati);

– l'individuazione, in base all'analisi delle necessità del territorio, delle strutture in cui attivare UCV, con l'eventuale riqualificazione dei posti letto presenti, di norma in ambito neurologico, al fine di garantire, coerentemente con quanto definito nel documento «Patologie cardiocerebrovascolari: interventi di prevenzione, diagnosi e cura» (cd. Piano Cardiocerebrovascolare) approvato con d.g.r. n. 7/20592 dell'11 febbraio 2005, che almeno il 70% dei ricoveri per ictus sia trattato nelle UCV (creazione rete di servizi integrati, promozione qualità e appropriatezza);

– sviluppo dei collegamenti tra strutture della stessa Azienda/Ente o di Aziende/Enti diversi, qualora il percorso diagnostico terapeutico non fosse altrimenti completabile in una unica sede (creazione rete di servizi integrati);

– definizione del percorso terapeutico basato sul trattamento della fase acuta e sull'intervento riabilitativo (promozione qualità e appropriatezza);

– possibilità di connessione telematica con centri di livello organizzativo più elevato per la trasmissione di dati e/o referti e immagini per realizzare forme di teleconsulto;

– identificazione di indicatori di qualità e di outcome e loro monitoraggio nel tempo (promozione qualità e appropriatezza).

Concetto di Rete: La Stroke Unit Network (SUN)

La fase pilota di tale organizzazione è stata realizzata con lo Stroke Unit Network, che ha collegato le unità operative, semplici e complesse, specializzate nella cura dell'ictus ed identificate sulla base dei criteri minimali previsti dallo studio PROSIT (Project Stroke Unit Italy: progetto di sperimentazione ministeriale che ha coinvolto altre 6 Regioni italiane, in cui è stata effettuata una ricognizione delle dimissioni con diagnosi di ictus cerebrale in tutte le strutture sanitarie accreditate).

Il SUN Lombardia anticipa lo strumento operativo di collegamento tra le UCV regionali e, tra esse e gli ospedali non provvisti di UCV, contribuisce inoltre alla definizione del profilo di cura erogato presso ognuno dei centri considerati, consente il pronto ed efficace collegamento delle strutture operative nei vari livelli assistenziali di seguito proposti, fornisce i presupposti, con l'aggregazione di altri network specialistici come quello di chirurgia vascolare o di interventistica neurovascolare o riabilitazione, del network di patologia che il Piano Sanitario Regionale Lombardo prevede, estendendo le potenzialità regionali di ricerca in ambito cerebrovascolare.

La prima fase evolutiva del SUN è costituita dall'archivio regionale stroke, in fase di realizzazione nell'ambito delle reti di patologia promosse da Regione Lombardia.

Riconoscimento delle UCV

I criteri per l'individuazione delle Unità di Cura Cerebrovascolari sono specificati nel paragrafo successivo. Il modello scelto è quello «comprehensive» intendendo l'area definita come UCV costituita da letti monitorati («semintensiva») e letti non monitorati in configurazione flessibile.

Il criterio guida è che il paziente con sospetto stroke in fase acuta debba essere accolto in un Pronto Soccorso, in un DEA o EAS e che il successivo ricovero debba garantire un livello omogeneo di assistenza in ogni struttura del SSR. Il paziente dovrà quindi essere ricoverato presso una UCV riconosciuta; qualora questo non fosse immediatamente possibile, l'ospedale dovrà garantire, con la propria organizzazione interna o, in prospettiva, attraverso l'AREU, il trasferimento presso altro Ospedale dotato di UCV. I livelli di assistenza delle UCV, garantiti da protocolli verificati e concordati con la Direzione Generale Sanità, riconoscono la UCV della struttura, la sua integrazione nel sistema di emergenza-urgenza (AREU 118) ed il percorso del paziente dal triage di ingresso alla dimissione.

Posti letto: sono previsti, nell'ambito delle singole UCV, almeno 4 posti letto di assistenza semintensiva, in stretto raccordo funzionale con un'area di degenza non semintensiva che preveda la presenza di personale esperto.

Personale:

– Medici: almeno 1 neurologo o, solo per UCV di 1° livello, 1 medico esperto presente o prontamente disponibile nelle 24 ore.

– Infermieri esperti e personale di assistenza (OSS):

- terapisti della riabilitazione: per un intervento riabilitativo precoce;
- consulenza fisiatrica: progetto riabilitativo individuale;
- assistente sociale: per la presa in carico delle necessità sociali.

Il personale medico, infermieristico e tecnico dovrà avere una specifica formazione con un adeguato percorso di inserimento. Possono essere previsti meccanismi di turn over.

Livelli in rete

Sulla base dei dati emersi dalla ricognizione effettuata nell'ultimo quadrimestre 2006 (metodica «PROSIT») è possibile classificare le UCV esistenti in:

UCV di 1° livello

Sono necessarie per rispondere diffusamente, a livello territoriale, al fabbisogno di ricovero e cura per la maggior parte dei pazienti con ictus cerebrale. Si caratterizzano per la presenza, in area di degenza specializzata per pazienti con ictus, di:

– almeno il 50% dei letti con monitoraggio dei parametri vitali;

– competenze multidisciplinari (compreso personale specializzato per l'erogazione di procedure Eco Doppler TSA ed Ecocardiografia, inclusive o esistenti nel contesto della struttura);

– almeno 1 neurologo o, solo per UCV di 1° livello, 1 medico esperto;

– personale infermieristico specializzato e in numero adeguato;

– riabilitazione precoce;

– TAC disponibile 24 ore su 24 (e/o RM, DWI-RM o Angio-RM).

UCV di 2° livello

Oltre ai requisiti delle UCV di 1° livello devono poter garantire:

– la terapia fibrinolitica endovenosa;

– la pronta disponibilità Neurochirurgica (anche in altra sede con supporto tecnologico telediagnostico).

UCV di 3° livello

Oltre ai requisiti delle UCV di 2° livello, definiscono le UCV di 3° livello la presenza di:

– Neuroradiologia;

– Interventistica neurovascolare;

– Neurochirurgia;

– Chirurgia Vascolare;

– Fibrinolisi intra-arteriosa.

È auspicabile un'attività di ricerca clinica e/o di base nel settore.

In accordo con le Linee Guida e le raccomandazioni delle Società Scientifiche nazionali ed internazionali (European Stroke Initiative: EUSI) è prevedibile che le UCV di 1° livello acquisiscano nel tempo le dotazioni necessarie per il trattamento fibrinolitico endovenoso. È auspicabile pertanto la transizione delle attuali UCV lombarde dal primo al secondo livello (così da configurare di fatto solo 2 livelli organizzativi definiti).

Indicazioni per l'invio dei pazienti con ictus acuto dal Servizio Sanitario Urgenza Emergenza 118 (S.S.U.Em.118) alle UCV

È evidente come lo stroke debba essere considerato un'emergenza sanitaria, almeno per i casi candidati ad un intervento fibrinolitico, e che l'elaborazione di un algoritmo discriminante, basato sui dati di letteratura ma adattato alle realtà organizzative e culturali locali, sia essenziale per una corretta gestione dell'evento stroke.

Il riconoscimento da parte degli operatori S.S.U.Em.118 dell'evento stroke e la rilevazione degli elementi necessari per candidare il paziente alla terapia fibrinolitica sono stati ampiamente descritti in letteratura e costituiscono elementi cardine per la corretta gestione del paziente.

Al fine di garantire al maggior numero possibile di pazienti colpiti da ictus cerebrale ischemico il trattamento fibrinolitico per via endovenosa, da effettuarsi sempre entro le prime tre ore dall'evento acuto in UCV riconosciute (Determinazione AIFA 16 novembre 2007), si propone il trasporto da parte del S.S.U.Em.118 nelle UCV di 2° livello, sulla base di criteri di di-

struttura, utilizzando codifiche di gravità elevata (codice rosso), prevedendo sempre l'attivazione delle segnalazioni acustiche e visive durante il trasporto.

Il trattamento *in itinere* non si discosta dalle procedure di riferimento, sia per i mezzi di soccorso di base che per i mezzi di soccorso avanzato. La somministrazione di ossigeno, unitamente al trasporto del paziente in sicurezza, rappresentano il trattamento standard minimo, a cura del personale dei mezzi di soccorso di base, per il tipo di pazienti considerati.

I mezzi di soccorso avanzato vengono attivati di norma in situazioni di compromissione o assenza delle funzioni vitali; tali pazienti risultano esclusi, per criteri di gravità, dalla terapia fibrinolitica e vengono trattati con l'applicazione di procedure di rianimazione standard.

I criteri secondo i quali l'operatore del S.S.U.Em.118, valutata la probabile presenza di ictus (Cincinnati o Los Angeles pre-hospital scale), effettua la selezione dei pazienti che devono essere avviati a queste UCV per la eventuale fibrinolisi sono:

- età compresa tra i 18 e gli 80 anni;
- paralisi acuta di un lato del corpo o di un arto o un disturbo acuto del linguaggio;
- tempo di latenza dall'esordio sintomatologico definibile;
- intervallo tra l'esordio e primo contatto con il S.S.U.Em.118 non superiore a 120 minuti;
- vigilanza conservata, risposta verbale conservata (ancorché patologica), risposta al dolore finalistica secondo la scala «AVPU» (Sono esclusi i pazienti con risposta al dolore afinalistica o privi di coscienza);
- autosufficienza prima dell'evento.

I pazienti con ictus acuto che non rispondono ai criteri sopracitati potranno essere avviati anche alle UCV di 1° livello.

Trasporto dei pazienti eligibili per la terapia fibrinolitica da una struttura ospedaliera non idonea ad una UCV di 2° livello (trasporto secondario)

Il personale operante presso ospedali non provvisti di UCV di 2° livello deve conoscere i criteri di inclusione ed esclusione al trattamento fibrinolitico.

I pazienti che giungono in ospedali con UCV di 1° livello dovranno:

- eseguire una TAC encefalo basale;
- eseguire una routine ematochimica con emocromo, TP, PTT.

Successivamente dovrà essere contattata la UCV di 2° livello di riferimento territoriale per l'invio del paziente.

Trasporto dei pazienti eligibili per la terapia fibrinolitica intrarteriosa, o trombectomia meccanica o endoarteriectomia carotidea in fase acuta, da una struttura ospedaliera non idonea ad una UCV idonea (trasporto secondario)

Oltre le 3 ore dall'esordio dei sintomi ed in presenza di condizioni cliniche che lo rendano possibile, può essere indicato il trasferimento urgente del paziente per il trattamento con tecniche farmacologiche, chirurgiche o endovascolari, presso UCV di 3° livello, in presenza di:

- rapido deterioramento delle condizioni neurologiche, e/o;
- occlusione arteriosa non responsiva al trattamento fibrinolitico sistemico o non trattabile per occlusione arteriosa prossimale nel territorio carotideo e/o a carico dell'arteria basilare;
- occlusione dell'arteria carotide interna suscettibile di trattamento chirurgico in fase acuta (entro le prime 6 ore dall'esordio dei sintomi);
- indicazione all'applicazione di stent intracranico.

Indicazioni diagnostico-terapeutiche in urgenza finalizzate al trattamento fibrinolitico dell'ictus ischemico acuto: dall'arrivo in Pronto Soccorso all'inizio trattamento. (Estratto dalle Linee Guida italiane di prevenzione e trattamento dell'ictus cerebrale SPREAD [Stroke Prevention and Educational Awareness Diffusion])

1) Allertare il medico esperto all'arrivo del paziente al triage in caso di autopresentazione o preallertare lo stesso se sono disponibili le informazioni sui tempi di arrivo in caso di accompagnamento con mezzo di soccorso del S.S.U.Em.118.

2) Rendere reperibili i congiunti presenti per eventuali precisazioni anamnestiche. (Infermiere del Triage o Infermiere P.S.).

3) Prendere in carico il paziente con modalità interna prioritaria indipendentemente dal codice di trasporto in ospedale. (Infermiere P.S.).

4) Prelevare sangue per esami urgenti: emocromo+piastrine, glicemia, azotemia, creatininemia, sodio+potassio, CPK, ALT, tempo di protrombina, tempo di tromboplastina parziale (Infermiere P.S.). Eseguire ECG.

5) Telefonare al Laboratorio Urgenze per chiedere l'esecuzione immediata degli esami (Infermiere P.S. o Medico).

6) Valutazione neurologica (Neurologo/Medico esperto).

7) Valutazione internistica.

8) Esecuzione di TAC cerebrale di base (Tecnico di Radiologia P.S.) per escludere emorragie intracraniche, per escludere cause non ischemiche di deficit neurologico acuto, e per valutare i segni precoci di ischemia (Neurologo o Neuroradiologo) (ev. Eco-Doppler e RNM).

9) Somministrare NIH Stroke Scale e verificare soddisfacimento criteri in-ex al trattamento (Neurologo/Medico esperto).

10) Rendere disponibile il posto letto monitorato (Neurologo/Medico esperto).

11) Ottenere il consenso informato al trattamento fibrinolitico ed al trattamento dei dati sensibili (Neurologo).

TEMPI

Triage - presa in carico: 10 min.

Esecuzione con referto degli esami ematochimici: 30 min.

Contemporaneamente all'esecuzione degli esami ematochimici:

- valutazione clinica: 10 min.;
- valutazione neurologica e NIHSS: 10-15 min.;
- esecuzione e valutazione TAC cerebrale: 10-25 min.;
- consenso Informato: 05-15 min.

Tempo «door to needle»: 45-90 min.

Monitoraggio e trattamento semi-intensivo

Da applicare nelle prime ore (48 ore almeno per gli Ictus medio-gravi) indipendentemente dal trattamento fibrinolitico seguendo i criteri comuni di trattamento tratti dalle linee guida SPREAD.

In particolare si sottolineano le seguenti indicazioni principali:

- 1) monitoraggio clinico neurologico accurato;
- 2) monitoraggio continuo della PA e trattamento antiipertensivo in base al tipo di Ictus;
- 3) monitoraggio continuo ECG e trattamento tempestivo delle aritmie cardiache, fino a stabilizzazione ottenuta;
- 4) monitoraggio della saturazione capillare di O₂: se < 92% somministrazione di O₂ con mascherina e reservoir e possibilità di esecuzione di emogasanalisi;
- 5) correzione dell'iperglicemia;
- 6) mantenimento di adeguata volemia;
- 7) controllo funzione minzionale;
- 8) valutazione quotidiana della disfagia e suo trattamento;
- 9) correzione dell'ipertermia;
- 10) prevenzione delle piaghe da decubito;
- 11) mobilitazione precoce e costante del paziente con verticalizzazione precoce;
- 12) prevenzione delle TVP nei soggetti a rischio con anticoagulanti e con misure aggiuntive o alternative.

Gestione della fase riabilitativa

Il progetto riabilitativo individuale e i programmi relativi dovrebbero essere stilati entro 2-4 giorni dall'episodio ictale. È infatti indicato integrare il programma diagnostico-terapeutico della fase acuta con l'intervento riabilitativo.

Specifici indicatori devono fornire informazioni sulla gravità clinica del paziente e sulla sua disabilità oltre a risultare sensibili al corso dell'evoluzione riabilitativa.

In tal senso, le esperienze internazionali e nazionali orientano verso due strumenti:

- la NIH Stroke Scale (NIHSS): indicatore misto neurologico-funzionale di gravità all'ingresso e alla dimissione;

- la scala FIM™ Functional Independence Measure: indicatore funzionale adatto al monitoraggio di percorso della disabilità nella fase post-acuta e cronica.

L'indice di Barthel è ampiamente utilizzato nella pratica clinica ed in letteratura pur presentando dei limiti rispetto alla FIM™, la cui sistematica adozione sarebbe auspicabile.

Non appena le condizioni cliniche del paziente si sono stabilizzate, è necessario attivare il percorso riabilitativo successivo condizionato dal grado di disabilità e di comorbilità del paziente, in particolare:

- per pazienti con disabilità lieve, invio alla fase di riabilitazione territoriale;
- per pazienti con disabilità medio-grave suscettibili di miglioramenti funzionali, bisognosi di assistenza medica continuativa legata al rischio di instabilità clinica e che necessitano e possono tollerare un trattamento riabilitativo intensivo, invio presso strutture di riabilitazione specialistica;
- per pazienti con associate morbilità e compromissioni fisiche e cognitive che non permettono di sostenere una riabilitazione intensiva: invio alla riabilitazione generale e geriatrica sul territorio, con programma di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- per pazienti gravi (classificabili come affetti da gravi cerebrolesioni acquisite), sarebbe indicato l'indirizzo in strutture dedicate (Unità Gravi Cerebrolesioni Acquisite).

Bibliografia

- Candelise L, Micieli G, Sterzi R, Morabito A, on behalf of the PROSIT collaborators. Stroke unit and general wards in seven Italian regions: the PROSIT study. *Neurol Sci* 2005; 26: 81-94.
 - www.eusi.org.
 - Kothari, Rashmi U MD; Pancioli, Arthur MD; Liu, Tiepu MD, DPH; Brott, Thomas MD; Broderick, Joseph MD. Cincinnati Prehospital Stroke Scale: Reproducibility and Validity. *Annals of Emergency Medicine*. 1999; 33(4); p. 373-378.
 - Kidwell CS, Starkman S, Eckstein M, et al. Identifying Stroke in the Field: Prospective Validation of the Los Angeles Prehospital Stroke Screen (LAPSS). *Annals of Emergency Medicine*. 2000; 36(4); p. 405.
 - G.U. 278 del 29 novembre 2007. AIFA Determinazione 16 novembre 2007 Determina per l'implementazione del SITS-ISTR: proseguimento dello studio post-marketing Surveillance SITS-MOST. (Determinazione n. 1/AE).
 - SPREAD V Ed. 2007. www.spread.it.
 - G.U. 50 del 2 marzo 2005. Conferenza Stato-Regioni.
- Gruppo di lavoro regionale Neuro-vascolare:
G. Micieli (coordinatore), P. Bassi, L. Candelise, G. Comi, R. Sterzi.
Sottogruppo di Lavoro Neuroriabilitazione:
G. Meola (Coordinatore), G. Beretta, M. Comola, S. Feller, C. Pistarini, G. Sandrini, L. Tesio.

D.G. Agricoltura

(BUR20080123)

(4.3.0)

D.d.u.o. 7 ottobre 2008 - n. 10987

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Misura 112 «Insediamento di giovani agricoltori» – Riparto delle risorse finanziarie alle Amministrazioni Provinciali – Secondo periodo anno 2008

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE AZIENDE

Richiamati:

- il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- la Decisione della Commissione C(2007)4663 del 16 ottobre 2007, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013 modificato ed integrato sulla base delle osservazioni della Commissione stessa;
- la d.g.r. n. 8/3910 del 27 dicembre 2006 di approvazione del «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013»;

- il decreto n. 1472 del 19 febbraio 2008 della Direzione Generale Agricoltura «Reg. CE 1698/2005 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Approvazione bandi relativi a procedure e modalità di presentazione delle domande per le Misure 111 “Formazione, informazione e diffusione della conoscenza”, 112 “Insediamento di giovani agricoltori”, 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, 221 “Imboschimento di terreni agricoli” e “Progetti concordati”», ed in particolare, il paragrafo 11 «Pubblicazione e comunicazione dell'ammissione a finanziamento» delle disposizioni attuative della Misura 112;

- il decreto n. 1503 del 20 febbraio 2008 dell'Organismo Pagatore Regionale «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Approvazione del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni»;

- la d.g.r. n. 8/7271 del 19 maggio 2008 «Reg. CE 1698/2005 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Criteri di riparto delle risorse finanziarie relative alle Misure: 111, 112, 121, 123, 124, 132, 211, 214, 221, 311 A, 311 B, 311 C»;

- la l.r. 4 luglio 1998, n. 11 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura» ed, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera d), che attribuisce alle Province le funzioni amministrative inerenti «l'istruttoria, l'accertamento ed i controlli per l'erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché gli interventi di mercato»;

Preso atto che le Province della Lombardia hanno inoltrato le richieste relative alle domande favorevolmente istruite secondo le priorità stabilite con le disposizioni attuative della Misura 112, presentate dai beneficiari nel periodo 16 aprile 2008-31 maggio 2008 per un importo totale dei contributi ammissibili di € 1.373.000,00, cui corrispondono n. 69 domande complessive, come indicato nell'allegato 1, composto da n. 1 pagina, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Visti i criteri di riparto delle risorse finanziarie della Misura 112, approvati con la sopra citata deliberazione n. 8/7271 del 19 maggio 2008;

Ritenuto quindi di provvedere all'approvazione di un riparto delle risorse finanziarie disponibili, inerente alle domande sopra indicate, per un importo di € 1.035.000,00 da assegnare alle Amministrazioni Provinciali della Lombardia, per consentire alle medesime Province di liquidare il premio di primo insediamento ai beneficiari che hanno presentato domanda ai sensi delle disposizioni attuative della Misura 112, approvate con il sopra citato decreto n. 1472 del 19 febbraio 2008;

Dato atto che il suddetto riparto, cui corrispondono n. 51 domande complessive ammesse a finanziamento, è suddiviso in quote provinciali, riferite ai provvedimenti di ammissibilità al premio, approvati dalle Amministrazioni Provinciali della Lombardia, come indicato nell'allegato 1, composto da n. 1 pagina, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Rilevato che, a seguito della suddivisione del sopra indicato importo di € 1.035.000,00, l'elenco delle domande:

- ammesse a finanziamento distinte per ciascuna Amministrazione Provinciale della Lombardia, è riportato nell'allegato 2, composto da n. 3 pagine, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

- istruite positivamente ma non finanziate, distinte per ciascuna Amministrazione Provinciale della Lombardia, è riportato nell'allegato 3, composto da n. 1 pagina, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Considerato che è necessario assicurare la liquidazione della quota di risorse cofinanziate per il sopra citato importo di € 1.035.000,00, ripartito come risultante dall'allegato 1, composto da n. 1 pagina, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Visto l'art. 7 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008;

Decreta

Recepiti le premesse:

1. di approvare il riparto alle Amministrazioni Provinciali della Lombardia della somma complessiva di € 1.035.000,00, corrispondente all'importo del premio spettante a n. 51 beneficiari aventi diritto e che hanno presentato domanda nel sopra indicato periodo 16 aprile 2008-31 maggio 2008, come indicato nell'allegato 1, composto da n. 1 pagina, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di approvare l'elenco delle domande ammesse a finanzia-

mento a seguito della suddivisione del sopra indicato importo di € 1.035.000,00, distinte per ciascuna Amministrazione Provinciale della Lombardia, come riportato nell'allegato 2, composto da n. 3 pagine, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di approvare l'elenco delle domande istruite positivamente ma non finanziate per un importo complessivo di € 338.000,00, distinte per ciascuna Amministrazione Provinciale della Lombardia, come riportato nell'allegato 3, composto da n. 1 pagina, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

4. di demandare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) – Funzione autorizzazione pagamenti lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle risorse cofinanziate per il sopra citato importo di € 1.035.000,00, ripartito come risultante dall'allegato 1, composto da n. 1 pagina, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, previa acquisizione degli elenchi di liquidazione, redatti dagli Organismi Delegati «Amministrazioni Provinciali della Lombardia»;

5. di autorizzare le Amministrazioni Provinciali della Lombardia ad inserire negli elenchi di liquidazione i beneficiari del premio di insediamento di giovani agricoltori, benché non ancora

in possesso di tutti i requisiti e in osservanza delle condizioni richieste, previa acquisizione di idonea polizza fideiussoria, stipulata secondo lo schema indicato nell'allegato 3 del sopra citato decreto del Direttore dell'OPR n. 1503 del 20 febbraio 2008, a garanzia del raggiungimento dei requisiti e delle condizioni nei termini stabiliti;

6. di disporre che la polizza fideiussoria indicata al punto precedente, da stipularsi a favore dell'OPR, sarà svincolata soltanto a seguito della comunicazione da parte delle Province all'OPR dell'avvenuto accertamento del possesso di tutti i requisiti e dell'osservanza delle condizioni richieste;

7. di inviare copia del presente decreto all'OPR e alle Amministrazioni Provinciali della Lombardia;

8. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa
interventi per la competitività
e l'innovazione tecnologica delle aziende:
Aldo Deias

— • —

ALLEGATO N. 1

Programma di Sviluppo Rurale 2000-2006 – Misura 112

Riparto delle risorse inerente alla seconda graduatoria anno 2008

TOTALE DOMANDE PRESENTATE DAL 16 APRILE 2008 AL 31 MAGGIO 2008

PROVINCIA	Numero domande ammissibili presentate	Importo richiesto (€)	Numero domande ammissibili finanziate	Riparto delle risorse (€)
BERGAMO	1	25.000,00	1	25.000,00
BRESCIA	9	193.000,00	9	193.000,00
COMO	6	142.000,00	6	142.000,00
CREMONA	2	34.000,00	2	34.000,00
LECCO	0	-	0	
LODI	3	51.000,00	3	51.000,00
MANTOVA	7	119.000,00	7	119.000,00
MILANO	3	51.000,00	3	51.000,00
PAVIA	35	683.000,00	17	345.000,00
SONDRIO	3	75.000,00	3	75.000,00
VARESE	0	-	0	
TOTALE	69	1.373.000,00	51	1.035.000,00

ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE

N.	Data di presentazione domanda	Numero codice domanda	Ragione sociale ditta richiedente	Comune della sede legale della ditta richiedente	Codice comune	CUAA	Punteggio	Importo del premio ammesso (€)	Importo del premio concesso (€)	Prov.
1	29-mag-08	2008/00257159	ANGELI ROBERTO	CASNIGO	016060	NGLRRT84E21D952M	33	25.000,00	25.000,00	BG
2	30-mag-08	2008/00254051	SOCIETÀ AGRICOLA FRATELLI DESENZANI S.S.	CALCINATO	017032	03002160988	47	17.000,00	17.000,00	BS
3	30-mag-08	2008/00255396	SOCIETÀ AGRICOLA MOLETTA S.S.	RUDIANO	017167	01863790984	35	17.000,00	17.000,00	BS
4	29-apr-08	2008/00150377	COSTA ENRICO	ROVATO	017166	CSTNRC84S23C618L	34	17.000,00	17.000,00	BS
5	30-mag-08	2008/00256024	TANGHETTI GIACOMO	BOVEGNO	017024	TNGGCM83T04D918Y	32	25.000,00	25.000,00	BS
6	30-mag-08	2008/00258452	SORSOLI ALESSANDRO AZ. AGRICOLA	SERLE	017178	SRSLSN70C27D940R	13	25.000,00	25.000,00	BS
7	25-mag-08	2008/00248330	SOCIETÀ AGRICOLA CASTELVEDER	MONTICELLI BRUSATI	017112	03011870981	11	25.000,00	25.000,00	BS
8	28-mag-08	2008/00254848	FRANZONI FRANCESCO	BERZO INFERIORE	017017	FRNFNC89E04E333O	9	25.000,00	25.000,00	BS
9	30-mag-08	2008/00259535	VISMARA FABIO	CENATE SOPRA	016068	VSMFBA73M13L388M	9	17.000,00	17.000,00	BS
10	30-mag-08	2008/00258877	AZ. AGR. MIOROTTI DI MIOROTTI GIANBATTISTA	BORNO	017022	MRTGBT88C08B149V	6	25.000,00	25.000,00	BS
11	26-mag-08	2008/00151378	AGRIALPI DI GILARDONI NATALIA	BELLAGIO	013019	GLRNTL77B65E507T	43	25.000,00	25.000,00	CO
12	15-apr-08	2008/00153392	AZ. AGR. CA' TITA DI BOLESO FEDERICO	LEZZENO	013126	BLSFRC84T17C933W	30	25.000,00	25.000,00	CO
13	30-mag-08	2008/00259277	AZ. AGR. BOSETTI GABRIELE	CASTELNUOVO BOZZENTE	013059	BSTGRL81R13L319D	22	17.000,00	17.000,00	CO
14	15-apr-08	2008/00151426	SOCIETÀ AGRICOLA S. ANNA DI PALEARI HENSSLER TOMMASO E LUDOVICA & C. S.A.S. (REVISIONE DELLA DOMANDA DENOMINATA AZIENDA AGRICOLA S. ANNA DI TOMMASO PALEARI HENSSLER & C. SOCIETÀ SEMPLICE)	EUPILIO	013097	PLRTMS88B08D416V	20	25.000,00	25.000,00	CO
15	10-apr-08	2008/00140311	DEL GIORGIO SILVIA	SORICO	013216	DLGSLV68S59E507P	13	25.000,00	25.000,00	CO
16	14-apr-08	2008/00150062	AZ. AGR. MOLteni TOMMASO	PROSERPIO	013192	MLTTMS87D11C933J	11	25.000,00	25.000,00	CO
17	31-mag-08	2008/00144727	SOCIETÀ AGRICOLA PASQUALI CARLO, MARCO, NICOLA E SIMONE S.S.	PIEVE SAN GIACOMO (CR)	019075	00132650193	37	17.000,00	17.000,00	CR
18	29-mag-08	2008/00257172	SOCIETÀ AGRICOLA FERRARI WALTER E FABRIZIO S.S.	RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR)	019083	00837100197	10	17.000,00	17.000,00	CR
19	28-mag-08	2008/00251174	SOCIETÀ AGRICOLA SUDATI DI SUDATI EMANUELE E SUDATI TARCISIO VITO S.S.	CASALETTO LODIGIANO	098008	05938550968	6	17.000,00	17.000,00	LO
20	30-mag-08	2008/00251066	A.S.P. SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.	CODOGNO	098019	05730080966	4	17.000,00	17.000,00	LO
21	30-mag-08	2008/00249921	AZIENDA AGRICOLA DIVIZIA DI CAVALLI ORLANDO	SAN FIORANO	098047	CVLRND74A22G535E	4	17.000,00	17.000,00	LO
22	30-mag-08	2008/00260425	CAPITANI PARIDE	MARMIROLO (MN) 46045	020033	CPTPRD69E07E962Q	45	17.000,00	17.000,00	MN
23	29-mag-08	2008/00256860	ARTONI DAVIDE	GUALTIERI (RE) 42044	035023	RTNDVD85A29E253C	43	17.000,00	17.000,00	MN
24	29-mag-08	2008/00256088	FRICK THOMAS	BOLZANO (BZ) 39100	021008	FRCTMS75A09A952J	12	17.000,00	17.000,00	MN
25	28-mag-08	2008/00254949	CARRETTA MASSIMO	GONZAGA (MN) 46023	020027	CRRMSM71H25E089U	11	17.000,00	17.000,00	MN
26	30-apr-08	2008/00186369	MAGNANI CRISTIANA	MOGLIA (MN) 46024	020035	MGNCS71R56G186W	10	17.000,00	17.000,00	MN
27	30-mag-08	2008/00257165	GENNARI ALBERTO	SAN GIACOMO DELLE SEGNALE (MN) 46020	020056	GNNLRT87M10G186F	8	17.000,00	17.000,00	MN
28	30-mag-08	2008/00257471	CANOSSA MIRCO	SUSTINENTE (MN) 46030	020064	CNSMRC89B20G186I	6	17.000,00	17.000,00	MN
29	30-mag-08	2008/00252423	AGRICOLA AMBROSINI DI AMBROSINI ENZO	GESSATE	015106	MBRNZE80M11F119C	9	17.000,00	17.000,00	MI
30	30-mag-08	2008/00259410	SOCIETÀ AGRICOLA RONCHETTO DELLE RANE S.S.	MILANO	015146	5615010963	7	17.000,00	17.000,00	MI
31	30-mag-08	2008/00256731	BAIONI DAVIDE	CASSANO D'ADDA	015059	BNADVD87M13L667B	6	17.000,00	17.000,00	MI
32	30-mag-08	2008/00249076	FIORI ALBERTO	SANTA MARIA DELLA VERSA	018143	FRILRT86R03G388L	41	17.000,00	17.000,00	PV

<i>N.</i>	<i>Data di presentazione domanda</i>	<i>Numero codice domanda</i>	<i>Ragione sociale ditta richiedente</i>	<i>Comune della sede legale della ditta richiedente</i>	<i>Codice comune</i>	<i>CUAA</i>	<i>Pun- teggio</i>	<i>Importo del premio ammesso (€)</i>	<i>Importo del premio concesso (€)</i>	<i>Prov.</i>
33	30-mag-08	2008/00256432	TENUTA LA COSTA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA DI CALVI CRISTIAN E CALVI GRAZIANO	CASTANA	018036	02261490185	41	17.000,00	17.000,00	PV
34	31-mag-08	2008/00257863	STOPPINI ANDREA	LIRIO	018082	STPNDR79E28B201D	40	17.000,00	17.000,00	PV
35	31-mag-08	2008/00260288	MASCHIO MARCELLO	FORTUNAGO	018064	MSCMCL88A05M109N	15	25.000,00	25.000,00	PV
36	14-apr-08	2008/00148748	AZ. AGR. BURONI GIANMARCO	CORTEOLONA	018056	BRNGMR77R13G388C	13	17.000,00	17.000,00	PV
37	15-apr-08	2008/00133338	SOCIETÀ AGRICOLA BIEMME DI BEATRICE E MARTINA BALDI	CERETTO LOMELLINA	018044	02203400185	12	17.000,00	17.000,00	PV
38	15-apr-08	2008/00144893	SGORBINI GABRIELLA	ROMAGNESE	018128	SGRGRL73B51M109F	12	25.000,00	25.000,00	PV
39	15-apr-08	2008/00145015	MOGLIA ANTONIO	BAGNARIA	018007	MGLNTN82L11M109X	11	25.000,00	25.000,00	PV
40	30-mag-08	2008/00258027	ALESINA MONICA	PONTE NIZZA	018117	LSNMNC72M43M109B	11	25.000,00	25.000,00	PV
41	15-apr-08	2008/00130372	PAPINI MATTEO	PAVIA	018184	PPNMTT88E24G388O	10	25.000,00	25.000,00	PV
42	30-mag-08	2008/00248734	AZIENDA AGRICOLA MORA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA	PAVIA	018110	02235890189	10	17.000,00	17.000,00	PV
43	15-apr-08	2008/00145199	CANEVARI SIMONE	VARZI	018171	CNVSMN83E31L690R	10	25.000,00	25.000,00	PV
44	15-apr-08	2008/00130090	FILIPPINI STEFANO	ROMAGNESE	018128	FLPSFN79P11B201D	10	25.000,00	25.000,00	PV
45	15-apr-08	2008/00130703	SALA ROBERTA	GODIASCO	018073	SLARRT87R64M109U	9	17.000,00	17.000,00	PV
46	15-apr-08	2008/00130504	GATTI ANDREA	VOGHERA	018182	GTTNDR84M18M109X	9	17.000,00	17.000,00	PV
47	15-apr-08	2008/00130832	NEPOTI MARIANGELA E VITTORIO S.S. - SOCIETÀ AGRICOLA	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	018095	02242660187	9	17.000,00	17.000,00	PV
48	29-mag-08	2008/00256513	MARASI UBERTO	SAN DAMIANO AL COLLE	018134	MRSBRT79T13G535C	9	17.000,00	17.000,00	PV
49	30-mag-08	2008/00259895	RODIGARI MIRCO	VALDISOTTO	014072	RDGMRC86M08I828C	35	25.000,00	25.000,00	SO
50	27-mag-08	2008/00252000	SALA DANNA PIERA	TEGLIO	014065	SLDPRI68H42E201P	35	25.000,00	25.000,00	SO
51	21-apr-08	2008/00161025	IL LAGHETTO S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA	CAIOLO	014011	00880210141	8	25.000,00	25.000,00	SO
							TOTALE	1.035.000,00	1.035.000,00	

ELENCO DELLE DOMANDE ISTRUITE POSITIVAMENTE MA NON FINANZIATE

N. ord.	Data di presentazione domanda	Numero codice domanda	Ragione sociale ditta richiedente	Comune della sede legale della ditta richiedente	Codice comune	CUAA	Punteggio	Importo del premio ammissibile (€)	Importo del premio concedibile (€)	Prov.
1	29-mag-08	2008/00255587	MARCHINA DANIELE	MORNICO LOSANA	018101	MRCNDL84M15D286E	8	17.000,00	17.000,00	PV
2	30-mag-08	2008/00252298	GARBERI PAOLO	SANNAZZARO DE' BURGONDI	018138	GRBPLA82M24B885M	8	17.000,00	17.000,00	PV
3	15-apr-08	2008/00149605	GABBA GIUSEPPE	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	018038	GBBPP81S23M109K	8	17.000,00	17.000,00	PV
4	29-mag-08	2008/00256312	AZ. AGR. BORLONI SOCIETÀ AGRICOLA	MONTÙ BECCARIA	018100	Q2209920186	8	17.000,00	17.000,00	PV
5	15-apr-08	2008/00144881	CAMERINI FABRIZIO	VARZI	018171	CMRFRZ74C26M109J	8	25.000,00	25.000,00	PV
6	15-apr-08	2008/00150771	MILAZZO SONIA	GODIASCO	018166	MLZSNO88T63B594I	7	25.000,00	25.000,00	PV
7	15-apr-08	2008/00144814	BRIGNOLI ANDREA	VARZI	018171	BRGNDR85L11L690E	7	25.000,00	25.000,00	PV
8	39553	2008/00150261	SELETTO NADIA	GAMBOLÒ	018068	SLTND72S52L872K	6	17.000,00	17.000,00	PV
9	15-apr-08	2008/00130559	CANTONI MARCO	TORRAZZA COSTE	018155	CNTMRC87E14M109C	5	17.000,00	17.000,00	PV
10	15-apr-08	2008/00147956	VENERONI LAURA	CASTANA	018036	VNRLRA69S49B201N	4	17.000,00	17.000,00	PV
11	31-mag-08	2008/00259615	CASINI MARCO	ROCCA SUSELLA	018126	CSNMRC84L19M109R	3	25.000,00	25.000,00	PV
12	14-apr-08	2008/00150106	MANZINI DANIELE	MORTARA	018068	MNZDNL87L20L872H	2	17.000,00	17.000,00	PV
13	15-apr-08	2008/00151191	SELETTO FABIO CARLO	GAMBOLÒ	018068	SLTFCR78P12L872K	2	17.000,00	17.000,00	PV
14	15-apr-08	2008/00147517	FERLINI STEFANO	BARBIANELLO	018008	FRLSFN84E04B201V	0	17.000,00	17.000,00	PV
15	31-mag-08	2008/00252748	FARAVELLI MASSIMILIANO	MONTÙ BECCARIA	018100	FRVMSM83P09M109Z	0	17.000,00	17.000,00	PV
16	15-apr-08	2008/00151224	FLORICOLTURA DALLE RIVE DI DALLE RIVE MATTEO	CILAVEGNA	018050	DLLMTT80T16L872C	0	17.000,00	17.000,00	PV
17	15-apr-08	2008/00145607	AZIENDA AGRICOLA MARCHESI DI MARCHESI FABIO	MONTALTO PAVESE	018094	MRCFBA76T06B201Z	0	17.000,00	17.000,00	PV
18	15-apr-08	2008/00145499	NIK ULAJ AGRON	PIETRA DE' GIORGI	018101	NKLGRN74P08Z100A	0	17.000,00	17.000,00	PV
TOTALE								338.000,00	338.000,00	

D.G. Artigianato e servizi

(BUR20080124)

(4.0.0)

D.d.s. 24 settembre 2008 - n. 10387**DocUP Ob. 2 (2000-2006) – Sottomisura 1.1C «Sostegno agli investimenti nelle imprese artigiane» – Revoca parziale o totale dei contributi concessi alle imprese artigiane: Torneria Automatica s.n.c., Tessitura Banfi Adriano, Brambilla Alma Paola, Curti s.n.c., Alaimo Ignazio, Saia Rosolino e G.B. FER s.n.c.****LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO ARTIGIANATO**

Vista la Decisione CE(2004) 4592 del 19 novembre 2004 con cui la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione del DocUP Obiettivo 2 2000-2006 della Regione Lombardia;

Visto il Regolamento (CE) 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1260/99 del Consiglio, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

Vista la d.g.r. n. 7/535, del 4 agosto 2005, recante «DocUP Obiettivo 2 2000-2006: Presa d'atto dell'approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza nella seduta del 17 giugno 2005, del Complemento di Programmazione e aggiornamento del Piano Finanziario di cui alla d.g.r. 7/21193 del 24 marzo 2005»;

Visto il d.d.g. n. 11439, del 6 luglio 2004, «Approvazione del bando per la presentazione di progetti a valere sulla Misura 1.1 Sottomisura C «Sostegno agli investimenti nelle imprese artigiane» con il quale sono state approvate anche le «Linee Guida» per la rendicontazione;

Visto il d.d.u.o. n. 7512, del 16 maggio 2005 «Approvazione delle graduatorie dei progetti a valere sulla Misura 1.1 Sottomisura C «Sostegno agli investimenti alle imprese artigiane» e il d.d.u.o. n. 11422 del 21 luglio 2005 «Rettifica di errori materiali»;

Visti i decreti:

– n. 14379 del 3 ottobre 2005, con il quale è stato impegnato e liquidato il contributo pubblico all'impresa artigiana: «Torneria Automatica s.n.c. di Ranzenigo e C.» di € 12.058,44;

– n. 19519 del 21 dicembre 2005 con il quale è stato impegna-

to e liquidato il contributo pubblico all'impresa artigiana «Tessitura Banfi Adriano» di € 12.116,20;

– n. 14845 del 10 ottobre 2005 con il quale è stato impegnato e liquidato il contributo pubblico all'impresa artigiana «Brambilla Alma Paola» di € 85.734,00;

– n. 15902 del 2 novembre 2005 con il quale è stato impegnato e liquidato il contributo pubblico all'impresa artigiana «Curti s.n.c. di Curti Edoardo e Figli» di € 98.039,32;

– n. 17323 del 24 novembre 2005 con il quale sono stati impegnati e liquidati i contributi pubblici alle imprese artigiane: «Alaimo Ignazio» di € 10.187,56 e «G.B. FER s.n.c. di Giudici Doriano e C.» di € 98.889,12;

– n. 11662 del 27 luglio 2005 con il quale è stato impegnato e liquidato il contributo pubblico all'impresa artigiana «Saia Rosolino» di € 14.633,29;

Visto che, a seguito del controllo di II° livello, effettuato dalla struttura Audit Interno, presso le sedi delle imprese oggetto del decreto, sono state rilevate le seguenti irregolarità:

1. Torneria Automatica s.n.c. di Ranzenigo e C.: alcuni macchinari e attrezzature ceduti ad altra impresa;
2. Tessitura Banfi Adriano e Alaimo Ignazio: cessazione di attività d'impresa (revoche totali);
3. Brambilla Alma Paola e Curti s.n.c. di Curti Edoardo e Figli: pagamento effettuato mediante compensazione della posizione debitoria con il fornitore;
4. Saia Rosolino: mancato rispetto del vincolo di destinazione per 5 anni;
5. G.B. FER s.n.c. di Giudici Doriano e C.: superamento, con altre agevolazioni percepite, del tetto del «*de minimis*».

Ritenuto di procedere, alla revoca parziale o totale dei contributi concessi, e degli interessi legali maturati, alle imprese in oggetto e di richiederne la restituzione;

Dato atto che gli interessi sono calcolati al tasso d'interesse legale;

Considerato che il totale degli interessi va calcolato sul numero dei giorni che intercorrono dalla data di notificazione della revoca del contributo sino alla data del rimborso dell'importo dovuto (massimo al sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della notifica), come di seguito specificato:

<i>Denominazione Impresa</i>	<i>Spese certificate</i>	<i>Spese non riconosciute</i>	<i>Importo da recuperare</i>	<i>Importo interessi a 60 giorni</i>
Torneria Automatica s.n.c. di Ranzenigo e C.	42.810,19	€ 2.992,51 × 30% =	€ 897,75	€ 897,75 + 0,07 × n. giorni dalla notifica
Tessitura Banfi Adriano	40.387,32	€ 40.387,32 × 30% =	€ 12.116,20	€ 12.116,20 + 0,99 × n. giorni dalla notifica
Brambilla Alma Paola	285.780,00	€ 46.280,00 × 30% =	€ 13.884,00	€ 13.884,00 + 1,14 × n. giorni dalla notifica
Curti s.n.c. di Curti Edoardo e Figli	355.620,42	€ 15.000,00 × 30% =	€ 4.500,00	€ 4.500,00 + 0,36 × n. giorni dalla notifica
Alaimo Ignazio	48.421,17	€ 33.958,54 × 30% =	€ 10.187,56	€ 10.187,56 + 0,83 × n. giorni dalla notifica
Saia Rosolino	48.777,62	€ 27.070,00 × 30% =	€ 8.121,00	€ 8.121,00 + 0,66 × n. giorni dalla notifica
G.B. FER di Giudici Doriano e C.	392.380,00	€ 2.627,31 (superamento <i>de minimis</i>)	€ 2.627,31	€ 2.627,31 + 0,21 × n. giorni dalla notifica

Dato atto, inoltre, che il versamento deve avvenire mediante versamento sul c/c postale n. 481275, oppure sul c/c bancario di Regione Lombardia codice IBAN IT58 Y 03069 09790 000000001918 intestato alla Tesoreria della Regione Lombardia, via Pirelli 12 – 20124 Milano, specificando la causale del versamento;

Visto il decreto n. 18432 dell'8 ottobre 2002, con il quale il dirigente pro tempore della struttura «Piccola e media impresa e cooperazione» autorizza il dirigente pro tempore della struttura «Sviluppo artigianato» della D.G. Artigianato e Servizi ad assumere atti d'impegno di spesa e liquidazione a valere sul capitolo 2.3.10.5.3.20.5892, per l'attuazione della Sottomisura 1.1C;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Vista la d.g.r. n. 207 del 27 giugno 2005 «II Provvedimento organizzativo – VIII legislatura» con la quale si è proceduto alla nomina della dr.ssa Gabriella Faliva, quale dirigente responsabili-

le della Struttura Sviluppo Artigianato della D.G. Artigianato e Servizi;

Visto che il Complemento di Programmazione del 22 novembre 2005, nella sezione II riguardante le «Procedure per l'attuazione della Misura» stabilisce che l'Autorità responsabile dell'attuazione è la Regione Lombardia – D.G. Artigianato e Servizi;

Decreta

1. di revocare all'impresе artigiane: Torneria Automatica di Ranzenigo e C. s.n.c., Tessitura Banfi Adriano, Brambilla Alma Paola, Curti s.n.c. di Curti Edoardo e Figli, Alaimo Ignazio, Saia Rosolino, G.B. FER s.n.c. di Giudici Doriano in parte o totalmente i contributi, come indicato nella tabella sopra riportata;

2. di richiedere alle suddette imprese artigiane la restituzione degli importi e degli interessi legali maturati calcolati giornalmente come dalla suindicata tabella;

3. di stabilire che gli importi recuperati saranno accertati con

successivo provvedimento anche a seguito della quantificazione degli effettivi interessi versati;

4. di procedere in caso di mancato pagamento, ad emettere e notificare al beneficiario un decreto ingiuntivo di pagamento, ed in caso di ulteriore mancato pagamento da parte del beneficiario, di procedere tramite la Struttura Centrale Entrate e Tributi della Regione Lombardia alla esecuzione coattiva mediante iscrizione a ruolo;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

6. di trasmettere copia del presente decreto:

- all'Autorità di Gestione del DocUP Ob. 2 2000-2006;
- all'Autorità di Pagamento del DocUP Ob. 2 2000-2006;
- alla Struttura Audit Fondi Strutturali.

La dirigente:
Gabriella Faliva

D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20080125)

D.d.s. 24 settembre 2008 - n. 10388

(4.4.0)

Parere favorevole all'erogazione dei finanziamenti alle imprese Valagussa s.r.l., Doneda F.lli s.r.l., Dispotech s.r.l. e Bioengineering Laboratories s.p.a. tramite gli Istituti di credito convenzionati in adempimento alla d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DEL SISTEMA DELLE IMPRESE COOPERATIVE

Viste:

– la legge regionale n. 35 del 16 dicembre 1996 «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori» e in particolare l'art. 8 «Agevolazioni per l'accesso al credito» che prevede fra l'altro la riduzione del 50% del tasso di interesse sui finanziamenti concessi dagli Istituti di credito a favore delle PMI;

– la deliberazione della Giunta regionale n. 7/8308 dell'8 marzo 2002 «Approvazione nuovo schema di convenzione tra la Regione Lombardia e gli Istituti di credito a seguito della deliberazione di Giunta del 21 dicembre 2001 n. 7/7469 "L.r. 35/96 Aggiornamento dei criteri di attuazione relativamente alle misure contemplate dagli artt. 2, lett. b) e c); art. 6, lett. a), c), d); art. 7, art. 8 e art. 9"»;

– le convenzioni successivamente stipulate tra la Regione Lombardia e gli Istituti di Credito interessati depositate agli atti presso la scrivente struttura;

– la deliberazione della Giunta regionale n. 7/15797 del 23 dicembre 2003 «Agevolazioni a favore delle strutture di servizio per

la realizzazione di progetti-programma di sostegno al sistema lombardo delle PMI industriali – Aggiornamento delle modalità di attuazione di cui alla d.g.r. del 21 dicembre 2001 – n. 7/7469 relativamente all'art. 2 lett. b) – misura B1, art. 7 – Misura E1 e art. 8 – Misura E2 della l.r. n. 35/96»;

– le lettere del 18 luglio 2007 prot. n. R1.2007.0003679, dell'11 settembre 2007 prot. n. R1.2007.0009833, del 5 novembre 2007 prot. n. R1.2007.0011530 con le quali il dirigente della Struttura Sostegno alle Imprese ed alla Cooperazione comunica l'assegnazione dei finanziamenti alle imprese specificate nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

– il decreto n. 4030 del 22 aprile 2008 con il quale si esprime parere favorevole all'assegnazione del finanziamento all'impresa specificata nell'allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che la scrivente struttura ha regolarmente verificato le rendicontazioni finali delle spese sostenute come da documentazione, depositata agli atti, presentate dalle imprese beneficiarie specificate nell'allegato A e B, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di esprimere parere favorevole all'erogazione dei finanziamenti alle imprese specificate nell'allegato A e B che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la l.r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di esprimere parere favorevole all'erogazione dei finanziamenti alle imprese elencate negli allegati A e B, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che l'agevolazione consiste nell'abbattimento del 50% degli interessi sul finanziamento accordato quantificato al momento della stipula del finanziamento stesso, come indicato nella d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003, misura E2 – punto 3;

3. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento agli Istituti di credito interessati e alle imprese beneficiarie negli allegati A e B che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
servizi a sostegno delle imprese
e del sistema delle imprese cooperative:
Marina Gori

ALLEGATO A

L.r. n. 35/96 art. 8 – D.g.r. n. 15797/03: Misura E2

AGEVOLAZIONI DA EROGARE – BANCA INTESA SANPAOLO IMI – RETE SAN PAOLO

IMPRESA	SEDE LEGALE	SEDE PRODUTTIVA	Importo investimento (€)	FINANZIAMENTO AMMESSO		RENDICONTAZIONE (ed eventuali note integrative)		FINANZIAMENTO DA EROGARE (€)
				Importo (€)	Durata	n. prot. – data	Importo spese ammesse (€)	
Valagussa s.r.l.	Via XXV Aprile 132 Merate (LC)	Via XXV Aprile 132 Merate (LC)	200.000,00	160.000,00	5	n. 5068 del 28/4/08 n. 7326 del 26/6/08	171.084,37	136.867,50
Doneda F.lli s.r.l.	Via Delle Cave 115 Brembate (BG)	Via Delle Cave 115 Brembate (BG)	500.000,00	400.000,00	10	n. 6970 del 18/6/08	405.262,95	324.210,36
Dispotech s.r.l.	Via M. Del Grosso 19 Chiavenna (SO)	Via M. Del Grosso 19 Chiavenna (SO)	1.221.742,82	977.394,26	10	n. 6399 del 5/6/08	1.226.004,11	977.394,26

ALLEGATO B

L.r. n. 35/96 art. 8 - D.g.r. n. 15797/03: Misura E2

AGEVOLAZIONI DA EROGARE - BANCA INTESA MEDIOCREDITO

IMPRESA	SEDE LEGALE	SEDE PRODUTTIVA	Importo investimento (€)	FINANZIAMENTO AMMESSO		RENDICONTAZIONE (ed eventuali note integrative)		FINANZIAMENTO DA EROGARE (€)
				Importo (€)	Durata	n. prot. - data	Importo spese ammesse (€)	
Bioengineering Laboratories s.p.a.	Via Isonzo 9/b Meda (MI)	Via C. Cattaneo 20 Cantù CO)	1.250.000,00	1.000.000,00	10	n. 6162 del 29/5/08	1.756.402,31	1.000.000,00

(BUR20080126)

(4.4.0)

D.d.s. 24 settembre 2008 - n. 10390**Parere favorevole all'assegnazione del finanziamento all'impresa Ecochimica s.r.l. tramite gli Istituti di credito convenzionati in adempimento alla d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE
E DEL SISTEMA DELLE IMPRESE COOPERATIVE

Viste:

- la legge regionale n. 35 del 16 dicembre 1996 «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori» e in particolare l'art. 8 «Agevolazioni per l'accesso al credito» che prevede fra l'altro la riduzione del 50% del tasso di interesse sui finanziamenti concessi dagli Istituti di credito a favore delle PMI;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 7/8308 dell'8 marzo 2002 «Approvazione nuovo schema di convenzione tra la Regione Lombardia e gli Istituti di credito a seguito della deliberazione di Giunta del 21 dicembre 2001 n. 7/7469 "L.r. 35/96 Aggiornamento dei criteri di attuazione relativamente alle misure contemplate dagli artt. 2, lett. b) e c); art. 6, lett. a), c), d); art. 7, art. 8 e art. 9"»;

- le convenzioni successivamente stipulate tra la Regione Lombardia e gli istituti di credito interessati depositate agli atti presso la scrivente struttura;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 7/15797 del 23 dicembre 2003 «Agevolazioni a favore delle strutture di servizio per la realizzazione di progetti-programma di sostegno al sistema lombardo delle PMI industriali - Aggiornamento delle modalità di attuazione di cui alla d.g.r. del 21 dicembre 2001 - n. 7/7469 relativamente all'art. 2 lett. b) - Misura B1, art. 7 - Misura E1 e art. 8 - Misura E2 della l.r. n. 35/96»;

- la domanda di finanziamento presentata dall'impresa specificata nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che l'istruttoria effettuata dalla scrivente struttura della sopra citata domanda di finanziamento, depositata agli atti,

presentata dall'impresa beneficiaria specificata nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento risulta coerente con i criteri fissati dalla d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003,

Ritenuto pertanto di esprimere parere favorevole all'assegnazione del finanziamento all'impresa nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la l.r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di esprimere parere favorevole all'assegnazione del finanziamento all'impresa elencata nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di provvedere, con successivo decreto, ad autorizzare all'Istituto di credito interessato all'erogazione del finanziamento concesso all'impresa elencata nell'allegato A, previa presentazione alla Struttura Servizi a Sostegno delle Imprese e del Sistema delle Imprese Cooperative della Regione Lombardia della seguente documentazione:

- rendicontazione delle spese sostenute entro 12 mesi dalla data del presente decreto;
- copia del modello INPS DM10 prima dell'inizio dell'investimento;
- copia del modello INPS DM10 relativo alla situazione successiva all'investimento realizzato;

3. di provvedere alla trasmissione del presente atto all'Istituto di credito interessato e all'impresa beneficiaria nell'allegato A;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
servizi a sostegno delle imprese
e del sistema delle imprese cooperative:
Marina Gori

_____ • _____

ALLEGATO A

L.r. n. 35/96 art. 8 - D.g.r. n. 15797/03: Misura E2

AGEVOLAZIONI AMMESSE - BANCA INTESA MEDIOCREDITO

IMPRESA	SEDE LEGALE	SEDE PRODUTTIVA	DOMANDA (ed eventuali note integrative) n. prot. - data	INVESTIMENTO		FINANZIAMENTO DA ASSEGNARE	
				Importo (€)	Finalità (1)	Importo (€)	Durata
Ecochimica s.r.l.	Via dell'Artigianato 6 Mirabello di Cantù (CO)	Via dell'Artigianato 6 Mirabello di Cantù (CO)	3028 del 18/3/08 6666 dell'11/6/08	625.000,00	B2	500.000,00*	5
				1.250.000,00	B1	1.000.000,00*	10

* In fase di erogazione l'importo può essere rideterminato per il regime «de minimis» (Regolamento CE n. 1998/2006).

(1) FINALITÀ DELL'INVESTIMENTO:

A) TUTELA AMBIENTALE

- A1) opere civili e impiantistiche, acquisizione di impianti e attrezzature necessari all'adeguamento degli ambienti di lavoro e al rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza;
- A2) acquisizione di impianti ed attrezzature in grado di assicurare, il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento delle acque e delle emissioni;
- A3) acquisizione di impianti ed attrezzature che assicurino una sostanziale riduzione dei consumi energetici.

B) INCREMENTO OCCUPAZIONALE

- B1) acquisto e/o ristrutturazione dell'immobile
- B2) acquisto di macchinari, impianti, marchi e brevetti

(BUR20080127)

D.d.s. 26 settembre 2008 - n. 10525

(4.4.0)

Parere favorevole all'assegnazione e all'erogazione del finanziamento all'impresa Cidneo Metallurgica s.p.a. tramite l'Istituto di credito convenzionato in adempimento alla d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE
E DEL SISTEMA DELLE IMPRESE COOPERATIVE

Viste:

– la legge regionale n. 35 del 16 dicembre 1996 «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori» e in particolare l'art. 8 «Agevolazioni per l'accesso al credito» che prevede fra l'altro la riduzione del 50% del tasso di interesse sui finanziamenti concessi dagli Istituti di credito a favore delle PMI;

– la deliberazione della Giunta regionale dell'8 marzo 2002 n. 7/8308 «Approvazione nuovo schema di convenzione tra la Regione Lombardia e gli Istituti di Credito a seguito della deliberazione di Giunta del 21 dicembre 2001 n. 7/7469 "L.r. 35/96 Aggiornamento dei criteri di attuazione relativamente alle misure contemplate dagli artt. 2, lett. b) e c); art. 6, lett. a), c), d); art. 7, art. 8 e art. 9"»;

– le convenzioni successivamente stipulate tra la Regione Lombardia e gli Istituti di credito interessati depositate agli atti presso la scrivente struttura;

– la deliberazione della Giunta regionale n. 7/15797 del 23 dicembre 2003 «Agevolazioni a favore delle strutture di servizio per la realizzazione di progetti-programma di sostegno al sistema lombardo delle PMI industriali – Aggiornamento delle modalità di attuazione di cui alla d.g.r. del 21 dicembre 2001 – n. 7/7469 relativamente all'art. 2 lett. b) – Misura B1, art. 7 – Misura E1 e art. 8 – Misura E2 della l.r. n. 35/96»;

– la domanda di finanziamento presentata dall'impresa specificata nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che la scrivente struttura ha effettuato l'istruttoria della sopra citata domanda e verificato la rendicontazione finale delle spese sostenute come da documentazione, depositata agli atti, presentata dall'impresa beneficiaria specificata nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di esprimere parere favorevole all'assegnazione e all'erogazione del finanziamento all'impresa specificata nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la l.r. n. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di esprimere parere favorevole all'assegnazione e all'erogazione del finanziamento all'impresa nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che l'agevolazione consiste nell'abbattimento del 50% degli interessi sul finanziamento accordato quantificato al momento della stipula del finanziamento stesso, come indicato nella d.g.r. n. 7/15797 del 23 dicembre 2003, misura E2 – punto 3;

3. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento all'Istituto di credito interessato e all'impresa beneficiaria nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
servizi a sostegno delle imprese e
del sistema delle imprese cooperative:
Marina Gori

ALLEGATO A

L.r. n. 35/96 art. 8 – D.g.r. n. 15797/03: Misura E2

AGEVOLAZIONI DA EROGARE – BANCA INTESA MEDIOCREDITO

IMPRESA	SEDE LEGALE	SEDE PRODUTTIVA	Domanda integrazione n. prot. - data	INVESTIMENTO		RENDICONTAZIONE (ed eventuali note integrative)		FINANZIAMENTO DA EROGARE (€)	
				Importo (€)	Finalità	n. prot. - data	Importo spese ammesse (€)	Importo	Durata
Cidneo Metallurgica s.p.a.	Via Ferrini 26 Brescia	Via Ferrini 26 Brescia	7202 del 21/6/06 10828 del 26/9/06	625.000,00	A1 A3	447 del 15/1/08 6665 dell'11/6/08	515.710,00	412.568,00	5

(1) FINALITÀ DELL'INVESTIMENTO:

A) TUTELA AMBIENTALE

- A1) opere civili e impiantistiche, acquisizione di impianti e attrezzature necessari all'adeguamento degli ambienti di lavoro e al rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza;
A2) acquisizione di impianti ed attrezzature in grado di assicurare, il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento delle acque e delle emissioni;
A3) acquisizione di impianti ed attrezzature che assicurino una sostanziale riduzione dei consumi energetici.

B) INCREMENTO OCCUPAZIONALE

- B1) acquisto e/o ristrutturazione dell'immobile
B2) acquisto di macchinari, impianti, marchi e brevetti

D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20080128)

D.d.u.o. 24 settembre 2008 - n. 10347

(5.3.4)

Approvazione graduatoria progetti ammessi domande e integrazioni pervenute dal 23 maggio 2008 al 17 settembre 2008 e relativa assegnazione contributi per spese di investimento e per spese correnti a favore di enti pubblici per la realizzazione di progetti di mobilità eco-sostenibile attuati con il rinnovo e lo sviluppo dell'efficienza gestionale del parco auto, settimo gruppo

IL DIRIGENTE DELL'U.O. RIDUZIONE EMISSIONI
IN ATMOSFERA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Premesso che veniva approvato il progetto per l'assegnazione, attraverso un bando, di contributi agli Enti pubblici per il rinnovo

vo e per il miglioramento ambientale dell'efficienza gestionale del parco auto con d.g.r. n. 5293 del 2 agosto 2007;

Premesso che è stato approvato il Bando per l'assegnazione di contributi agli Enti pubblici per il rinnovo e per il miglioramento ambientale dell'efficienza gestionale del parco auto con decreto del Direttore Generale della D.G. Qualità dell'ambiente n. 9707 del 6 settembre 2007 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 13 settembre 2007 II Supplemento Straordinario;

Premesso che la scadenza del bando era il 25 gennaio 2008 come indicato all'art. VI dello stesso, ma è stata prorogata al 30 maggio 2008 con decreto n. 321 del 21 gennaio 2008;

Richiamato l'art. X «Procedure di approvazione delle domande e assegnazione dei contributi» del sopra citato decreto prevede che la graduatoria formulata dalla Commissione di Valutazione

sia approvata con decreto del Dirigente U.O. Riduzione emissioni in atmosfera e sostenibilità ambientale;

Premessa la convenzione tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia (d.g.r. 10 ottobre 2007, n. 8/5545), sottoscritta l'11 ottobre 2007 che prevede tra le varie attività anche l'assistenza nella gestione del bando in argomento;

Dato atto che:

- è stata costituita apposita Commissione di Valutazione per l'istruttoria delle domande di contributo presentate in risposta al Bando con decreto n. 13015 del 31 ottobre 2007, come previsto dall'art. X «Procedure di aggiudicazione ed erogazione dei contributi»;

- è stato sostituito un componente della commissione con decreto n. 114 del 4 febbraio 2008;

- detta Commissione si è avvalsa dell'istruttoria effettuata da ANCI Lombardia in virtù della convenzione stipulata dalla Regione Lombardia con la stessa;

Premesso che il bando è gestito a sportello;

Premesso che finora sono state approvate sei graduatorie delle domande pervenute:

- dall'1 ottobre al 14 novembre 2007 con decreto n. 15302 del 6 dicembre 2007;

- dal 14 novembre 2007 all'8 gennaio 2008 con decreto n. 811 del 4 febbraio 2008;

- dal 9 gennaio 2008 al 14 febbraio 2008 con decreto n. 2249 del 6 marzo 2008;

- dal 15 febbraio 2008 al 19 marzo 2008 con decreto n. 3069 del 28 marzo 2008;

- dal 20 marzo 2008 al 5 maggio 2008 con decreto n. 4733 del 12 maggio 2008;

- dal 6 maggio 2008 al 30 maggio 2008 con decreto n. 7006 del 27 giugno 2008;

Premesso che l'attività della Commissione di cui sopra, per le domande pervenute e le relative integrazioni dal 23 maggio 2008 ad oggi, si è svolta durante le sedute del 30 giugno 2008, 7 luglio 2008, 15 luglio 2008, 22 luglio 2008, 30 luglio 2008, 23 settembre 2008 e i verbali dell'attività svolta contengono le valutazioni dei progetti e sono depositati agli atti dell'U.O. Nell'attività della

commissione di valutazione sono state richieste 8 integrazioni per domande con documentazione incompleta;

Rilevato che l'istruttoria delle domande presentate dagli enti e valutate dalla Commissione ha dato i seguenti esiti:

- n. 5 domande ammesse al contributo e finanziate,
- n. 6 ammesse e rifinanziate dalla d.g.r. 7883 del 30 luglio 2008 (vedi tabella allegata),
- n. 9 domande non ammesse a contributo (tabella 2 allegata);

Considerato che sono pervenute più domande rispetto alla disponibilità del bando pertanto con d.g.r. n. 7883 del 30 luglio 2008 denominata «Azioni di contributi agli enti pubblici per il rinnovo e il miglioramento ambientale dell'efficienza gestionale del parco auto. Rifinanziamento del bando approvato con decreto n. 9707/2007» si è rifinanziato il capitolo in parte corrente per ulteriori € 650.000,00;

Ritenute valide le motivazioni adottate dalla Commissione di Valutazione e la formulazione della graduatoria delle domande ammesse al contributo;

Visti la l.r. 20/08 in materia di dirigenza regionale, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione in corso;

Decreta

1. Di approvare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'elenco delle domande ammesse e finanziate, delle ammesse e rifinanziate dalla delibera n. 7883 del 30 luglio 2008 sopracitata e non ammesse (tabelle allegate).

2. Di prendere atto del rifinanziamento del bando per € 650.000 in parte corrente effettuato con delibera n. 7883 del 30 luglio 2008.

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto, unitamente all'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente U.O. riduzione emissioni in atmosfera e sostenibilità ambientale:
Anelisa Ricci

TABELLA AMMESSI

Data verbale	Pro.	Data	Prot.	Ente	Prov.	Analisi €	Noll/Ser	Acq €	Totale €
30/06	1	29/5	13366	Mantova	MN	1.500,00		2.000,00	3.500,00
30/06	2	30/5	13347	Cormano	MI	1.500,00		20.000,00	21.500,00
07/07	3	30/5	13388	Meda	MI	1.500,00		4.000,00	5.500,00
07/07	4	28/5 11/07	13188 17067	Samarate	VA	1.437,74		4.000,00	5.437,74
22/07	5	23/5 26/06 17/07 23/07	12958 15604 17486 18082	Dalmine	BG	400,00		8.000,00	8.400,00
TOTALE						6.337,74		38.000,00	44.337,74

TABELLA AMMESSI E RIFINANZIATI CON D.G.R. 7883 DEL 30 LUGLIO 2008

Data verbale	Pro.	Data	Prot.	Ente	Prov.	Analisi €	Noll/Ser €	Acq	Totale €
07/07	1	28/5	13186	Vedano Olona	VA	315,00	3.000,00		3.315,00
07/07	2	30/5	13458	A.O. Macchi Varese	VA	1.500,00	105.000,00		106.500,00
30/06	3	30/5 19/06	13365 15113	Vimercate	MI	1.500,00	31.500,00		33.000,00
07/07	4	27/5 1/7	13130 16005	Pantigliate	MI	1.500,00	45.000,00		46.500,00
07/07	5	30/5 11/07	13339 17070	Bresso	MI	500,00	30.000,00		30.500,00
23/09	6	30/05 17/09	13387 21216	Melzo *	MI		15.000,00		15.000,00
TOTALE Capitolo 5787						5.315,00	229.500,00		234.815,00

* Integrazione.

DOMANDE NON AMMESSE AL CONTRIBUTO VII DECRETO

Data verbale	Progressivo	Data	Protocollo	Ente	Motivazione
07/07/2008	1	9/6/08	14026	Merlino	Veicolo non ammesso al contributo ai sensi dell'art. III comma II veicolo non finanziabile
		11/7/08	17061 e 17064		
07/07/2008	2	20/5/08	12580	Capo di Ponte	Veicolo non ammesso al contributo ai sensi dell'art. III comma II veicolo non finanziabile
		13/6/08	14664		
15/07/2008	3	31/12/07	37362	Visano	L'ente non ha risposto alla richiesta di integrazioni della commissione esaminatrice, anche sollecitate art. IX comma 2c del bando
15/07/2008	4	25/1/08	2956	Verano Brianza	L'ente non ha risposto alla richiesta di integrazioni della commissione esaminatrice, anche sollecitate art. IX comma 2c del bando
		23/6/08	18370		
15/07/2008	5	25/1/08	3061	Somma Lombardo	L'ente non ha risposto alla richiesta di integrazioni della commissione esaminatrice, anche sollecitate art. IX comma 2c del bando
		3/3/08	18375		
15/07/2008	6	23/1/08	2553	Capriate S. Gervasio	L'ente non ha risposto alla richiesta di integrazioni della commissione esaminatrice, anche sollecitate art. IX comma 2c del bando
		5/3/08	6538		
15/07/2008	7	25/1/08	2962	Stezzano	L'ente non ha risposto alla richiesta di integrazioni della commissione esaminatrice, anche sollecitate art. IX comma 2c del bando
		5/3/08	6537		
22/07/2008	8	30/5/08	13351	Erbusco	L'ente non ha risposto, entro i termini e in modo corretto, alle richieste di integrazioni della commissione esaminatrice, anche sollecitate art. IX comma 2c del bando
		23/7/08	18086		
		29/7/08			
22/07/2008	9	30/5/08	13455	Gorla Maggiore	L'ente non ha risposto, entro i termini e in modo corretto, alla richiesta di integrazioni della commissione esaminatrice, anche sollecitate art. IX comma 2c del bando
		23/7/08	18087		

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20080129)

(5.3.5)

D.d.s. 26 agosto 2008 - n. 9267

Progetto di ampliamento quantitativo dell'attività di un impianto di trattamento e valorizzazione di rifiuti solidi urbani, assimilabili agli urbani e frazioni derivanti dalla raccolta differenziata, in esercizio in località Cascina Bella Isolina, nel comune di Montanaso Lombardo (LO). Committente: Bellisolina s.r.l. - Montanaso Lombardo. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal d.lgs. 4/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di ampliamento quantitativo dell'attività dell'impianto di trattamento e valorizzazione di rifiuti solidi urbani, assimilabili agli urbani e frazioni derivanti dalla raccolta differenziata, in esercizio in località Bella Isolina nel comune di Montanaso Lombardo, nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dal committente Bellisolina s.r.l., a condizione che:

- siano ottemperate le prescrizioni e condizioni contenute nell'allegato tecnico al decreto regionale n. 12764 del 29 ottobre 2007, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale per lo svolgimento delle attività previste dal d.lgs. 59/2005 (allegato I, punto 5.3);
- riguardo al controllo e contrasto della possibile diffusione di insetti attirati dalla presenza di materiale organico, nella gestione dell'impianto sia attuato il protocollo operativo proposto nella nota dell'entomologo dr. Dionisio Bagarollo (prot. Bellisolina-Rela-0507), allegata alla documentazione integrativa dello studio d'impatto ambientale depositata dal committente il 23 maggio 2007 - che qui si intende riportata - con riguardo al lavaggio dei mezzi di conferimento, alla formazione di un «cordone»

entomologico (trappole e schermi) nell'intorno dello stabilimento, alla gestione dei materiali trattati e alla pulizia di piazzali e pavimenti esterni e interni al capannone; è fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori e/o più dettagliate disposizioni e prescrizioni dell'Autorità sanitaria.

2. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:

- al committente Bellisolina s.r.l., con sede in Montanaso Lombardo;
- alla Provincia di Lodi, al comune di Montanaso Lombardo, al comune di Tavazzano con Villavesco, nonché ad ARPA Lombardia - Settore Promozione e Sviluppo - Milano.

3. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

4. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20080130)

(5.0.0)

D.d.s. 10 settembre 2008 - n. 9742

Progetto del collegamento stradale Arcisate - Bisuschio, in variante alla S.S. 344 «di Porto Ceresio», in provincia di Varese. Proponente: ANAS s.p.a. - Roma. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4.1 del d.lgs. 4/2008 e all'art. 35.2.ter del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal d.lgs. 4/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Visti:

- il d.P.R. 12 aprile 1996 («Atto di indirizzo e coordinamento... in materia di valutazione d'impatto ambientale»), e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambienta-

le», con specifico riferimento alla parte seconda, titolo III, entrata in vigore l'1 agosto 2007;

– il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 – entrato in vigore il 13 febbraio 2008 – il quale ha, tra l'altro, interamente sostituito la parte seconda del d.lgs. 152/2006 e disciplinato nuovamente le procedure per la valutazione d'impatto ambientale (VIA);

Rilevato che l'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008 ha però disposto che «ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la via è in corso, con l'avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento», e che disposizione di analogo tenore è dettata anche dall'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal succitato d.lgs. 4/2008;

Viste:

– la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

– la l.r. 3 settembre 1999, n. 20 «Norme in materia d'impatto ambientale», come modificata dall'art. 3 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3;

– la d.g.r. 2 novembre 1998, n. 39305 «Ricognizione circa le procedure amministrative previste dal d.P.R. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, n. 337/85/CEE»;

– la d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39975, «Approvazione delle modalità d'attuazione della procedura di verifica e della procedura di valutazione d'impatto ambientale regionale, di cui alla d.g.r. 39305/98 – Istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso l'ufficio VIA del Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione Generale Urbanistica e disciplina delle modalità d'acquisizione dei pareri degli enti interessati»;

Considerato che le sopraindicate Deliberazioni di Giunta Regionale, pur richiamando la normativa in tema di via a suo tempo vigente, sono da ritenersi tuttora valide quale riferimento per l'espletamento delle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale, in virtù dell'art. 35 del d.lgs. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 4/2008;

Visto il P.R.S. 6.5.3 ed in particolare l'obiettivo operativo 6.5.3.5 «Valutazione degli impatti ambientali generati da progetti e programmi di intervento a valenza territoriale, nonché dalle infrastrutture strategiche di cui al titolo III, capo IV, del d.lgs. 163/2006 e attività connesse alla manifestazione di volontà d'intesa»;

Preso atto che:

a) in data 7 aprile 2005 sono stati depositati presso la Struttura Valutazioni di impatto ambientale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica e presso gli Enti locali interessati – da parte di ANAS s.p.a., con sede legale in Roma (nel seguito «il Proponente») – la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, gli elaborati progettuali e lo studio d'impatto ambientale relativi al progetto della variante di Arcisate e Bisuschio alla SS344 «di Porto Ceresio», in Provincia di Varese;

b) l'annuncio del deposito è stato pubblicato il 30 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8 dell'atto di indirizzo, sul quotidiano «Il Giorno», edizione di Varese;

c) la tipologia del progetto in esame («strada extraurbana secondaria») era prevista al punto 7, lettera g) dell'allegato B al d.P.R. 12 aprile 1996 e succ. mod., vigente al momento del deposito dell'istanza, e quindi sottoposto alla procedura di «verifica di assoggettabilità» alla valutazione d'impatto ambientale; il Proponente ha ritenuto opportuno – date le caratteristiche e l'ubicazione del progetto – rinunciare alla procedura di «verifica», chiedendo invece la pronuncia di compatibilità ambientale prevista dall'art. 1.3 e regolata dagli artt. 5, 6 e 7 del d.P.R. medesimo, nel seguito richiamato come «atto di indirizzo»;

d) ad esito della prima fase istruttoria, e preso atto dei pareri espressi dagli Enti territoriali interessati, la Struttura VIA ha inoltrato, con nota del 28 ottobre 2005, richiesta di integrazioni del progetto e dello SIA, ai sensi dell'art. 5.3 dell'atto di indirizzo; la nuova documentazione è stata depositata il 2 marzo 2006 e, a seguito di ulteriori verifiche e analisi istruttorie, integrata l'8 maggio 2008;

e) durante l'iter istruttorio finalizzato alla pronuncia di compatibilità ambientale sono pervenute, ai sensi dell'art. 9.1 dell'atto di indirizzo, le osservazioni di cui si dà conto nel seguito;

Visto il complesso della documentazione prodotta, costituita da:

– studio di impatto ambientale (SIA), sintesi non tecnica e relativi allegati;

– progetto definitivo delle opere: planimetrie, profili, sezioni, opere d'arte, sistemazioni idrauliche;

– relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica;

– documentazione integrativa depositata il 2 marzo 2006, relative al quadro progettuale e ambientale (atmosfera e rumore), nonché allo studio trasportistico di dettaglio;

– documentazione depositata l'8 maggio 2008 (ulteriori approfondimenti dello studio trasportistico e delle componenti atmosfera e rumore);

Rilevato che:

– riguardo agli *elementi di carattere generale*, al *contesto territoriale* interessato dal progetto, alle *motivazioni dell'opera*:

• l'ambito interessato dal progetto è costituito dalla Valceresio, che si estende per circa 6 km verso nord-est dalla città di Varese al lago di Lugano (Ceresio), a cavaliere tra il bacino idrografico dell'Olon-Lambro e quello del Ceresio-Ticino;

secondo la definizione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR – aggiornato con la d.g.r. 8/6447 del 16 gennaio 2008) si tratta di un ambito compreso nella fascia prealpina», fra le unità tipologiche dei paesaggi «delle colline pedemontane» e «della montagna e delle dorsali»;

• nell'area l'urbanizzazione è cresciuta senza sosta negli ultimi decenni; sotto l'aspetto viabilistico, la S.S. 344 ne costituisce l'asse portante, collegando Varese con la Svizzera al valico di Porto Ceresio; ad eccezione di un breve tratto (1,1 km) di tangenziale a sud-est di Induno Olona, tale arteria presenta caratteristiche sostanziali di asse urbano, attraversando i centri abitati allineati senza significativa soluzione di continuità lungo la Valceresio (Arcisate, Bisuschio, Besano, Porto Ceresio), con un calibro stradale inadeguato, strettoie, mancanza o inadeguatezza di percorsi protetti per pedoni e ciclisti, con conseguenti frequenti accodamenti dei veicoli;

ne consegue la pratica impossibilità di progettare una riqualificazione in sede, adeguata a sostenere i livelli di traffico attuale e previsto (nel periodo 2004-2006 il traffico giornaliero medio (TGM) è risultato nell'ordine di 12.000 veicoli a Induno Olona e 17.000 a Bisuschio);

• il progetto in esame si propone pertanto di realizzare, in prosecuzione della tangenziale di Induno Olona già in esercizio, un nuovo tratto stradale della lunghezza di 4.738 m, a partire dalla zona industriale a sud di Arcisate, fino a nord di Bisuschio, costituendo una variante all'attraversamento degli abitati dei due Comuni;

– in rapporto al *quadro programmatico e pianificatorio* e al *sistema dei vincoli*:

• nello SIA è stato adeguatamente affrontato il quadro programmatico, verificando la coerenza del progetto con la pluralità degli strumenti di livello territoriale e locale, generale e di settore funzionale; l'intervento proposto si inserisce nell'ambito del «sistema viabilistico Pedemontano» (v. accordo di programma Stato – Regione del 3 aprile 2000), insieme alle altre opere complementari oggetto dell'accordo di programma ANAS – Provincia di Varese del giugno 2003 (perfezionato nel 2004 per quanto riguarda l'opera in oggetto); di conseguenza, la previsione della variante Arcisate-Bisuschio è stata inserita nella pianificazione provinciale e locale (PTCP, piano socioeconomico della Comunità Montana, strumenti comunali), quantomeno a livello di corridoio interessato;

• in rapporto al sistema dei vincoli, il territorio direttamente interessato dal tracciato in progetto è interessato dal vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. (art. 142.1 – fasce del Rio Molinara e del Fosso Luscino, e ambiti boscati), e per brevi tratti dal vincolo idrogeologico (r.d. 3267/1923); non interessa parchi, riserve naturali, siti di importanza comunitaria (SIC) o zone di protezione speciale (ZPS), né fasce fluviali o aree di dissesto definite del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Po;

la parte nord del tracciato attraversa l'area a rischio archeologico compresa fra Bisuschio, Arcisate, la frazione Brenno Useria e il rilievo di Monte Useria; la competente Soprintendenza di Milano ha disposto (nota n. 1699-34.19.04 del 7 aprile 2007, inviata al Proponente) una va-

lutazione preventiva, da effettuarsi tramite prospezioni di superficie e sondaggi stratigrafici, in quanto il sito potrebbe essere interessato da grotte preistoriche adibite a luoghi di sepoltura e presumibilmente prossime ad insediamenti;

- circa le *caratteristiche del progetto*:

- le caratteristiche planoaltimetriche del tracciato derivano dall'analisi di alternative progettuali sviluppate nel tempo dal Proponente con la Provincia di Varese, i Comuni interessati e la Comunità Montana, tenendo conto della complessità e della densità insediativa della Valceresio; di esse viene dato conto nelle relazioni di progetto e nello SIA, ai quali si rimanda per i dettagli; l'alternativa prescelta punta al massimo adattamento alla morfologia del territorio attraversato; nel corso dell'istruttoria di VIA tale soluzione è stata ulteriormente sviluppata e modificata - soprattutto in rapporto all'inserimento paesaggistico - anche a seguito di suggerimenti e istanze avanzate dai Comuni e condivisi dalla Provincia di Varese;
- ciò premesso, il tracciato si può descrivere come di seguito, a partire dal caposaldo sud, tenendo già conto delle modifiche definite in sede istruttoria (le distanze sono espresse in m, secondo una progressione unica per tutto l'asse di progetto, e le quote altimetriche (q.) in msm);
 - l'intervento ha inizio presso la zona produttiva alla periferia S dell'abitato di Arcisate, dalla rotatoria (progr. 0 - q. 388) che connette la variante di Induno con la strada comunale per Poscallo (via Cavour), e si sviluppa nel primo tratto verso NE per 1,4 km, dapprima in area agricola e in parte boscata, quindi attraverso l'area urbanizzata in loc. Dovese, con flessi planimetrici che consentono l'inserimento nel corridoio individuato dal PRG di Arcisate (l'unico praticabile senza pesanti demolizioni di fabbricati); il collegamento con la viabilità locale è assicurato dalle rotatorie sulla via Dovese (rot. 1 - progr. 805) e sulla via Cantello, che collega la frazione Velmaio (rot. 2 - progr. 986, dotata di sottopasso ciclopedonale, come richiesto dal comune); il profilo longitudinale è dapprima prossimo al piano campagna, in salita fino alla q. 392, quindi in discesa verso la rotatoria n. 2 (q. 384); il tracciato prosegue quindi in discesa, piegando verso E e ponendosi a mezza costa della scarpata parallela alla ferrovia Varese - Porto Ceresio, quindi in leggera trincea, fino alla rotatoria n. 3 (progr. 1.410 - q.360) collocata a ridosso del rilevato ferroviario in prossimità del previsto stacco del ramo internazionale per Stabio e Lugano, il cui progetto è stato approvato ai sensi della l. 443/2001 («legge obiettivo»);
 - la rot. 3 consente la connessione con la viabilità locale, e contestualmente al tracciato principale di progetto di piegare di circa 90° verso N, sottopassando la ferrovia e proseguendo nella piana tra Arcisate e Brenno Useria, mantenendo il profilo al p.c. o in leggero rilevato (max. 2,5 m), e sfiorando alcuni insediamenti produttivi e commerciali in loc. Luscino; in questo tratto il rispetto delle norme geometriche nel contesto insediativo locale determina la deviazione, per alcuni metri a ovest del corso attuale e per una lunghezza di circa 400 m, del Fosso Luscino, parallelo all'asse di progetto;
 - il tracciato sottopassa quindi in loc. La Monda (progr. 2.180) la S.P. 51 Arcisate-Besano, quindi incide per breve tratto (200 m) il piede della scarpata morfologica in prossimità della loc. «Grotto delle Quattro Vie», dove è prevista la rot. 4 (progr. 2.657 - q. 360) di collegamento con la viabilità locale tra Arcisate, Brenno Useria e Bisuschio;
 - tale soluzione a rotatoria è stata definita durante l'istruttoria di VIA, in luogo della precedente proposta che prevedeva il superamento delle «Quattro Vie» mediante un viadotto della lunghezza di 100 m e relativi rilevati di accesso, la connessione della viabilità locale con una rotatoria posta più a S, e la costruzione di una «bretella» di circa 100 m; inoltre, su richiesta del comune di Arcisate, è stata successivamente semplificata anche la connessione alla zona produttiva di Luscino ad O del nuovo tracciato, eliminando un sovrappasso;
 - il successivo tratto è diretto verso NNE e consiste nella

riqualificazione per 750 m della strada esistente, in leggera discesa, ai piedi del rilievo di Monte Useria, entrando nel comune di Bisuschio; incrocia quindi la S.P. 9 Bisuschio-Viggiù con la rotatoria n. 5 (progr. 3.950 - q. 347), e scende nella piana a O della frazione Zerbi; piega verso NO, risale per superare una scarpata morfologica secondaria e si conclude con la rot. 6 (progr. 4.738 - q. 349) sulla S.S. 344 a N di Bisuschio;

- le caratteristiche geometriche della strada corrispondono alla categoria C1 (d.m. 5 novembre 2001 e succ. mod., e d.g.r. 8/3219 del 27 settembre 2006), con due corsie da 3,75 m, banchine laterali bitumate da 1,5 m e arginelli da 1,25 m; il raggio planimetrico minimo è di 118 m; le intersezioni, come evidenziato, sono risolte con rotatorie, per facilitare l'immissione e la svolta da/a sinistra, e consentire l'autoregolazione dei flussi di traffico e la diminuzione della velocità dei veicoli che impegnano l'intersezione stessa;

- le opere d'arte e complementari consistono essenzialmente nei già segnalati attraversamenti della ferrovia e della viabilità minore interferita, nonché nelle opere di sostegno del corpo stradale e di regimazione delle acque; oltre alla già segnalata deviazione del Fosso Luscino, in generale il progetto - supportato da specifico studio idraulico - prevede il mantenimento della continuità dei deflussi idrici superficiali e il drenaggio delle acque di piattaforma stradale, mediante le usuali opere quali tombini di attraversamento e fossi di guardia; il drenaggio della piattaforma è organizzato per comparti, secondo il profilo altimetrico della strada, per ottimizzare il numero degli scarichi finali, ciascuno dei quali è presidiato da una vasca di sedimentazione, con funzione anche di cattura degli inquinanti provenienti da sversamenti accidentali; la localizzazione e le caratteristiche di tali opere sono adeguatamente rappresentate nella documentazione depositata;

- riguardo alla *fase di costruzione*:

- l'esecuzione dei lavori prevede l'approntamento progressivo del cantiere, sviluppando la viabilità di servizio principalmente lungo l'asse stesso della strada in costruzione, limitando così l'attraversamento di zone urbanizzate da parte dei mezzi d'opera; sono comunque previste tre aree di cantiere - per le quali si dovrà provvedere alla recinzione in fase di lavorazione, nonché all'accurato ripristino finale - dedicate rispettivamente alla costruzione del sottopasso ferroviario, di quello alla S.P. 51 in loc. Luscino, nonché al deposito di materiali e alla costruzione dell'ultimo tratto in Bisuschio (presso il sito della rotatoria n.);
- il bilancio delle terre per la realizzazione dell'opera è supportato da analisi di laboratorio sui campioni di terreno prelevati lungo l'asse del tracciato di progetto; si evidenzia un volume di sterro di 124.814 m³, a fronte di una necessità di 98.223 m³ per la formazione di rilevati e 9.914 m³ per le sistemazioni a verde; date le caratteristiche dei materiali, è stimato un riutilizzo del 85% del volume scavato; complessivamente, il necessario apporto di materiale di cava risulta di circa 15.889 m³ per i rilevati; per il terreno di coltivo, tutto potenzialmente riutilizzabile in cantiere, si calcola un esubero di 18.037 m³; tali valori - complessivamente bassi in rapporto alla lunghezza della strada in progetto - sono determinati dall'andamento planoaltimetrico che segue in grande misura la morfologia locale; non si rilevano pertanto significativi problemi circa il reperimento del materiale «fresco» di cava, né per la ricollocazione dell'esubero (in altri cantieri nell'intorno o mediante acquisizione da parte dell'appaltatore dei lavori);

Dato atto che gli Enti locali interessati dal progetto (Provincia di Varese, Comuni di Arcisate e Bisuschio, Comunità Montana Valceresio) sono stati sentiti nella Conferenza di concertazione dei pareri, tenutasi presso la sede della Giunta Regionale in due sedute svoltesi rispettivamente il 10 maggio 2006 - dopo il deposito delle prime integrazioni progettuali - e il 12 giugno 2008, a seguito del deposito delle ulteriori integrazioni allo SIA;

- nella prima seduta gli Enti, nell'esprimere un generale consenso alla realizzazione dell'opera, hanno evidenziato la necessità di approfondire alcuni elementi del progetto e dello SIA; nella seconda seduta è stata confermata l'espressione favorevole, anche in rapporto alle modifiche e integrazioni prodotte dal Proponente;

– in tale sede, il comune di Arcisate ha formalizzato (deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 15 maggio 2008) la richiesta – esplicitamente condivisa dalla Provincia di Varese e corredata da adeguate tavole grafiche acquisite agli atti – delle sopra descritte modifiche progettuali concernenti la semplificazione del collegamento locale in zona Luscino e il sottopasso ciclopedonale presso la rotatoria n. 2 in loc. Dovese;

– la Provincia di Varese (v deliberazione di Giunta n. 148 del 16 giugno 2008) ha confermato inoltre le richieste di prescrizioni e suggerimenti, già in precedenza avanzate, che hanno contribuito alla definizione della presente pronuncia di compatibilità ambientale;

Dato atto altresì che:

– durante l'iter istruttorio finalizzato alla pronuncia di compatibilità ambientale, sono pervenute, ai sensi dell'art. 9.1 dell'atto di indirizzo, le osservazioni dei seguenti soggetti (tra parentesi la data di arrivo):

- (1) due note (1 marzo 2005; 6 dicembre 2008) del gruppo politico «Lista Arancio Insieme ai Giovani», rappresentato nel Consiglio Comunale di Arcisate e coordinato dal sig. Armando Calzavara;
- (2) signor Roberto Lamberti di Arcisate (17 maggio 2005, a mezzo posta elettronica);

– tali osservazioni sono essenzialmente riconducibili ai seguenti aspetti:

- circa le motivazioni e i benefici attesi dell'intervento: elevato costo dell'opera, che trasferirà fuori dai centri abitati solo il 53% del traffico attuale; nessun beneficio significativo, a causa del tracciato prescelto e della permanenza della ferrovia che ostacola la fluidità degli itinerari E-O nell'area (1);
- sul quadro programmatico e l'iter approvativo: complessiva incoerenza con i principi ispiratori della nuova legge regionale sul territorio (l.r. 12/2005); improvvido rilascio di concessioni edilizie laddove era noto che si sarebbe realizzata la nuova strada; mancato coinvolgimento della popolazione, se non nella fase finale (2), nonché della Comunità Montana (1);
- nel merito del quadro progettuale: terreni acquitrinosi inadatti alla posa del corpo stradale nella zona del Luscino; alternativa ottimale costituita dalla collocazione del nuovo tracciato in aderenza alla ferrovia, dalla rotatoria n. 3 fino a incrociare la S.P. Brenno U.-Viggiù; (1); possibilità di ampliare il tracciato esistente; possibile ed opportuno interramento del tracciato almeno nel tratto Dovese – Cantello (sic) (2);
- nel merito del quadro ambientale: mancanza di una «seria e scientifica indagine preliminare delle caratteristiche ambientali del territorio interessato» pesanti impatti sulle acque sotterranee; attraversamento di zone rimaste «allo stato naturale» e con un «ambiente ancora vergine» (1); presenza, che «pare indiscutibile nella valle del Luscino», di «una colonia di Gambero di fiume», specie di interesse comunitario, oltre a «siti esclusivi di nidificazione e ricovero di anfibi e artropodi»;
- nel merito degli aspetti sollevati, valgono le considerazioni di seguito svolte circa le risultanze istruttorie; delle osservazioni si è tenuto conto, ovunque ritenuto opportuno, nella stesura delle prescrizioni contenute nella parte dispositiva;

Viste le caratteristiche e le dimensioni del progetto, le proposte per l'inserimento ambientale e paesaggistico, e le misure adottate per la mitigazione degli effetti sull'ambiente, elementi tutti per i quali si rimanda alla documentazione depositata e agli atti dell'istruttoria;

Considerato che in merito all'intervento proposto – esaminato lo studio d'impatto ambientale, visti i risultati del dell'esame sopralluogo, acquisiti i pareri e i contributi delle Strutture componenti il Gruppo di lavoro istituito per l'esame istruttorio, nonché i pareri espressi dagli Enti locali e le osservazioni pervenute – dall'istruttoria condotta è emerso quanto segue:

– circa i *quadri programmatico e progettuale*:

- la competente U.O. Infrastrutture viarie della D.G. Infrastrutture e mobilità della Giunta Regionale segnala che l'intervento è coerente con il quadro della programmazione regionale in materia di viabilità; con riferimento alle

alternative progettuali esaminate nel corso dei diversi stadi di affinamento del progetto, non si rinvennero motivazioni trasportistiche che facciano preferire soluzioni diverse e/o di maggiore impegno economico – ad es. quelle sommariamente indicate nelle osservazioni pervenute da parte del pubblico – rispetto al progetto depositato, fatte salve le modifiche introdotte in corso di istruttoria di VIA;

- in merito al quadro progettuale, lo schema planoaltimetrico proposto appare conforme alla normativa tecnica vigente e funzionale alla risoluzione delle attuali criticità; il tracciato proposto – frutto di ampia concertazione tra gli Enti territoriali – è fortemente condizionato dalla situazione morfologica, ambientale ed insediativa del corridoio disponibile, con i conseguenti vincoli, nonché da valutazioni di natura economica; in ogni caso, esso si inserisce coerentemente nella serie di interventi programmati per la riqualificazione dell'itinerario della Valceresio, che fa parte della rete primaria della Provincia di Varese; del tutto evidente è, inoltre, come il progetto risponda all'esigenza di spostare la linea di traffico principale della S.S. 344 dai centri abitati di Arcisate e Bisuschio, liberandoli da quote significative del flusso di attraversamento, rilevante sia nei giorni feriali che nel fine settimana;
- il progetto è stato supportato da uno studio del traffico, successivamente aggiornato in base alle nuove linee guida regionali in materia, tenendo conto anche degli interventi già approvati o in fase di realizzazione nell'area («tangenzialina» di Varese, di collegamento tra le ex S.S. 233 e 342) nell'ambito del sistema pedemontano; le previsioni circa la domanda di trasporto sono proiettate su uno scenario «tendenziale» e uno «ottimistico»; rimandando a tale documento per le metodologie e i risultati di dettaglio, si evidenzia la previsione di un rilevante spostamento (> 50%) del traffico dagli ambiti urbani al nuovo tracciato, un miglioramento complessivo dei livelli di servizio sul nuovo itinerario tra Varese e il Ceresio, con benefici ricadenti almeno parzialmente anche sulla rete minore connessa;
- relativamente al *quadro ambientale*, lo SIA descrive con livello di approfondimento complessivamente adeguato lo stato delle componenti ambientali, individua gli impatti dell'opera e propone conseguenti misure di mitigazione e compensazione; circa le singole componenti:
- *atmosfera*
 - lo SIA valuta l'impatto della nuova infrastruttura attraverso la descrizione della situazione attuale e la stima previsionale delle emissioni e delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera a seguito della realizzazione dell'opera; sono stati presi in esame tre inquinanti maggiormente significativi per i loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso: ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO) e materiale particolato (PM); lo studio effettua una valutazione degli inquinanti alla sorgente (emissione), seguita dalla simulazione del loro trasporto ai recettori (immissione), attraverso metodiche e codici di calcolo per le cui caratteristiche si rimanda alla documentazione depositata; definiti i parametri in ingresso (caratteristiche geometriche della strada, flussi aggiornati e composizione del traffico, dati meteorologici), la simulazione tiene conto della situazione d'impatto più gravosa, corrispondente a elevata stabilità atmosferica, ad un gradiente termico verticale nullo, alla minima altezza dello strato di rimescolamento (scenario rappresentativo delle condizioni tipiche dei mesi di gennaio e febbraio, in cui si verifica la maggiore concentrazione di inquinanti);
 - i risultati ottenuti evidenziano – nello scenario sinteticamente descritto – livelli di immissione previsti, per i tre inquinanti analizzati, contenuti e inferiori ai limiti normativi; si osservano tuttavia specifici punti, in corrispondenza delle aree maggiormente edificate, che presentano livelli maggiori rispetto al resto del territorio analizzato; di conseguenza, è previsto uno specifico piano di monitoraggio durante la fase di esercizio della nuova infrastruttura;
 - è stata inoltre eseguita, attraverso modellazioni numeriche, una valutazione previsionale degli effetti sull'attuale tracciato (interno agli abitati di Arcisate e Bisuschio) della

- S.S. 344, a seguito dell'entrata in esercizio della variante, prendendo in considerazione le stesse tre sostanze inquinanti; se ne ricava una drastica riduzione delle quantità di inquinanti emesse dal tracciato urbano attuale, per effetto dei minori flussi e della maggiore fluidità, in misura compresa fra il 41 + 62% secondo le sette sezioni esaminate; analoghe significative diminuzioni sono prevedibili nei livelli di immissione in corrispondenza dei recettori posti a ridosso del tracciato attuale;
- tali previsioni circa l'effetto positivo del progetto sullo stato di qualità dell'aria sono nel loro complesso condivisibili; si ritiene però che debba essere operato, mediante specifiche azioni di monitoraggio, un approfondimento della valutazione circa la diffusione e la dispersione degli inquinanti in particolare in corrispondenza dei recettori più prossimi al nuovo tracciato, dove potrebbero verificarsi temporanei accumuli degli inquinanti; di conseguenza, si detaglieranno eventuali ulteriori interventi di mitigazione;
 - per la fase di cantiere lo studio individua le attività che danno luogo ad emissioni di polveri e fumi in atmosfera, e indica le azioni da intraprendere per mitigarne l'impatto; sotto questo aspetto si rimanda alle specifiche prescrizioni nella parte dispositiva del presente decreto;
- *ambiente idrico, suolo e sottosuolo*
- le caratteristiche geolitologiche, morfologiche, idrogeologiche e l'idrografia dell'area sono adeguatamente descritte nello SIA; la geologia del territorio si mostra piuttosto complessa morfologicamente e strutturalmente, ma si può evidenziare come motivo dominante il passaggio tra ambienti fluviali e fluvioglaciali; a scala locale, la rete idrografica è caratterizzata essenzialmente dal Rio Molinara (tributario del Ceresio / Ticino, non fisicamente interessato dal progetto) e dal Fosso Luscino (bacino dell'Olona); nel complesso, risultano adeguate le previste misure di mitigazione degli impatti sulle componenti in esame, sia in fase di costruzione che di esercizio dell'opera; in particolare, la prevista deviazione del Fosso Luscino non risulta tale da generare modifiche significative del deflusso superficiale; il nuovo canale in terra è dimensionato sulla base di un elevato tempo di ritorno delle piene (500 anni); analogamente, la realizzazione del progetto non prevede l'esecuzione di scavi a grande profondità, tali da interferire con i livelli idrodinamici dell'acquifero;
 - l'analisi del tracciato di progetto, della localizzazione delle aree di cantiere e delle tecniche utilizzate in fase realizzativa, permette di escludere – se i lavori sono condotti a regola d'arte – interferenze significative con gli alvei del reticolo superficiale e con la falda;
 - è stato redatto e allegato allo SIA – come previsto dalle norme di attuazione del PAI – lo studio di compatibilità del tracciato nel settore compreso tra le rotatorie 4-5, dove è presente un ambito, costeggiante il rilievo di Monte Usiera, dove si sono verificati in passato fenomeni di dissesto, ed è pertanto inserito nella relativa carta inventario regionale;
- *rumore*
- lo SIA fornisce la documentazione relativa all'impatto acustico sotto forma, in particolare, di mappe di rumore calcolate a 4 m di altezza, nonché di approfondimenti (integrazioni del maggio 2008) dei livelli di rumore post operam con e senza mitigazioni, con valutazioni puntuali in corrispondenza delle facciate dei recettori in tre aree definite critiche, nelle quali sono stati stimati valori puntuali e sono previste misure di mitigazione (barriere); per quanto si rileva dall'esame della documentazione prodotta, i recettori individuati in tali aree critiche non esauriscono quelli presenti lungo il tracciato; infatti, dall'esame delle mappe di rumore (peraltro calcolate all'altezza di 4 m, che potrebbe non corrispondere alla posizione del recettore) si evidenziano recettori, esterni alle tre aree di approfondimento, interessati da linee di livello equivalente post operam corrispondenti a valori superiori ai limiti del d.P.R. 142/2004;
 - poiché il rispetto dei limiti di rumore è condizione di legge inderogabile e, quindi, presupposto essenziale per la compatibilità ambientale relativamente alla componente,
- è necessario che, ai fini della redazione del progetto esecutivo, tali situazioni siano specificamente verificate in dettaglio, per accertare se, in relazione alla posizione in altezza del recettore, il limite di rumore sia superato in via previsionale, e si debbano perciò prevedere specifiche misure mitigative per conseguirne il rispetto; l'efficacia di tali misure dovrà essere valutata con opportune simulazioni dei livelli di rumore previsti post operam, puntualmente ai recettori, con e senza le opere di mitigazione; a seguito di tali valutazioni di dettaglio, dovrà essere adeguato il progetto esecutivo delle opere di mitigazione, la cui reale efficacia dovrà essere infine verificata con rilevazioni fonometriche post operam in corrispondenza dei recettori interessati;
- dalle specifiche mappe acustiche relative alla differenza tra i livelli di rumore ante e post operam (evidentemente senza mitigazioni) si rilevano inoltre valori consistenti di tali incrementi; dovrà essere, pertanto, posta attenzione alle eventuali segnalazioni dei residenti, che nella fase di esercizio della nuova infrastruttura stradale, lamentassero disagio per l'incremento del rumore, e valutata l'opportunità, in una logica di rapporto costi / benefici, di mitigazioni ulteriori, finalizzate al contenimento di quei valori post operam che, pur entro i limiti normativi, risultassero significativamente superiori ai corrispondenti *ante operam*;
 - in ogni caso, si dovrà definire e attuare un accurato monitoraggio acustico post operam – come previsto nello SIA e confermato nella parte dispositiva del presente atto – specificamente finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di rumore e all'eventuale implementazione degli specifici presidi e, pertanto, a dare riscontro operativo alle osservazioni appena sopra esposte;
 - riguardo agli impatti in fase di costruzione, e con particolare riferimento alle aree di cantiere poste in prossimità di abitazioni, è opportuno che, in sede di progetto esecutivo, o comunque in sede di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee (ex art. 6.h della l. 447/1995), il Proponente fornisca indicazioni di ulteriore dettaglio in merito alle misure di mitigazione, per consentire al comune di stabilire eventuali deroghe ai valori limite, limitazioni d'orario e altre prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore, così come previsto dall'art. 8 della l.r. 13/2001;
- *paesaggio*
- richiamato che il territorio interessato dal progetto è classificato dal PTPR come appartenente alla «fascia prealpina», si osserva che in tale fascia si trovano significative porzioni del territorio lombardo ad alto grado di naturalità, anche se la conformazione della valli più aperte verso la pianura ne favorisce un'alta fruizione da parte delle popolazioni urbane, e in generale un elevato livello di antropizzazione; in effetti, l'ambito della Valceresio è caratterizzato, contestualmente, da una forte presenza di aree urbanizzate (in genere cresciute con poco ordine e senza una parallela e coerente programmazione delle infrastrutture di trasporto), e da una consistente superficie boschiva che, pur influenzata dall'antropizzazione, ha in parte mantenuto o sta evolvendo verso uno stato di equilibrio con l'ambiente circostante;
 - segnatamente, il tracciato stradale proposto si sviluppa attraverso un'alternanza di aree residenziali, commerciali/produttive, agricole/boscate e spazi aperti; in questo contesto, la nuova strada può assumere anche funzione di «itinerario di fruizione paesaggistica» e, in tal senso, assumono rilevanza la tutela delle visuali significative, l'attenta progettazione delle fasce di rispetto e degli eventuali insediamenti contermini, e lo studio dei manufatti accessori e delle sistemazioni a margine (rilevati, scarpate, muri, alberature, ecc.);
 - l'analisi del progetto e dello SIA – come configurati a seguito delle integrazioni prodotte – rivela la volontà del Proponente di limitare le interferenze negative con il paesaggio attraverso specifiche opere di mitigazione; particolare importanza assume inoltre la sostituzione dell'originaria previsione del viadotto in loc. Grotto delle Quattro Vie con una soluzione a rotatoria a raso, unita all'ulteriore

- semplificazione dei raccordi con la viabilità urbana e minore nell'adiacente loc. Luscino (tratto da rot. 3 a rot. 4);
- per un adeguato affinamento dell'inserimento paesaggistico dell'opera, nella parte dispositiva del presente decreto sono espresse alcune prescrizioni finalizzate al mantenimento di una «continuità verde» lungo la fascia di fondovalle percorsa dall'asse di progetto, e per il dettaglio delle caratteristiche estetiche delle opere di mitigazione acustica;
- *vegetazione, fauna, ecosistemi*
- dato il contesto sopra descritto, la fascia direttamente interessata dall'infrastruttura non è caratterizzata da valenze naturalistiche di particolare livello; i possibili impatti sulla vegetazione sono legati alla sottrazione di superfici agricole, a prati o bosco di latifoglie, di origine sia naturale che antropica; in considerazione della presenza di associazioni vegetali infestanti, che di per sé origina un processo di degrado, nonché delle previste misure di mitigazione e compensazione, gli impatti possono essere stimati di limitata entità; sotto l'aspetto faunistico, il principale impatto atteso è costituito da un effetto barriera per gli spostamenti degli animali, associato al rischio di abbattimento di esemplari (in particolar modo nelle aree in cui è prevista la sottrazione della componente arboreo-arbustiva); la frammentazione degli ecosistemi è di limitata entità, poiché il tracciato si sviluppa prevalentemente in corrispondenza delle fasce di transizione verso gli ambiti antropizzati, ai margini degli ambienti ecologici;
 - la compatibilità dell'intervento in rapporto alle componenti naturalistiche, pertanto, è subordinata alla rigorosa attuazione di tutte le proposte di mitigazione e compensazione adeguatamente descritte e rappresentate graficamente nello SIA; tra di esse in particolare si evidenziano la messa a dimora di specie arboree ed arbustive in corrispondenza dei tratti in rilevato, trincea e mezzacosta; l'inerbimento di nuove superfici (pendii di rilevati e trincee); l'impianto di specie vegetali ai margini dell'infrastruttura per restituire alla fauna siti ad essa idonei; interventi ai sensi della d.g.r. 7/13900 dell'1 agosto 2003 recante «Trasformazione del bosco ed interventi compensativi»; specifica attenzione è dedicata, inoltre, alla possibilità di ritrovare effettivamente – durante i lavori di deviazione del Fosso Luscino – colonie di gambero di fiume, con la previsione di prelievo e spostamento degli individui presenti, previa segnalazione ai competenti uffici della Provincia;
 - ulteriori specifiche prescrizioni e raccomandazioni sono espresse nella parte dispositiva;
- *salute pubblica*
- il beneficio atteso dalla realizzazione della variante consiste soprattutto nella concreta possibilità di deviare quote significative di traffico di attraversamento fuori dagli ambiti urbanizzati, con la prevedibile e stimata diminuzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici, il miglioramento del clima acustico e la maggiore vivibilità degli spazi urbani dovuta alla diminuita conflittualità auto/pedone;
 - a ciò si collega, inoltre, il tema degli incidenti stradali; poiché la promiscuità dei flussi di traffico (in termini di destinazione e tipologie di utenti) è la causa di molti dei sinistri che si verificano nei tratti di attraversamento dei centri abitati, un più razionale schema di circolazione, quale quello che la variante in progetto concorre a definire, può rappresentare un miglioramento in termini di sicurezza e diminuzione dell'incidentalità;
- *fase di costruzione e bilancio dei materiali*
- richiamato quanto esposto in merito al quadro progettuale, non si rilevano elementi significativi riguardo al reperimento degli inerti, nonché alla collocazione dei rifiuti di cantiere, fermo restando che ogni operazione e attività in merito deve essere effettuata a termini di legge; in proposito, specifiche prescrizioni sono elencate nella parte dispositiva del presente atto;
 - in ogni caso, è necessario che la cantierizzazione sia supportata da un piano dettagliato, da redigere in sede di progettazione esecutiva in accordo con le Amministrazioni comunali, con particolare riferimento:
 - alla minimizzazione delle emissioni in atmosfera, acustiche e vibrazionali;
 - alla gestione dei rifiuti, delle sostanze inquinanti e delle acque derivanti dalle lavorazioni e dal drenaggio dei piazzali;
 - alla tutela delle superfici e degli elementi a verde confinanti con le aree di cantiere ed alla conservazione della struttura dei suoli;
 - al cronoprogramma dei lavori;
- *misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio*
- oltre all'adozione di misure e interventi per il contenimento e la compensazione degli effetti sulle componenti naturalistiche e sull'ambiente idrico (già segnalati nella trattazione delle singole componenti), sono previsti specifici interventi di inserimento paesaggistico (rivestimento in pietra locale delle opere in c.a.; continuità dei rilevati in prossimità degli scatolari), per la mitigazione dell'impatto acustico (barriere e rilevati), per l'ottimizzazione della fase di cantiere, nonché di ripristino delle superfici interessate dai lavori (aree e piste di cantiere, siti di deposito temporaneo e stoccaggio dei materiali), come descritto e localizzato nei documenti depositati; essi dovranno essere affinati in sede di progetto esecutivo, in accordo con i Comuni interessati, dettagliando anche le caratteristiche estetiche architettoniche delle barriere antirumore, fermo restando il rispetto delle necessarie caratteristiche prestazionali;
 - relativamente alle azioni di monitoraggio – previste dallo SIA per le componenti atmosfera e rumore – esse dovranno essere dettagliate in sede di progetto esecutivo, anche in riferimento alle prescrizioni di cui alla parte dispositiva;
- Ritenuto di concludere che:
- lo SIA è stato complessivamente condotto secondo le indicazioni di cui al d.P.R. 12 aprile 1996, analizzando le componenti ambientali significativamente interessate dalle opere in progetto; è adeguatamente descritta la collocazione dell'opera nel contesto territoriale ed ambientale e nel sistema della viabilità nel settore nord-orientale della Provincia di Varese;
 - il principale beneficio atteso dalla realizzazione dell'intervento consiste nella traslazione di una significativa quota di traffico – sia di autoveicoli sia di mezzi pesanti, generato tanto dai flussi turistici quanto dalle attività economiche della Valceresio e dai rapporti internazionali – esternamente ai centri abitati dei Comuni interessati;
 - la genesi del progetto, lo stato della rete viabilistica nell'area, e lo scenario pianificatorio e programmatico configurano – nell'insieme – un assetto infrastrutturale organico e definito, anche in rapporto alla complessità e articolazione della rete locale;
 - non si evidenziano, in profilo urbanistico e territoriale, problematiche tali da pregiudicare la fattibilità dell'opera in esame; le previste connessioni con la viabilità esistente raggiungono un soddisfacente equilibrio tra la necessità di contenere l'occupazione di suolo e quella di garantire una buona accessibilità all'asta principale;
 - alcuni aspetti del quadro ambientale necessitano di approfondimenti, che si ritiene possano essere effettuati in sede di progettazione esecutiva e verificati attraverso azioni di monitoraggio; le misure di mitigazione e compensazione ambientale risultano sufficientemente definite, fatte salve le successive specificazioni di dettaglio secondo le linee indicate dallo SIA ed ai sensi di quanto sopra indicato;
 - il bilancio costi / benefici, pur rappresentato implicitamente, risulta complessivamente di segno positivo, stante l'importanza dell'opera proposta rispetto ad uno status quo gravato – per buona parte della giornata e periodi dell'anno – dalla congestione ed inadeguatezza del tracciato in attraversamento degli ambiti urbani gravati perciò da bassi livelli di servizio, il che innesca ricadute negative sulla sicurezza, l'assetto sanitario, la competitività e lo svolgimento delle attività produttive e turistiche;
 - è pertanto possibile esprimere una pronuncia di compatibilità ambientale positiva, con le prescrizioni ed alle condizioni elencate nella parte dispositiva del presente atto;
- per tutto quanto esposto,

Decreta

1. di esprimere – ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, ed in conformità all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008 – pronuncia positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto del collegamento stradale Arcisate-Bisuschio, in variante alla S.S. 344 «di Porto Ceresio», in Provincia di Varese, nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati e successivamente integrati dal proponente ANAS s.p.a., a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, da recepirsi espressamente nei successivi atti approvativi ed abilitativi:

– relativamente al quadro progettuale:

- a. la presente pronuncia è riferita alla soluzione progettuale che prevede l'intersezione a raso il località «Grotto delle Quattro Vie» (rotatoria n. 4), nonché la semplificazione dei collegamenti locali in località Luscino e l'inserimento del sottopasso ciclopedonale all'intersezione con la via Cantello (rotatoria n. 2), come proposto dal comune di Arcisate e descritto nelle premesse del presente atto; tale soluzione dovrà essere esplicitata in sede di approvazione del progetto definitivo;
- b. in sede di progettazione esecutiva, si provveda – in accordo con la Provincia di Varese, i Comuni e la Comunità Montana Valceresio – all'affinamento e al dettaglio del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di piattaforma, degli impianti di illuminazione, del disegno dei muri di sostegno e delle barriere acustiche (anche con riguardo ai materiali ed ai cromatismi utilizzati), della sistemazione delle scarpate (privilegiando ovunque possibile l'uso delle tecniche dell'ingegneria naturalistica), della rinaturalizzazione delle aree a margine dell'asse stradale e di quelle interessate dalle intersezioni e dai cantieri, e in generale di tutte le opere e gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale previsti nello studio d'impatto ambientale e/o prescritti nella presente pronuncia;

– relativamente al quadro ambientale:

- c. atmosfera:
 - c.1 in sede di progetto esecutivo sia operato, mediante specifiche azioni di monitoraggio, un ulteriore approfondimento della valutazione circa la diffusione e la dispersione degli inquinanti in particolare in corrispondenza dei recettori più prossimi al nuovo tracciato, dove potrebbero verificarsi temporanei accumuli degli inquinanti;
 - c.2 sulla base di tali approfondimenti, sia predisposto ed attuato un programma di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori e in fase di esercizio dell'infrastruttura, al fine di verificare la corrispondenza con i valori di concentrazione stimati e il rispetto dei limiti normativi; di conseguenza, siano dettagliati eventuali ulteriori interventi di mitigazione;
- d. rumore e vibrazioni:
 - d.1 in sede di progetto esecutivo siano dettagliate le caratteristiche prestazionali delle barriere acustiche, fermo restando quanto al precedente punto b) relativamente al loro assetto architettonico e paesistico;
 - d.2 sia predisposto, prima dell'entrata in esercizio dell'infrastruttura, un programma di monitoraggio acustico *post operam*, con specifiche rilevazioni fonometriche finalizzate alla verifica della efficacia delle mitigazioni e del rispetto dei limiti normativi, nonché alla individuazione e definizione degli ulteriori interventi mitigativi eventualmente necessari a tal fine; il programma dovrà comprendere l'individuazione dei punti e delle modalità delle misure di rumore, nonché la durata complessiva delle attività, da determinarsi in funzione del numero e della complessità dei rilievi fonometrici da eseguire; esso dovrà essere inviato ai Comuni e al competente Dipartimento provinciale dell'ARPA per le verifiche di adeguatezza, secondo le indicazioni della d.g.r. 7/8313;
 - d.3 entro tre mesi del termine del monitoraggio sia predisposta, ed inviata agli stessi soggetti di cui sopra, una relazione sugli esiti del medesimo, riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione di conformità rispetto ai limiti normativi e l'individuazione degli

eventuali interventi integrativi di mitigazione necessari, nonché i tempi per la loro attuazione;

- d.4 sia garantita la manutenzione continuativa delle opere di mitigazione acustica, provvedendo alla sostituzione delle parti che risultassero danneggiate o deteriorate con altre di prestazioni acustiche non inferiori, in modo da assicurare il perdurare nel tempo dell'efficacia dell'azione mitigante;
- e. ambiente idrico, suolo e sottosuolo: particolare cura dovrà essere posta, nella fase di costruzione, alla tutela delle acque sotterranee, del suolo e della stabilità dei versanti, segnatamente nella realizzazione delle opere d'arte, dei muri di sostegno, dei sottopassi, della deviazione del Fosso Luscino, nonché in particolare nella eventuale perforazione dei micropali, evitando ove possibile l'utilizzo di bentonite come fluido di circolazione;
- f. ecosistemi, paesaggio, mitigazioni e compensazioni:
 - f.1 gli interventi di mitigazione, le opere di compensazione e recupero ambientale siano dettagliati nell'ambito degli affinamenti progettuali di cui al precedente punto b); in particolare, sia affinata la collocazione di ecodotti e sottopassaggi per la fauna (in particolare per anfibi, rettili e piccoli mammiferi quali scoiattoli, ricci e ghiri), da realizzare in numero e dimensioni adeguate, con pavimentazione naturale in terreno vegetale, dotati di luce sufficiente per garantire buona visibilità, ricreando all'esterno vegetazione idonea a definire una situazione di naturalità;
 - f.2 la definizione di dettaglio delle opere e degli interventi di mitigazione viva e per la riduzione del rumore dovrà privilegiare – nel passaggio presso nuclei abitati, rurali e/o storici – barriere vegetali arboreo-arbustive, ovunque possibile compatibilmente con le esigenze di funzionalità acustica; ove siano motivatamente necessari pannelli o finestre trasparenti, per evitare la mortalità da impatto dell'avifauna siano apposte sagome di tipo «falco» da collocarsi indicativamente alla distanza di 10 cm l'una dall'altra; gli interventi di rinverdimento siano realizzati con specie vegetali autoctone, individuate sulla base dei caratteri vegetazionali tipici dell'area;
 - f.3 tali opere ed interventi – espressamente inseriti nel progetto esecutivo – siano realizzati, per quanto tecnicamente possibile, prima della messa in esercizio dell'infrastruttura; ne sia altresì assicurata, mediante apposite disposizioni, un'adeguata e costante manutenzione;
 - f.4 con riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. 227/2001 e dalla d.g.r. 7/13900 dell'1 agosto 2003, come mod. dalla d.g.r. 8/675 del 21 settembre 2005, si persegua anche – ove possibile – l'acquisizione e la riqualificazione di ulteriori aree o fasce residue generate dall'intervento, in funzione di un aumento locale della potenzialità biologica, oltre che con valenza di filtro rispetto alle emissioni di gas e rumore;
 - f.5 durante i lavori di deviazione del Fosso Luscino sia posta particolare attenzione in rapporto alla possibilità di ritrovare effettivamente le segnalate colonie di gambero di fiume – o altre specie di importanza comunitaria o comunque soggette a tutela – predisponendo il loro eventuale prelievo e spostamento, previa segnalazione e secondo le indicazioni di merito da parte dei competenti uffici della Provincia di Varese; in fase di esercizio si attui almeno una campagna di monitoraggio chimico, fisico e biologico sullo stesso Fosso Luscino nel tratto interessato dalla deviazione in progetto, al fine di verificare lo stato del corpo idrico in conseguenza della realizzazione della nuova strada;
 - g. il sistema di illuminazione della nuova infrastruttura sia supportato da un progetto redatto in conformità alle indicazioni della l.r. 17/2000, nonché della d.g.r. 7/6162 del 20 settembre 2001, per quanto attiene alla riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici, tenuto anche conto di quanto al precedente punto c);

– relativamente alla fase di costruzione:

- h. in sede di progetto esecutivo sia elaborato – a partire

dallo sviluppo delle indicazioni contenute nello studio d'impatto ambientale – un piano dettagliato per l'approntamento e la gestione del cantiere (rumore, polveri, governo delle acque, stoccaggio dei materiali e dei rifiuti, collocazione di eventuali distributori di carburante per i mezzi d'opera, impatti sugli ecosistemi all'intorno), la sistemazione finale delle aree da utilizzare, la viabilità e le piste provvisorie di accesso, l'eventuale limitazione del passaggio a determinate fasce orarie, nonché il cronoprogramma dei lavori; in particolare:

- h.1 nella definizione del layout delle aree di cantiere sia massimizzata la distanza fra le sorgenti di polveri ed i ricettori sensibili; siano programmate operazioni di inaffiamento dei piazzali e delle piste, e attuato il lavaggio delle ruote e della carrozzeria dei mezzi in uscita dai cantieri;
- h.2 al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera:
 - le macchine operatrici equipaggiate con motore diesel utilizzino carburanti a basso tenore di zolfo (< 50 ppm) e siano dotate di filtri per l'abbattimento del particolato;
 - si utilizzino gruppi elettrogeni e di produzione di calore in grado di assicurare le massime prestazioni energetiche e, ovunque possibile, apparecchi di lavoro a basse emissioni (con motore elettrico);
 - sia ottimizzato il carico dei mezzi di trasporto e, per il materiale sfuso, preferiti mezzi di grande capacità al fine di ridurre il numero dei veicoli in circolazione intorno a ciascun cantiere; i mezzi stessi siano coperti con appositi teli resistenti e impermeabili;
 - lo stoccaggio dei materiali allo stato solido polverulento sia effettuato in sili, e la movimentazione realizzata mediante sistemi chiusi quali trasporti pneumatici, coclee, sistemi elevatori a tazze, presidiati da opportuni sistemi di abbattimento in grado di garantire valori di emissione inferiori a 10 mg/Nm³, dotati di sistemi di controllo dell'efficienza (pressostati con dispositivi di allarme);
 - i depositi di materiale sciolto in cumuli caratterizzati da frequente movimentazione, in caso di vento, siano protetti da barriere e umidificati, e quelli con scarsa movimentazione protetti mediante coperture quali teli e stuoie;
 - si richiama il divieto di combustione all'aperto, come disposto al punto 3.c) dell'allegato alla d.g.r. 8/5291 del 2 agosto 2007, ai sensi della legislazione nazionale di settore;
- h.3 siano previsti interventi di mitigazione del rumore prodotto dalle lavorazioni in sito e dal transito dei mezzi di trasporto, mediante un'ideale organizzazione delle attività e l'eventuale posizionamento di barriere acustiche provvisorie, anche mobili, lungo il tracciato in costruzione, in corrispondenza di ricettori sensibili;
- h.4 in fase di esecuzione dei lavori sia garantita la tutela della qualità delle acque superficiali e sotterranee, dando puntuale attuazione agli interventi ed azioni proposti dallo SIA; i rifiuti derivanti dal cantiere siano recapitati a smaltimento o a recupero in base alla loro tipologia;
- h.5 in ogni caso, tutti i siti di cantiere, le piste di lavoro, i depositi temporanei dei materiali d'uso o di risulta, dovranno essere smantellati e le aree ripristinate al primitivo decoro mediante bonifica e rinaturalizzazione dei sedimenti, tempestivamente dopo il termine dei lavori e prima dell'entrata in esercizio dell'opera;
- i. il materiale proveniente dagli scavi sia depositato in luoghi appositamente individuati, ben al di fuori delle fasce di competenza di corpi idrici, con modalità tali da garantirne la stabilità; le terre e rocce prodotte potranno essere riutilizzate secondo le procedure previste dall'art. 186 del d.lgs. 152/2006, previa autorizzazione del comune in cui sono stati prodotti e parere dell'ARPA;
 - *relativamente alle attività di monitoraggio:*
 - j. le modalità di monitoraggio delle diverse componenti

ambientali (stazioni di misura, modalità di prelievo, parametri da analizzare, ecc.) siano definite dal proponente in accordo con il Dipartimento ARPA di Varese, la Provincia ed i Comuni interessati, ai quali dovranno essere trasmessi i risultati dei monitoraggi stessi, per la loro validazione e per l'eventuale assunzione di conseguenti provvedimenti;

2. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto al proponente ANAS s.p.a. – Roma, alla Provincia di Varese, al comune di Arcisate, al comune di Bisuschio, alla Comunità Montana Valceresio, nonché alla U.O. Infrastrutture viarie della D.G. Infrastrutture e mobilità della Giunta Regionale, e ad ARPA Lombardia – Settore Promozione e sviluppo – Milano.

3. Di provvedere altresì alla pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente decreto.

4. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20080131)

D.d.s. 17 settembre 2008 - n. 10033

Progetto di discarica per rifiuti inerti da realizzarsi all'interno dell'ATEG43 del vigente Piano cave della provincia di Brescia – località Cascina Lunga – Levate nel comune di Montichiari (BS). Proponente: Bernardelli Inerti s.r.l. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità agli articoli 4, comma 1 del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/06, così come sostituito dal d.lgs. 4/08

(5.0.0)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere, in conformità agli articoli 4, comma 1 del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, come sostituito dal d.lgs. 4/2008, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di discarica per rifiuti inerti da realizzarsi all'interno dell'ATEG43 – Località Cascina Lunga – Levate nel comune di Montichiari (BS), così come depositato dal Proponente Bernardelli Inerti s.r.l. a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni che dovranno essere recepite nei successivi iter autorizzativi:

quadro progettuale

- nel dettaglio le modalità di ripristino ambientale dovranno coerenza con quanto già previsto quale recupero ambientale delle altre attività in essere. A tale scopo dovrà redigersi un progetto paesaggistico di maggior dettaglio che affronti tutte le tematiche connesse con l'inserimento paesaggistico dell'intervento in esame rispetto al contesto territoriale di riferimento; il progetto paesaggistico dovrà essere concordato con il comune di Montichiari e la Provincia di Brescia;
- adottare, sia in fase di esecuzione dei lavori che di post gestione dell'impianto, tutti gli accorgimenti tecnici più idonei atti a garantire la tutela dei corpi idrici superficiali presenti in prossimità dell'area di intervento e delle acque sotterranee (in relazione alle condizioni di alta vulnerabilità dei siti);
- relativamente al pozzo in progetto, nella specifica fase di autorizzazione dovrà essere verificata la garanzia di tutela delle falde profonde sfruttate per uso idropotabile nonché l'assenza di interferenze negative con gli altri pozzi presenti sul territorio e con i pozzi di monitoraggio adibiti al controllo qualitativo delle acque di prima falda esistenti nell'area in esame;

quadro ambientale:

- dovranno essere pienamente attuate le misure di mitigazione/compensazione e di monitoraggio prefigurate nel progetto e nello SIA, così come indicate dal Proponente nella documentazione depositata;
- dovranno essere esplicitate le modalità di gestione delle terre derivanti dalle fasi di approntamento attraverso la stesura di un «Piano di Gestione del materiale di escavazione» così come previsto dalla normativa vigente;

- durante la fase di gestione dovrà predisporre il Piano monitoraggio delle componenti ambientali potenzialmente interferite (con particolare riferimento ad «aria», «rumore e vibrazioni» ed «acque di falda»), comprensivo della fase *ante operam* e completo delle eventuali azioni mitigative necessarie, secondo modalità e parametri e criteri da concordarsi preventivamente con ARPA territorialmente competente che stabilirà, congiuntamente al comune di Montichiari e la Provincia di Brescia, le modalità di intervento; tale Piano di monitoraggio dovrà raccordarsi con i rispettivi Piani di Monitoraggio redatti per le altre attività esistenti nell'ambito estrattivo;
 - ai fini di un sicuro attecchimento delle essenze vegetali - arbustive previste per il «recupero a verde» delle aree a fine lavori, deve essere previsto un sistema di irrigazione automatica; a tale scopo, per consentire l'accumulo ed il reimpiego delle acque meteoriche di ruscellamento sul corpo della discarica recuperata e contenere il consumo della risorsa idrica sotterranea, prevedere un sistema di raccolta e gestione delle acque meteoriche integrato con l'intero ambito estrattivo che contempra un sistema di approvvigionamento idrico degli impianti anche attraverso la realizzazione e gestione condivisa di un unico bacino di accumulo dimensionato in relazione alle esigenze idriche dei singoli impianti evitando quindi il più possibile l'impiego di acque provenienti dal sistema acquedottistico;
 - relativamente alla qualità dell'aria, per evitare eccessive emissioni di polveri ed altri aeriformi, occorrerà prevedere, in aggiunta alle misure precauzionali già indicate dal Proponente:
 - l'asfaltatura delle strade di accesso alla discarica, nonché la loro pulizia periodica, sotto la supervisione del comune di Montichiari,
 - la pulizia delle ruote dei mezzi in uscita, mediante getti d'acqua, da effettuarsi in aree apposite;
 - la localizzazione dei depositi di materiale sciolto in aree il più possibile lontane dalle abitazioni; la protezione dal vento dei cumuli caratterizzati da scarsa movimentazione mediante copertura con stuoie/teli,
 - predisporre - in relazione al potenziale rischio di esondazione esistente nell'area interessata dalla discarica segnalato dal Consorzio di Bonifica Medio Chiese con nota n. 2137 del 23 agosto 2007 - uno studio geologico, idrogeologico ed idraulico (da allegare all'istanza di autorizzazione presentata in Provincia di Brescia) riportante:
 - l'analisi del rischio idraulico connesso alla presenza di un'area individuata «a potenziale rischio di allagamento per le piene del canale Scaricatore Roggia Roberta» nella Tavola 6/a «Carta del rischio idraulico» del Programma Provvisorio di Bonifica del Consorzio di Bonifica Medio Chiese, approvato dal Consiglio regionale della Lombardia con deliberazione n. VI/1437 del 22 dicembre 1999; la suddetta analisi dovrà tra l'altro determinare, in condizioni di massima piena, l'entità ed i massimi livelli raggiunti dalle acque e la loro interferenza sulle condizioni di stabilità dell'opera, nonché il rispetto (per le acque sotterranee) del previsto franco di 1,5 m dalla base del sistema impermeabilizzante della discarica;
 - una relazione tecnica specificante le eventuali opere idrauliche da realizzare, in accordo con il Consorzio di Bonifica Medio Chiese, a protezione dell'impianto in questione;
- Il suddetto studio dovrà altresì indicare:
- i grafici, i tabulati, i risultati e la localizzazione delle indagini in sito e di laboratorio eseguite nell'area in questione, al fine di determinare i parametri geotecnici dei terreni e dei rifiuti, utilizzati per le verifiche di stabilità;
 - i grafici, le tabelle ed i risultati ottenuti nell'analisi di stabilità delle scarpate;
 - dovrà essere effettuato il monitoraggio dei terreni circostanti per la ricerca dei parametri indicati nella tab. 1 del d.m. 471/99;
 - il conferimento dei rifiuti in discarica dovrà essere effettuato solo durante fasce orarie prestabilite in accordo tra Proponente e Comune di Montichiari;
 - considerato il contesto di riserva di caccia nel quale si inseri-

scè il progetto di discarica, il recupero a verde del settore in progetto dovrà considerare l'impiego di essenze vegetali ed arbustive attrattive per la fauna ed avifauna presente al contorno;

- il Committente dovrà predisporre, con cadenza semestrale a partire dalla data di autorizzazione dell'impianto in progetto, una relazione tecnica riferita allo stato di attuazione delle opere ed al grado di ottemperanza delle prescrizioni di cui sopra. Detta relazione dovrà essere inviata agli Enti territoriali cui spetta, secondo competenza, la verifica di ottemperanza, e per conoscenza alla Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Struttura VIA;

- la realizzazione dell'opera in oggetto non dovrà costituire un elemento di disturbo nel contesto territoriale interessato garantendo quindi, sia nell'area in esame che nelle zone adiacenti, la salvaguardia dell'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico;

2. di evidenziare che le valutazioni fin qui condotte riguardano esclusivamente il progetto ed il relativo studio di impatto ambientale così come depositato. Le difformità evidenziate nelle note inviate dalla Provincia di Brescia e dal comune di Montichiari dovranno trovare soluzione nei procedimenti amministrativi avviati da Provincia e Comune;

3. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

4. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Bernardelli Inerti s.r.l. - Proponente
- Comune di Montichiari (BS)
- Provincia di Brescia
- ARPA sede centrale di Milano

5. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

Struttura valutazioni
di impatto ambientale:
Filippo Dadone

(BUR20080132)

(5.0.0)

D.d.s. 17 settembre 2008 - n. 10045

Progetto di ampliamento di un allevamento suinicolo, per una capacità complessiva di 7.457 capi, in località Gerre Borghi, nel comune di Cremona. Committente: Azienda Agricola Grandi Paolo Alberto. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal d.lgs. 4/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. Di esprimere - ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, ed in conformità all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008 - giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di ampliamento dell'allevamento suinicolo, per una capacità complessiva di 7.457 capi, in località Gerre Borghi nel comune di Cremona - come prospettato nel progetto e nello studio d'impatto ambientale depositati dalla Azienda Agricola Grandi Paolo Alberto e integrati con la documentazione depositata il 14 aprile 2008 - con le prescrizioni e condizioni elencate di seguito, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti abilitativi.

- *quadro progettuale e gestionale e fase di costruzione:*

a. durante la fase di costruzione sia perseguita la massima limitazione delle emissioni di rumore, gas di scarico e polvere, adottando macchine adeguatamente silenziate e le normali cautele previste nella corretta gestione di un cantiere edile;

b. l'immissione dei reflui nelle vasche di maturazione avvenga dal basso, per impedire la rottura del «cappello» sulla superficie del liquame e limitare la propagazione di odori; si attui inoltre, in fase di esercizio, una periodica verifica della propagazione verso

recettori sensibili, valutando l'opportunità di intervenire con specifici sistemi di abbattimento;

c. al fine di prevenire tracimazioni è opportuno garantire un battente di sicurezza delle vasche pari a 30 cm, con l'installazione di sistemi di allarme e controllo automatico che comandino il blocco delle pompe di mandata del liquame e – più in generale – siano atti a segnalare anomalie o guasti agli apparati di movimentazione dei reflui; l'intero sistema di vasche e condotte sia sottoposto a regolare manutenzione e a periodica verifica di tenuta;

d. occorre inoltre che la vasca esistente sul lato sud, verso Gerre de' Caprioli, che risulta ammalorata, sia sottoposta a dettagliata verifica di tenuta ed eventualmente – ad esito dei risultati della verifica – tempestivamente ristrutturata; qualora si riscontrino la necessità di effettuare cospicui interventi, sia valutata anche la possibilità di una sua delocalizzazione alla maggiore distanza dai recettori sensibili, e/o la sua copertura;

e. prima di procedere all'utilizzo agronomico dei reflui si ottemperi a quando disposto dalla specifica normativa di settore; a tale proposito, il Committente dovrà adeguare il relativo piano di utilizzazione – in termini di carico zootecnico e/o di superficie agraria a disposizione – nei tempi e nei modi previsti dalle nuove disposizioni in materia, segnatamente la d.g.r. 8/5868 del 21 novembre 2007; nel caso di sopravvenuta indisponibilità di adeguate superfici (es. per scadenza delle convenzioni d'uso) sia proporzionalmente limitato il numero dei capi allevati;

f. si rammenta che nella realizzazione del progetto dovranno essere seguiti i criteri contenuti nelle linee guida «Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale», approvate con decreto regionale n. 20109 del 29 dicembre 2005 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 3° Suppl. Straordinario al n. 6 del 10 febbraio 2006).

g. gli approvvigionamenti idrici dovranno essere misurati a mezzo di apposito contatore, secondo quanto disposto dal d.lgs. 152/2006;

h. il passaggio dei mezzi di approvvigionamento in fase di cantiere e – a regime – degli automezzi di movimentazione dei mangimi e degli animali, sia effettuato utilizzando percorsi esterni ai centri abitati; ove ciò non risultasse possibile, siano concordati con le Amministrazioni comunali interessate specifici itinerari e/o fasce orarie di transito;

– *quadro ambientale:*

i. il Committente predisponga ed attui, ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.):

- un piano di monitoraggio della soggiacenza della falda e della qualità delle acque sotterranee in piezometri stabili di tipo aperto, a monte e a valle idrogeologica delle vasche di stoccaggio dei liquami, per verificare l'assenza di contaminazioni dovute all'esercizio dell'attività zootecnica; la prima campagna di misure sia eseguita antecedentemente alla realizzazione delle opere in progetto;

- un piano di monitoraggio delle emissioni in atmosfera, con particolare riguardo ad ammoniaca e metano; si proceda contestualmente, in fase di esercizio, alla verifica della propagazione degli odori verso i recettori sensibili; in base agli esiti del monitoraggio, il Committente provvederà all'eventuale adozione di ulteriori salvaguardie (quale ad es. la copertura delle vasche) per la loro mitigazione;

- ad impianto in esercizio, almeno una campagna di verifica della pressione sonora e l'effettiva rispondenza della situazione al calcolo previsionale, ed del rispetto dei limiti assoluti e differenziali; in base agli esiti del monitoraggio, il Committente dovrà provvedere alla eventuale installazione di specifici presidi e alla loro costante manutenzione; per ridurre al minimo l'impatto acustico nei confronti delle più vicine abitazioni di terzi, il funzionamento di pompe e mulini a motore sia limitato al periodo diurno;

j. presupposti e modalità di conduzione delle suddette azioni di monitoraggio siano definite dal Committente in accordo con il Dipartimento territoriale dell'ARPA ed i Comuni di Cremona e Gerre de' Caprioli, ai quali dovranno essere trasmessi (oltre che conservati presso l'azienda stessa) i relativi risultati, per la validazione e l'eventuale assunzione di provvedimenti conseguenti;

k. per l'ammasso e lo smaltimento degli animali morti, in caso

di epidemie, si farà riferimento alle specifiche disposizioni dell'Autorità sanitaria;

– *impatto visivo e paesaggistico*

l. il progetto delle azioni di mitigazione e compensazione ambientale (disposizione delle piante e scelta delle specie) dovrà essere dettagliato di concerto con l'amministrazione comunale, perseguendo anche una loro implementazione e integrazione – segnatamente mediante la formazione di una fascia boscata verso i recettori più sensibili (Gerre de' Caprioli, Gerre Borghi, Bosco ex Parmigiano) – al fine di mitigare ulteriormente l'impatto visivo, contrastare le emissioni di odori, e tendere ad un aumento della potenzialità biologica locale; la loro realizzazione dovrà anticipare le opere edili e comunque essere terminata prima della richiesta di agibilità;

– *ulteriori prescrizioni di dettaglio e MTD*

m. eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio – in particolare finalizzate al maggiore allineamento alle migliori tecniche disponibili sul piano progettuale e/o gestionale (MTD) – potranno essere emesse in sede di autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) ai sensi del d.lgs. 59/2005;

n. per quanto esposto in premessa è necessario che, in sede di istanza di a.i.a., sia redatto un programma/progetto di risanamento, anche frazionato nel tempo, delle strutture dell'allevamento attualmente in esercizio, finalizzato al raggiungimento di un adeguato livello di compatibilità dell'intero complesso zootecnico, mediante l'adozione delle migliori tecniche disponibili sul piano progettuale e gestionale.

2. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto al committente Azienda agricola Grandi Paolo Alberto, al comune di Cremona, al comune di Gerre de' Caprioli e alla Provincia di Cremona.

3. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

4. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20080133)

D.d.s. 23 settembre 2008 - n. 10306

(5.0.0)

Progetto di realizzazione di n. 1 pozzo ad uso irriguo in Comune di Paderno Ponchielli (CR). Committente: Azienda Agricola Camparada Giorgio Aldo. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 21 e seguenti del d.lgs. 152/06, così come modificati dal d.lgs. 4/08

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 31, dell'allora vigente d.lgs. 152/06, ed in conformità alle disposizioni dell'art. 35 del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.lgs. 4/08, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale relativo al «progetto di realizzazione di n. 1 pozzo ad uso irriguo in comune di Paderno Ponchielli (CR)» presentato dall'Azienda Agricola Camparada Giorgio Aldo, a condizione che il committente ottemperi alle seguenti prescrizioni che dovranno espressamente essere contenute nei successivi atti abilitativi:

- l'estrazione dell'acqua avvenga nel rispetto delle condizioni idrogeologiche esistenti, garantendo la tutela degli corpi idrici sfruttati per uso idropotabile ed i prelievi di acqua già autorizzati, anche per scopi diversi;
- siano scrupolosamente adottate tutte le precauzioni e mitigazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, atmosfera, rumore e vibrazioni, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del cantiere;
- attrezzi la piazzola di stazionamento del trattore con una

soletta in terra battuta munita di membrana in geotessuto impermeabile in grado di bloccare possibili infiltrazioni d'inquinanti

- provveda alla mitigazione ambientale del perimetro della su menzionata piazzola, attraverso la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive, come da indicazioni che verranno fornite dal competente ufficio provinciale.
 - la portata massima di concessione dovrà essere inferiore alla portata critica;
 - le valutazioni relative al valore della portata critica, nonché alla definizione del cono di depressione ed alla sua influenza, siano riportate nella relazione tecnica finale di cui all'art. 22, comma 4, del Regolamento regionale 2/06, a firma di un tecnico Professionista abilitato;
 - il disciplinare del provvedimento di concessione, di cui all'art. 18 del summenzionato Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2, indichi, anche in base alle risultanze sperimentali che dovranno essere contenute nella citata relazione tecnica finale, l'eventuale necessità di idonei sistemi di controllo del livello di falda, ed in particolare del cono di depressione generato dal pozzo;
 - venga concordato, con il locale Dipartimento ARPA, la Provincia e il comune di Paderno Ponchielli, un programma di monitoraggio delle acque emunte, in cui siano definiti la periodicità dei controlli ed i relativi parametri chimico-fisici da analizzare;
 - siano fornite idonee garanzie affinché, qualora intervenisse un cambio di destinazione d'uso dell'area in cui è previsto il pozzo, questo sia chiuso o messo in sicurezza, attuando tutte le misure necessarie ad evitare contaminazione delle risorse idriche sotterranee;
 - provveda alla mitigazione visiva dell'impianto mediante la realizzazione di una fascia arborea ed arbustiva perimetrale, secondo le indicazioni impartite dalla Provincia di Cremona;
2. che l'autorità competente per la concessione:
- indichi nel disciplinare del provvedimento di concessione, di cui all'art. 18 del summenzionato Regolamento regionale 2/06, anche in base alle risultanze sperimentali che dovranno essere contenute nella citata relazione tecnica finale, l'eventuale necessità di idonei sistemi di controllo del livello di falda, ed in particolare del cono di depressione generato dal pozzo;
 - prenda atto che il pozzo sarà destinato ad essere utilizzata esclusivamente come «soccorso» nei momenti di emergenza dichiarata dagli Enti preposti e per periodi di tempo molto limitati;
 - attui le verifiche di cui all'art. 14, comma 3 del Regolamento regionale 2/06, con particolare riferimento al vigente Piano regionale di Tutela ed Uso delle Acque;
3. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:
- Azienda Agricola Camparada Giorgio Aldo,
 - Comune di Paderno Ponchielli,
 - Provincia di Cremona,
 - Arpa - sede Centrale Milano;
4. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;
5. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. n. 1199/71.

Il dirigente: Filippo Dadone

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

(BUR20080134)

Atto prom. 15 maggio 2008 - n. 302

Ordinanza n. 302 del 15 maggio 2008 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Babou & C. di Ismaila Babou c/ Ministero dell'Interno ed altri

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - 4^a sezione - ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al R.G. 751/2008, proposto dalla ditta Babou & Co. di Ismaila Babou rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Bardi ed elettivamente domiciliato in Milano, via Lamarmora, n. 44, presso lo studio dello stesso

contro

- Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro-tempore*;
- Questura della Provincia di Varese, in persona del Questore *pro-tempore*,

entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, ed *ex lege* domiciliate in Milano, via Freguglia, 1, presso gli Uffici della stessa;

e nei confronti di

del comune di Sesto Calende, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 138/08 adottato dalla Questura di Varese in data 13 marzo 2008 e notificato al ricorrente in pari data;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura della Provincia di Varese;

Presente alla Camera di consiglio, in data 15 aprile 2008, il procuratore di parte ricorrente e l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, come da verbale d'udienza;

Udito il relatore Ref. Mara Bertagnolli;

Vista l'ordinanza cautelare n. 595/08 di accoglimento a termine dell'istanza di sospensione correlata al ricorso in epigrafe indicato, deliberata dalla Sezione alla medesima Camera di consiglio in ragione della presente questione di costituzionalità;

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Visti gli atti tutti della causa;

FATTO

La ditta ricorrente è titolare in Comune di Sesto Calende di *phone center* preesistente all'entrata in vigore della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006 n. 6, con la quale sono state emanate apposite norme «per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa».

Con il provvedimento prot. n. 138/08 la Questura di Varese ha disposto la chiusura dell'attività di *phone center* gestita da parte ricorrente, per mancata conformazione ai nuovi requisiti (in prevalenza igienico-sanitari e di sicurezza dei locali) disposti dalla predetta legge regionale; quanto sopra, in vincolata applicazione di quest'ultima, la quale - nel disporre per gli esercizi preesistenti un termine di adeguamento annuale - ha altresì previsto, nei casi di infruttuosa scadenza di tale termine, la cessazione definitiva dell'attività senza possibilità di proroghe, come da combinato disposto dell'art. 9 primo comma lettera c) e secondo comma, con l'art. 12.

In particolare, fra le più significative e restrittive novità in tema di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, che il Collegio ritiene sospette sul piano costituzionale, si segnalano le seguenti testuali prescrizioni dell'articolo 8 primo comma: un servizio igienico in uso esclusivo del personale dipendente (lett. e); un servizio igienico riservato al pubblico, anche prossimo al locale nel caso di esercizi già attivi all'entrata in vigore della pre-

sente legge, ma ad uso esclusivo dello stesso per il locale con superficie fino a 60 metri quadrati (...); un ulteriore servizio igienico per il locale di dimensioni superiori (lett. f); spazio di attesa all'interno del locale di almeno 9 metri quadrati, fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo; la sala di attesa dovrà essere aumentata di 2 metri quadrati ogni postazione aggiuntiva (lett. h); ogni postazione deve avere una superficie minima di 1 metro quadrato ed essere dislocata in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro ed avere una larghezza minima di 1,20 metri (lett. i).

Alla Camera di consiglio del 15 aprile 2008 la Sezione ha accolto – a termine, sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione oggetto della presente ordinanza – l'istanza incidentale di sospensiva, ritenendo non manifestamente infondata (nei sensi che verranno specificati con la presente ordinanza) la questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente, nei confronti della citata legge regionale 6/06.

DIRITTO

Oggetto della presente questione di costituzionalità sono alcune disposizioni della legge della regione Lombardia n. 6/06 (già indicate in narrativa) che ha regolato l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa, con disposizioni applicabili anche agli esercizi (come nel caso dell'odierno ricorrente) preesistenti all'entrata in vigore della legge stessa.

Le norme sospettate di incostituzionalità, che assumono rilevanza nelle vertenze in esame, riguardano:

– l'articolo 1, nella parte in cui riporta la materia oggetto di trattazione alla legislazione residuale regionale sul commercio;

– l'articolo 4, che introduce un sistema generalizzato di autorizzazione civica per l'esercizio dell'attività;

– l'articolo 8, nella parte (comma 1, lettere e, f, h, i, e comma 2) in cui introduce – con immediata modifica dei regolamenti vigenti – i nuovi requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, in connessione agli artt. 9 primo comma lett. c) e secondo comma, nonché 12, disposizioni queste ultime che regolano il regime transitorio per i vecchi esercizi; ciò in quanto l'ordinanza civica impugnata ha disposto «con effetto immediato» la chiusura dell'esercizio di *phone center* per mancato tempestivo adeguamento ai nuovi requisiti di cui sopra; la difformità rispetto a questi ultimi è poi a sua volta di impedimento al rilascio della specifica autorizzazione richiesta dall'art. 3 già citato, giusto il disposto dell'art. 4, terzo comma, lett. c), con riguardo al rilascio del certificato igienico-sanitario di cui al successivo art. 8.

Le norme costituzionali di cui si sospetta la violazione riguardano l'articolo 117, in relazione ai vincoli dell'ordinamento comunitario ed al sistema di riparto delle competenze legislative Stato-Regione; gli artt. 3 e 41 in relazione, in particolare, ai rilevanti ostacoli che le restrittive prescrizioni in materia igienico-sanitaria – introdotte dalla legge regionale di cui trattasi, da applicare anche retroattivamente alle preesistenti gestioni di *phone center*, determinano sulla libertà di iniziativa economica dei gestori; nonché l'art. 15 sulla libertà di comunicazione.

Dalle esposte premesse emerge, sotto il profilo della rilevanza della questione di costituzionalità, un contesto legislativo che ha direttamente determinato in modo cogente il contenuto lesivo dell'atto impugnato, senza lasciare o consentire alcuna mediazione discrezionale in capo alla intimata autorità amministrativa; la quale, come peraltro ribadito nella circolare di chiarimenti emanata dalla Regione Lombardia (prot. H1.2006.0027733 del 5 giugno 2006, punto 8), ha dovuto emettere il provvedimento (in tutto vincolato nel contenuto) di cessazione immediata dell'attività alla scadenza del perentorio termine annuale fissato, senza possibilità di alcuna proroga ai sensi del già citato art. 9 secondo comma, che non annovera tra le ipotesi di proroga quelle della lettera c) del primo comma.

Sul piano, ancora, della rilevanza, va detto nuovamente che in relazione alla valutazione di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità delle indicate disposizioni della predetta legge regionale, la Sezione ha adottato un'ordinanza cautelare di sospensione del provvedimento di cessazione dell'attività di *phone center*, con efficacia limitata al periodo di tempo necessario a che la Corte costituzionale si pronunci sulla questione stessa.

Chiarita la rilevanza della questione, il Collegio intende *in primis* evidenziare a carico della l.r. 6/06 – quanto all'ulteriore profilo della non manifesta infondatezza – la sospetta violazione del-

l'art. 117 commi primo, secondo, terzo e quarto della Costituzione.

L'articolo 1 della legge riconduce la deliberata normativa «nel quadro delle competenze della regione e dei comuni in materia di commercio», tuttavia il riferimento a siffatta materia (che rientra nella legislazione residuale regionale ex art. 117 comma 4 Cost.) sembra al Collegio del tutto estranea all'ambito applicativo della legge stessa, che ai sensi dell'articolo 2 comma primo, consiste nell'attività di «...cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede fissa in locali aperti al pubblico», secondo le ulteriori specificazioni illustrate nei successivi commi.

Invero, tale attività non rientra nella vendita di merci all'ingrosso o al dettaglio secondo quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 («Riforma della disciplina relativa al settore del commercio (...»), né rientra nei settori del commercio definiti dall'art. 39 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112.

Va detto piuttosto che una delle novità della legge è proprio quella di impedire che all'interno delle strutture di «*phone center*» possano affiancarsi – come in passato – attività commerciali di supporto, secondo un principio di esclusività non condiviso invece – almeno dalla legislazione statale – nella situazione inversa, in cui la cessione dei servizi telefonici e telematici può ben avvenire in modo complementare rispetto ad altre attività principali (cfr. art. 7 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 luglio 2005, n. 155, che nel quadro di una disposta «integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia ed internet», prevede la licenza del questore per «chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche»).

Le uniche attività commerciali consentite all'interno dei *phone center* dalla legge regionale 6/06, che riguardano la vendita di schede telefoniche e l'installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti (cfr. art. 2 comma secondo lettera b e comma 3), non sono oggetto della specifica autorizzazione richiesta dalla legge, e rivestono carattere apertamente occasionale o eventuale e quindi del tutto marginale.

L'attività terziaria in esame sembra, invece, più propriamente riportabile alla materia dell'ordinamento delle comunicazioni (art. 117 comma 3 Cost. con legislazione concorrente Stato-Regione), ascrivendosi più specificamente al «servizio di comunicazione elettronica», categoria introdotta dall'art. 2 par. 1 lett. c) della dir. 7 marzo 2002 n. 2002/21/CE, con conseguente applicazione della disciplina di derivazione comunitaria (comprensiva altresì delle direttive 2202/19 CE, 2002/20/CE e 2002/22 CE), complessivamente recepita con il cd. codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259. Di particolare pertinenza ai casi di specie appaiono del resto le definizioni mirate a delimitare il campo di applicazione del decreto medesimo ai sensi dell'articolo 1 comma 1, con peculiare riguardo alla lettera bb) («rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico») ed alla lettera oo) («telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso»).

La rilevata derivazione europea di tale normativa comporta poi che la materia ivi trattata (ordinamento delle comunicazioni) vincola, anche con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, la Regione, non solo ai sensi dell'articolo 117 comma 3 entro i limiti della legislazione statale di principio, ma più in radice ai sensi dell'articolo 117 comma 1, secondo cui ogni legge della Repubblica deve conformarsi ai «vincoli derivanti dagli obblighi comunitari». In via strettamente consequenziale, il rispetto di tali disposizioni finisce poi per impingere su profili trasversali di legislazione esclusiva statale ex art. 117 comma 2 Cost., con specifico riguardo alla tutela della concorrenza (lett. e) nonché alla determinazione (e salvaguardia) dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lett. m)), anche in conformità all'interesse generale che connota tali servizi, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 259/03. In proposito, va altresì evidenziato il disposto del primo comma dell'art. 3, il quale garantisce i «diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica» con espresso richiamo a quel

regime di (libera) concorrenza che rinforza il legame dell'attività in questione alla «materia-funzione» devoluta alla legislazione esclusiva statale.

Inoltre i principi di derivazione comunitaria e costituzionale risultano espressamente ribaditi dall'art. 4 del medesimo d.lgs., il quale prevede al primo comma che la disciplina delle reti e dei servizi è volta a salvaguardare i diritti costituzionalmente garantiti di «libertà di comunicazione», nonché di «libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità» (sul punto, Corte Costituzionale 236/05).

Il terzo comma dello stesso art. 4 dispone, tra l'altro, che la suddetta disciplina è volta anche a «promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica».

Puntualizzato quanto sopra, va poi affermato che la norma regionale – nella sua unilaterale iniziativa di regolazione del settore (erroneamente riportato al commercio) – ha introdotto un regime autorizzativo ulteriore e duplicativo, rispetto al sistema delineato in sede comunitaria come recepito con il d.lgs. 259/03.

Ed invero, tornando al comma 2 dell'articolo 3 di tale decreto, ivi si prevede che «la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad esse si applicano le disposizioni del Codice», fatte salve al successivo comma «le limitazioni derivanti da esigenze della difesa, e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione» (testuali concetti sono poi ribaditi nell'articolo 25 comma primo dello stesso decreto). A fronte della conclamata libertà di fornitura dei servizi di comunicazioni elettronica (ivi compresi – come sopra visto – quelli connessi all'esercizio di un *phone center*), il d.lgs. 259/03 prevede poi che l'espletamento di tali servizi venga subordinato ad una (sola) «autorizzazione generale», in rigoroso e vincolato recepimento della normativa europea. In particolare tale autorizzazione viene definita dall'art. 1 comma 1 lettera g) come «il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica...» e consegue alla presentazione di una dichiarazione dell'interessato (a seguito della quale è possibile iniziare l'attività) contenente l'intenzione di procedere alla fornitura (art. 25 comma 3); il potere del Ministero competente di vietare il prosieguo dell'attività medesima può essere esercitato «entro e non oltre» sessanta giorni secondo il modulo procedimentale della dichiarazione di inizio attività ex art. 19 legge 241/90, espressamente richiamato dalla norma in esame (art. 25 comma 4, cfr. anche delibera n. 467/00/CONS con cui l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha disciplinato il rilascio di tali autorizzazioni generali, per uniformarne il contenuto).

Pur a fronte di tali vincolanti previsioni – che la legislazione regionale non è legittimata ad alterare, ai sensi dei primi 3 commi dell'art. 117 Cost. – la legge lombarda ora in esame ha invece introdotto un ulteriore titolo abilitativo, disponendo in particolare all'art. 3 comma 1 che «L'esercizio della attività di cessione al pubblico del servizio di telefonia in sede fissa è assoggettato all'autorizzazione di cui all'articolo 4», al cui rilascio provvede il comune competente per territorio. Trattasi dunque di una previsione che sembra al Collegio comunque alterare il regime di sostanziale libertà di fornitura dei servizi *de quibus* così come delineato in via primaria dall'ordinamento comunitario, ed in via attuativa dalla norma statale di recepimento, con conseguenti aggravamenti procedimentali, pur vietati dai citati articoli 3 e 4 del decreto 259/03. Quanto sopra viene peraltro a determinare una sospetta lesione dei principi di libera concorrenza e di salvaguardia dei livelli essenziali di prestazioni di interesse generale connesse ai diritti inderogabili dell'individuo, ivi compresa la libertà di comunicazione garantita dall'art. 15 Cost., proprio ai sensi delle citate definizioni legislative ex art. 3 del d.lgs. 259/03 (sul cui ruolo di garanzia rispetto a tali principi si è espressa la Corte con la segnalata pronuncia n. 336/05).

Inoltre, anche nel caso in cui la funzione autorizzatoria introdotta dall'art. 4 della legge regionale 6/06 dovesse intendersi riferita (solo) agli interessi pubblici strumentali all'attività di comunicazione elettronica (nel quadro delle citate «limitazioni» a tale

attività, previste e consentite dagli artt. 3 e 25 del d.lgs. 259/03), resta il fatto che anche siffatte limitazioni sembrano afferire a materie comunque (tutte) estranee a quella potestà legislativa residuale ex art. 117 comma 4 Cost., che la Regione Lombardia ha invece inteso nella specie esercitare.

Basti pensare:

- alle esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato ed alla tutela dell'ambiente (legislazione esclusiva statale ai sensi dell'art. 117 comma 2, lettera d);
- alle esigenze di protezione civile e di salute pubblica (legislazione concorrente ex art. 117 comma 3).

Va poi precisato che anche le limitazioni di tipo edilizio urbanistico (peraltro non espressamente comprese nella citata elencazione di cui agli artt. 3 e 25 del d.lgs. 259/03) sono subordinate alla concorrenza legislativa di poteri Stato-Regioni sotto la voce del «governo del territorio», ai sensi del citato comma 3 dell'art. 117 Cost.

Inoltre, le problematiche connesse alla riservatezza e protezione dei dati personali (queste ultime invece espressamente previste fra le limitazioni di cui sopra) sono state già considerate e regolate dal legislatore statale, nel quadro delle esigenze di sicurezza pubblica con il citato decreto legge 27 luglio 2005 recante «nuove disposizioni antiterrorismo per gli *internet point* ed i pubblici esercizi che mettano a disposizione del pubblico postazioni per comunicazioni telematiche», convertito nella legge 155/2005.

Sulla illegittimità costituzionale di quelle legislazioni regionali che – nella presente materia delle comunicazioni elettroniche – aggiungono fasi autorizzatorie comunque denominate rispetto alle procedure abilitative già contemplate nel d.lgs. 259/03, si richiama al riguardo la recente pronuncia della Consulta n. 129/06, che – seppure in relazione alla diversa problematica delle installazioni di torri e tralicci – ha comunque censurato l'art. 27 comma 1 lettera e) della l.r. Lombardia n. 12/2005, per aver previsto la necessità di un titolo edilizio ritenuto ulteriore e superfluo rispetto alle procedure delineate nell'articolo 87 del d.lgs.; ciò in quanto – ha osservato testualmente la Corte con esternazioni di principio applicabili al caso di specie – «...la tutela del territorio e la programmazione urbanistica sono salvaguardate dalle norme statali in vigore ed affidate proprio agli enti locali competenti, i quali, al pari delle Regioni (sentenza n. 336 del 2005), non vengono perciò spogliati delle loro attribuzioni in materia, ma sono semplicemente tenuti ad esercitarle all'interno dell'unico procedimento previsto dalla normativa nazionale, anziché porre in essere un distinto procedimento» (con conseguente violazione dei principi generali di semplificazione della legislazione statale in materia di governo del territorio).

La violazione dell'articolo 117 Cost. sembra peraltro assumere connotati sostanziali, anche al di là dell'erronea qualificazione formale della materia trattata, e ciò non solo in relazione ai settori occupati dalla legge regionale eppur di appartenenza esclusiva alla legislazione statale (ove il contrasto «sostanziale» con il precetto costituzionale si consuma *in re ipsa* con il semplice intervento legislativo della Regione). Anche nel caso delle fattispecie concorrenti, infatti, la normativa in esame non pare essersi correttamente inserita nei principi generali di una legislazione statale che – dopo aver garantito all'attività in sé considerata un trattamento semplificato, improntato alla libertà di comunicazione voluta anche dall'unione europea – si è limitata a prevedere per i soli «*internet point*» disposizioni speciali per la sicurezza dello Stato, senza l'introduzione di altri regimi *ad hoc* (igienico-sanitari ed urbanistici) diversi e più restrittivi, rispetto a quelli già in vigore per gli altri esercizi connessi alle attività terziarie. In relazione ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, va poi rammentato che la legge regionale dispone contenuti di dettaglio che integrano in modo automatico e simultaneo tutti i regolamenti di igiene delle autorità sanitarie e dei Comuni in territorio lombardo (art. 8 comma 2), e ciò senza che la legislazione statale di riferimento consenta, all'interno di tale regolamentazione locale, l'inserimento eteronomo di contenuti dispositivi e di dettaglio direttamente imposti da leggi regionali (cfr. art. 344 TULS).

Va ancora osservato sul punto che le prescrizioni previste dall'ordinamento statale, si limitano a stabilire una disciplina generale quanto ai requisiti di agibilità dei locali destinati ad attività economiche, la quale rimanda alle norme edilizie e igienico-sanitarie contenute in prevalenza in fonti normative secondarie, e non contiene comunque prescrizioni così restrittive per gli indici igienico-sanitari regolati specificamente dalla legge regionale *de qua*, neanche per i locali ove vi è maggiore concentrazione di

persone per un tempo di permanenza maggiore (come teatri, cinema o nei locali ove viene svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande). Donde la necessità che la competenza legislativa concorrente delle Regioni venga esercitata nel rispetto dei principi fondamentali di cui all'art. 3 (con particolare riguardo alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale limitativi di fatto della libertà e l'uguaglianza dei cittadini) e 41 della Carta fondamentale, nonché di quello, di derivazione comunitaria, della proporzionalità (insito nel riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento europeo contenuto nell'art. 117 primo comma), secondo il quale, com'è noto, una misura è conforme a tale principio soltanto allorché il mezzo adoperato si riveli non tanto e non solo «idoneo» a consentire il raggiungimento dell'obiettivo desiderato, ma anche «necessario» nel senso dell'indisponibilità di altra misura egualmente efficace, e tale da incidere il meno negativamente possibile nella sfera del destinatario, ossia da non essere «intollerabile». In sostanza un giudizio di proporzionalità basato *ex ante* sulla valutazione comparativa tra mezzo e fine.

Infine, sempre in relazione ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali ex art. 8 della legge (con specifico riguardo alle voci ivi rubricate alle lettere e, f, h, i, meglio descritte in narrativa), il Collegio ritiene che la legge regionale 6/06 presenti profili di non manifesta infondatezza anche nella parte in cui dispone l'applicazione retroattiva delle rigorose nuove disposizioni, senza delineare la possibilità di proroghe (pur non automatiche, ma discrezionali e da valutare caso per caso) per consentire agli esercizi preesistenti di continuare l'attività, nonostante la vana scadenza del termine annuale di adeguamento.

Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale (da ultimo Corte Cost. sent. n. 156/07), la possibilità del legislatore di incidere con norme retroattive su situazioni sostanziali ormai radicate da leggi precedenti, resta subordinata al rigoroso vaglio di razionalità del nuovo regolamento di interessi che modifica *ex post* quello preesistente.

Ritiene il Collegio che nella specie non sussista (a parte quanto già evidenziato sotto il profilo della proporzionalità) una sicura rispondenza dello *ius superveniens* a sufficienti criteri di ragionevolezza, in relazione alle modalità con cui la nuova normativa incide sui giustificati affidamenti dei titolari dei preesistenti esercizi di *phone center*, e ciò in sospetta violazione dei principi di parità di trattamento ex art. 3 Cost.

La prescrizione infatti di un così nuovo e più impegnativo assetto strutturale e funzionale dei locali strumentali allo svolgimento dell'attività determina, in capo a coloro che già gestivano quest'ultima in regime di regolarità amministrativa, una serie di obblighi conformativi razionalmente inesigibili durante il (breve) periodo annuale concesso dalla legge, anche in considerazione della necessità di procedere a lavori strutturali ed edilizi dal costo elevato e spesso non realizzabili per l'inedoneità oggettiva derivante dall'area disponibile dei locali, e quindi anche laddove l'esercente l'attività voglia adeguarsi. La stessa rilocalizzazione ipotizzata dalla norma – oltre a non esser subito praticabile in assenza della formalizzazione di nuovi strumenti urbanistici chiamati ad individuare, le relative aree (cfr. terzo comma art. 98-bis della l.r. 12 del 2005, introdotto dall'art. 7 della l.r. 6 del 2006) – non sembra certo rappresentare un rimedio semplice ed efficace rispetto all'abbandono – spesso obbligato – dei locali di origine, e ciò in considerazione delle difficoltà di reperimento, in adiacenza o prossimità allo stesso edificio, di nuovi locali; senza considerare la perdita di avviamento che deriverebbe dal trasferimento dell'attività stessa, una volta approvato il previsto piano urbanistico. Quanto sopra, in aggiunta (dove un autonomo profilo di non manifesta infondatezza valutabile in base ai canoni del comma primo dell'art. 3 Cost.), al non indifferente maggiore onere economico, che potrebbe risultare insostenibile per i soggetti privi di adeguati mezzi economici, favorendo l'abbandono delle relative attività; tali dismissioni determinerebbero a loro volta un vantaggio rispetto ai nuovi operatori aventi maggiori disponibilità d'investimento che – potendo organizzare *ex ante* l'attività secondo le regole vigenti verrebbero a trovarsi in una situazione concorrenziale (ingiustamente) privilegiata, con riverberi dannosi per gli utenti privi di una più ampia scelta, e con forte rischio di tariffe meno vantaggiose. Le delineate – e non improbabili – conseguenze fattuali delle citate disposizioni finirebbero pertanto per incidere, oltre che sulla rilevata disparità di trattamento ex art. 3 Cost., anche sulla libertà di iniziativa economica privata garantita dall'art. 41 Cost., con riverberi lesivi sotto altro profilo della tutela della concorrenza garantita dall'or-

dinamento europeo (cfr. sul punto anche la segnalazione in data 6 agosto 2007 formalizzata dall'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato al Presidente della Regione Lombardia proprio in relazione «... agli effetti distorsivi della concorrenza che derivano dalle disposizioni... dettate dalla legge Regione Lombardia 3 marzo 2006 n. 6»).

Sulla base delle esposte considerazioni si ritiene rilevante e non manifestamente infondata la presente questione costituzionale, che si solleva pertanto ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 in relazione agli artt. 1, 4, 8 (comma 1, lettere e, f, h, i, e comma 2), 9, (primo comma lett. c e secondo comma), nonché 12, della l.r. 3 marzo 2006 n. 6, in relazione agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – 4^a Sezione, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara, nei sensi di cui in motivazione, rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 8 (comma 1, lettere e, f, h, i, e comma 2), 9 (comma 1 lett. c e comma 2), nonché 12 della l.r. 3 marzo 2006 n. 6.

Sospende, per l'effetto, il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Dispone inoltre la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della regione Lombardia, nonché la comunicazione della medesima al presidente del Consiglio regionale della Lombardia.

Così deciso in Milano, alla camera di consiglio del 15 aprile 2008, con l'intervento dei signori:

Maurizio Nicolosi – Presidente

Mara Bertagnolli – Referendario estensore

Concetta Plantamura – Referendario

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

(BUR20080135)

Prov. altri Enti n. 42/01-Se.O. 2008

CORECOM Comitato Regionale per le Comunicazioni – Deliberazione n. 11 del 29 settembre 2008 – Approvazione della graduatoria delle emittenti televisive locali per l'attribuzione dei contributi previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – Anno 2008

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Visti:

- la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo ed in particolare l'art. 45, comma 3;
- il decreto del Ministro delle Comunicazioni del 5 novembre 2004, n. 292, concernente «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni», e in particolare l'art. 5, comma 1, che assegna ai Comitati regionali per le Comunicazioni il compito di accertare la effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo e di predisporre le graduatorie per la ripartizione del contributo;
- il decreto del Ministro delle Comunicazioni del 31 gennaio 2008, con il quale è stato emanato il bando di concorso per l'attribuzione di contributi, per l'anno 2008, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292;

Richiamati:

- la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 recante disposizioni per l'istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche;
- la legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modifiche;
- il Regolamento interno del Comitato regionale per le comunicazioni approvato con deliberazione n. 5 del 28 ottobre 2004 e in particolare l'art. 15, comma 4 che attribuisce al dirigente la responsabilità di sottoscrizione delle delibere del Comitato;

Verificato che sono pervenute nei termini n. 41 domande di partecipazione al bando da parte di emittenti televisive locali;

Dato atto che l'ufficio ha acquisito dalle emittenti partecipanti al bando:

- la documentazione prescritta dal regolamento ad integrazione della domanda e che, pertanto, i singoli fascicoli istruttori devono intendersi completati;
- una dichiarazione integrativa con l'indicazione delle variazioni di personale intervenute nel corso del 2007;
- una dichiarazione integrativa con l'indicazione della voce di bilancio in cui sono stati contabilizzati i contributi ministeriali nell'esercizio contabile 2007;
- gli schemi analitici di separazione contabile come previsto dall'art. 3 del citato regolamento n. 292/2004 nonché in conformità alla circolare ministeriale n. DGSCER/V/DIRUFF/AC/642 del 9 novembre 2005;
- la relazione dettagliata per le emittenti che hanno conseguito un incremento della media triennale dei fatturati superiore ad un terzo, ai sensi art. 7, comma 3, del citato regolamento;

Dato atto che sono stati inoltre acquisiti:

- le domande presentate anche presso altri CORECOM dalle emittenti pluribacino al fine di verificare la coerenza dello scorporo dei fatturati e del personale rispetto a quanto dichiarato;
- il parere rilasciato dalla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo Economico in data 5 agosto 2008, riguardante la sussistenza del requisito minimo del personale da parte di società titolare di più concessioni televisive che dichiara di applicare il personale dipendente in quota parte fra le due imprese televisive esercite;

Dato atto che il Comitato, ha dedicato complessivamente n. 9 sedute (19 maggio, 18 e 30 giugno, 7, 17 e 28 luglio, 8, 17 e 29 settembre) alla formulazione dei criteri per lo svolgimento dell'istruttoria e per la predisposizione della graduatoria, oltre che alla disamina puntuale delle risultanze istruttorie connesse alle 41 domande pervenute, come risulta dai verbali e dalla documentazione agli atti;

Verificato, sulla base dell'esame delle risultanze documentali e delle relazioni svolte dai funzionari preposti all'istruttoria, nella seduta del Comitato tenutasi in data odierna, che:

- la emittente Mantova TV non può essere utilmente inserita nella graduatoria, così come stabilito dall'art. 1, comma 7, del bando di concorso 2008 (d.m. 31 gennaio 2008), in quanto dalla documentazione presentata non risulta soddisfatto sotto il profilo documentale il requisito relativo al numero minimo dei dipendenti che devono risultare presenti nel corso dell'anno lavorativo. A seguito di specifiche richieste ai sensi dell'art. 10-bis legge n. 241/1990, la società Mantova TV s.p.a. ha prodotto propria memoria in data 19 settembre 2008, da cui si evince, per stessa ammissione della società suddetta, che l'emittente nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 26 giugno 2007, disponeva continuativamente di un'unica unità di personale in quanto l'ulteriore unità di personale cessava dal servizio in data 31 gennaio 2007. Le ulteriori tre unità di personale dichiarate nella domanda, non risultano registrate nel libro matricola dell'impresa televisiva Mantova TV e pertanto, in base alla vigente normativa, devono intendersi legalmente riferite ad altra impresa televisiva gestita dalla medesima società nella sede di Modena (Telemodena). La giustificazione adottata dal legale rappresentante della società in parola, secondo cui i tre dipendenti in argomento avrebbero operato a favore dell'altra emittente Telemodena esercitata dalla dante causa presso la sede di Modena in ragione del 90% dell'orario di lavoro mentre per il restante 10% avrebbero svolto la loro prestazione a distanza a favore dell'emittente televisiva Mantova TV presso la sede di Porto Mantovano, non risulta quindi legalmente documentata. Inoltre, la suddetta Mantova TV s.p.a. non ha allegato idoneo certificato previdenziale atto a comprovare il versamento corrente dei contributi previdenziali a favore del numero minimo dei quattro dipendenti durante il periodo in cui la emittente avrebbe operato presso la citata sede di Porto Mantovano, nel primo semestre del 2007.
- La emittente Milano TV non può essere utilmente inserita nella graduatoria in quanto la stessa fino a tutto l'anno 2007 operava nell'ambito del bacino territoriale del Piemonte con la denominazione «Teletime» e pertanto la sua domanda di accesso ai contributi non rientra per l'anno corrente nella competenza territoriale di questo CORECOM.
- La emittente Più Blu Lombardia viene ammessa con riserva nella graduatoria in quanto è emerso, da verifiche amministrative, che la società esercente sarebbe stata tenuta a depositare il bilancio di esercizio anno 2006 nonostante il trasferimento della sede all'estero a norma dell'art. 2435 c.c. e tale adempimento non risulta essere stato assolto dalla medesima; pertanto, il Comitato rimanda al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, la valutazione circa l'effettivo rispetto, da parte della emittente, degli obblighi contabili previsti dalla legge ai sensi art. 6, comma 2, lett. b), d.m. Comunicazioni n. 292/2004.

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle relazioni summenzionate, di considerare concluso il procedimento di cui trattasi e, conseguentemente, di dover approvare la graduatoria delle emittenti televisive locali aventi diritto ai contributi previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 448/1998 e dal bando approvato con d.m. Comunicazioni 31 gennaio 2008, allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese, dai componenti presenti

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, la graduatoria delle emittenti televisive locali aventi diritto ai contributi previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 448/1998 e dal bando approvato con d.m. 31 gennaio 2008, allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;

2. di escludere dalla graduatoria l'emittente Mantova TV con

la motivazione che, dalla documentazione presentata non risulta soddisfatto e dimostrato il requisito relativo al numero minimo dei dipendenti che devono risultare presenti in azienda nel corso dell'anno lavorativo, così come stabilito dall'art. 1, comma 7, del bando di concorso 2008 (d.m. 31 gennaio 2008);

3. di escludere dalla graduatoria l'emittente Milano TV con la motivazione che la stessa non rientra nella competenza territoriale del bacino Lombardia per il bando relativo all'anno 2008;

4. di ammettere con riserva la emittente Più Blu Lombardia causa la mancata produzione del bilancio di esercizio 2006 della società allora esercente (Digital Broadcast P.B.M. s.p.a.), come già avvenuto in occasione dell'analogo bando relativo all'anno precedente;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione, per quanto di competenza e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 7, del d.m. 31 gennaio 2008.

Il Presidente: Maria Luisa Sangiorgio
Il dirigente ufficio per il CORECOM:
Silvana Magnabosco

_____ • _____

**Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia
BANDO 2008 – GRADUATORIA CONTRIBUTI EMITTENTI**

N.	EMITTENTI	Media fatt. 05/07 (in €)		Maggiorazione punti per volume di fatturato		Giornalisti professionisti		Pubblic./pratic.		Pers. altri		Form. lav.		TEMPO DETERMINATO				Altri t. det. apprend.		Punti tot.	NOTE
		(P. 200)	punti	> 2,5 mln.	> 6 mln.	(P. 60)	punti	(P. 45)	punti	(P. 30)	punti	(P. 15)	punti	(9 P.) Pubblic. pratic. P. 9 × anno		(12 P.) Giornalisti P. 12 × anno		P. 6 × anno	punti		
																punti		punti			
1	TELELOMBARDIA	13.013.803	200,00	0	60	13,1836	791,02	5,1397	231,29	56,5062	1695,19	0,00	0,00	1,7233	15,51	4,7151	56,58	1,7479	10,49	3060,07	
2	ANTENNATRE	8.549.508	131,39	0	60	6,9616	417,70	2,3342	105,04	45,7096	1371,29	0,00	0,00	4,7781	43,00	1,6658	19,99	1,2274	7,36	2155,77	La società detiene altra concessione attraverso cui esercita attività televisiva sullo stesso bacino con l'emittente Canale 6. La società non ha presentato domanda per quest'ultima.
3	TELEREPORTER	5.954.081	91,50	30	0	14,2521	855,13	2,7479	123,66	27,3356	820,07	0,00	0,00	1,3918	12,53	1,6685	20,02	1,7578	10,55	1963,45	
4	TELERADIOCITY LOMBARDIA	7.169.399	110,18	0	60	4,0521	243,13	9,7534	438,90	29,4980	884,94	0,00	0,00	0,8300	7,47	0,2500	3,00	4,2658	25,59	1773,21	La società detiene più concessioni attraverso cui esercita attività televisive su altri bacini (vedi Liguria e Piemonte)
5	TELENOVA	8.336.238	128,11	0	60	6,5890	395,34	0,0000	0,00	37,5784	1127,35	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,7596	10,56	1721,36	Più attività – La società esercita altra attività oltre a quella televisiva
6	TELECAMPIONE	6.763.810	103,95	0	60	4,0000	240,00	0,0000	0,00	41,0089	1230,27	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,9370	35,62	1669,84	La società detiene più concessioni attraverso cui esercita attività televisive su altri bacini (Telecampione 1-2-3). La società ha presentato domanda unica in Lombardia.
7	BERGAMO TV	3.004.627	46,18	30	0	10,1616	609,70	0,5000	22,50	22,37080	671,12	0,00	0,00	0,8493	7,64	0,0000	0,00	0,7644	4,59	1391,73	Più attività – La società esercita altra attività oltre a quella televisiva
8	TELETUTTO	3.359.872	51,64	30	0	5,3956	323,74	4,5000	202,50	19,6459	589,38	0,00	0,00	4,7028	42,33	0,0000	0,00	3,0514	18,31	1257,88	
9	TELECOLOR	1.687.120	25,93	0	0	3,5699	214,19	6,7781	305,01	13,6656	409,97	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	44,5671	267,40	1222,51	
10	STUDIO TV1	1.616.348	24,84	0	0	3,3918	203,51	8,4041	378,18	11,1108	333,32	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,6890	52,13	991,99	
11	RETE 55	2.207.280	33,92	0	0	3,6000	216,00	2,9175	131,29	19,6503	589,51	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,8545	5,13	975,85	
12	TELEUNICA	1.544.668	23,74	0	0	7,0849	425,09	0,4575	20,59	14,7500	442,50	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0800	0,96	1,9315	11,59	924,47	
13	ESPANSIONE TV	1.622.449	24,93	0	0	5,9151	354,91	0,0000	0,00	16,0000	480,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,1700	2,04	0,0000	0,00	861,88	
14	BRESCIA PUNTO TV	835.562	12,84	0	0	4,0000	240,00	3,8384	172,73	4,9973	149,92	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,1562	0,94	576,43	La società detiene più concessioni attraverso cui esercita attività televisiva su altro bacino (vedi Veneto)
15	PIÙ VALLI TV	767.007	11,79	0	0	0,50000	30,00	2,0200	90,90	12,2740	368,22	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,8986	23,39	524,30	

N.	EMITTENTI	Media fatt. 05/07 (in €)		Maggiorazione punti per volume di fatturato		Giornalisti professionisti		Pubblic./pratic.		Pers. altri		Form. lav.		TEMPO DETERMINATO				Altri t. det. apprend.		Punti tot.	NOTE
		(P. 200)	punti	> 2,5 mln.	> 6 mln.	(P. 60)	punti	(P. 45)	punti	(P. 30)	punti	(P. 15)	punti	(9 P.) Pubblic. pratic. P. 9 × anno punti		(12 P.) Giornalisti P. 12 × anno punti		P. 6 × anno	punti		
16	TELEBOARIO	961.548	14,78	0	0	0,0000	0,00	3,0000	135,00	11,1438	334,31	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0400	0,24	484,33	
17	TELESETTELAGHI	876.884	13,48	0	0	1,4562	87,37	3,8333	172,50	5,3250	159,75	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,2795	49,68	482,77	
18	RETEBRESCIA	1.454.389	22,35	0	0	1,5315	91,89	1,3300	59,85	9,3441	280,32	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,6301	15,78	470,20	
19	VIDEOBERGAMO	524.895	8,07	0	0	0,8100	48,60	1,8384	82,73	4,3014	129,04	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0247	6,15	274,58	Più attività – La società esercita altra attività oltre a quella televisiva
20	LA6	847.165	13,02	0	0	0,0000	0,00	0,8010	36,05	6,2413	187,24	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,2058	7,23	243,54	
21	TELEMANTOVA	549.280	8,44	0	0	2,0000	120,00	0,0000	0,00	1,3342	40,03	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,6700	8,04	4,4274	26,56	203,07	
22	BRESCIA TELENORD	376.667	5,79	0	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0382	181,15	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,6900	4,14	191,07	
23	VIDEOSTAR	391.410	6,02	0	0	2,0000	120,00	0,0000	0,00	1,2000	36,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,2500	1,50	163,52	
24	TBNE	148.165	2,28	0	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0849	152,55	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	154,82	
25	PRIMARETE LOMBARDIA	1.161.165	17,85	0	0	0,0000	0,00	1,0000	45,00	2,7726	83,18	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,2082	7,25	153,27	
26	VIDEOSTAR2	656.680	10,09	0	0	1,0000	60,00	0,0000	0,00	2,24680	67,40	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,5041	9,02	146,52	
27	ANTENNA 2	201.391	3,10	0	0	0,0000	0,00	1,4137	63,62	2,4425	73,28	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,9600	5,76	145,75	Più attività – La società esercita altra attività oltre a quella televisiva
28	ITALIA 8 LOMBARDIA	807.778	12,41	0	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4616	73,85	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,9959	29,98	116,24	La società detiene altra concessione attraverso cui esercita attività televisiva su altro bacino (vedi Piemonte)
29	TRS TV	497.556	7,65	0	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,2899	98,70	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,1900	7,14	113,48	
30	SUPERTV	380.850	5,85	0	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,5000	105,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	110,85	Più attività – La società esercita altra attività oltre a quella televisiva
31	PIÙ BLU LOMBARDIA	358.630	5,51	0	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,5000	105,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	110,51	Più attività – La società esercita altra attività oltre a quella televisiva. Non è mai stato prodotto il bilancio di esercizio 2006 della dante causa, trasferita all'estero, di conseguenza ammessa con riserva.
32	TELESTAR LOMBARDIA	570.693	8,77	0	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,9110	87,33	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,9151	5,49	101,59	La società detiene più concessioni attraverso cui esercita attività televisive su altri bacini (Liguria e Piemonte)
33	CANALE 11	80.120	1,23	0	0	0,0000	0,00	0,1134	5,10	2,8781	86,34	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	92,68	

N.	EMITTENTI	Media fatt. 05/07 (in €)		Maggiorazione punti per volume di fatturato		Giornalisti professionisti		Pubblic./pratic.		Pers. altri		Form. lav.		TEMPO DETERMINATO				Altri t. det. apprend.		Punti tot.	NOTE
		(P. 200)	punti	> 2,5 mln.	> 6 mln.	(P. 60)	punti	(P. 45)	punti	(P. 30)	punti	(P. 15)	punti	(9 P.) Pubblic. pratic. P. 9 × anno punti		(12 P.) Giornalisti P. 12 × anno punti		P. 6 × anno	punti		
34	TELE SOLREGINA PO	75.914	1,17	0	0	0,0300	1,80	0,0000	0,00	2,8000	84,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	86,97	La società detiene altra concessione attraverso cui esercita attività televisiva sullo stesso bacino (vedi Video Blu).
35	TELELIBERTÀ	150.420	2,31	0	0	0,6600	39,60	0,2200	9,90	0,7691	23,07	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0784	0,47	75,36	Pluribacino (Emilia Romagna)
36	T.V.S. TELEVALASSINA	153.969	2,37	0	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,2000	36,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,37	
37	VIDEO BLU	32.701	0,50	0	0	0,0100	0,60	0,0000	0,00	1,2000	36,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,10	La società detiene altra concessione attraverso cui esercita attività televisiva sullo stesso bacino (Tele Solregina Po)
38	CANALE ITALIA	174.593	2,68	0	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	30,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,68	Pluribacino (Veneto)
39	LODI CREMA TV (Comunitaria)	0	0,00	0	0	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	

